



Liceo
Classico scientifico
Euclide

PIANO DELL'OFFERTA
FORMATIVA



Indice generale

Premessa.....	1
1 Presentazione della scuola.....	2
2 Le strutture	4
Aula Magna multimediale:	4
Aule speciali multimediali:	4
Laboratorio di informatica:.....	4
Laboratorio multimediale linguistico:.....	5
Aula anfiteatro multimediale:.....	5
Laboratorio di Chimica e aula di scienze:.....	6
Laboratorio di Fisica:.....	6
Laboratorio di Disegno:.....	6
Biblioteca:.....	6
Palestra interna attrezzata:.....	7
Campo sportivo esterno:.....	7
Sala mensa/accoglienza:.....	7
Strumentazione:.....	7
3 Gli organismi.....	9
Il Dirigente Scolastico.....	9
I collaboratori del Dirigente Scolastico.....	9
Il Consiglio di Istituto.....	9
La Giunta esecutiva	10
Il Collegio dei Docenti.....	11
Le funzioni strumentali.....	11
I Consigli di Classe.....	12
I coordinatori di classe	12
I Dipartimenti.....	14
Il responsabile per la sicurezza.....	15
Servizi generali e amministrativi.....	15
Il Comitato studentesco.....	15
Il Comitato dei genitori.....	16
Le Commissioni	16
Il Comitato valutazione	16
Il Gruppo Lavoro Handicap d'Istituto	17
4 Finalità del Liceo	18
Finalità legate ai valori civili.....	18

Finalità Culturali	18
Finalità Generali della Scuola	19
5 Il Contratto Formativo.....	21
La programmazione didattica.....	21
Il Patto di Corresponsabilità Educativa	21
Le scelte metodologiche.....	22
Il Curricolo delle Competenze	23
6 L'offerta formativa.....	26
Il Liceo Classico.....	26
Il Liceo Scientifico.....	27
Obiettivi formativi.....	31
Progetto didattico.....	31
Commissione Handicap.....	31
Il Gruppo Lavoro Handicap d'Istituto	32
8 L'offerta formativa complementare e integrativa.....	33
Progetti educativi, didattici e culturali	34
Πίνακo Λαυρεε Σχιεντιφιχη.....	41
La valutazione.....	45
Criteri di valutazione.....	45
Passaggio alla classe successiva e criteri per l'attribuzione del debito formativo. .	47
Obblighi per gli studenti.....	48
Ammissione per la terza volta.....	48
Attribuzione del credito scolastico.....	48
Voto di condotta.....	50
10 Il recupero.....	53
Informativa alle famiglie.....	55
11 L'Esame di Stato.....	56
Prove scritte.....	56
Prova orale.....	57
12 Criteri di formazione delle classi e assegnazione dei docenti alle classi....	58
Criteri di formazione delle classi.....	58
Criteri di assegnazione dei docenti alle classi.....	58
13 Rapporti con le famiglie.....	59
14 L'Orientamento.....	60
Orientamento in ingresso.....	60

Orientamento degli alunni delle classi prime.....	60
Orientamento in itinere.....	60
Orientamento in uscita	61
Referenti Orientamento.....	62
15 Il Regolamento d’Istituto.....	63
Diritti degli studenti.....	63
Doveri degli studenti	64
Norme di comportamento all’interno dell’Istituto.....	64
Norme per l’accesso e l’uscita	65
Assenze.....	65
Servizi di Biblioteca e Laboratori	65
Viaggi e visite d’istruzione.....	66
Sanzioni	66
Comitato di Garanzia	68
Modifiche.....	69
Appendice	70
Costituzione Italiana.....	70
C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987.....	70
Legge n. 104 del 5 febbraio 1992	72
Legge n. 59 del 15 marzo 1997	75
Decreto Legislativo n. 59 del 6 marzo 1998.....	76
DPR n. 249 del 24 giugno 1998	77
DPR n. 275 dell’8 marzo 1999	80
Allegato alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006.....	87
Legge n. 1 dell’11 gennaio 2007.....	92
Decreto Ministeriale n. 42 del 22 maggio 2007	94
Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2	96
Decreto ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007.....	97
DPR n. 235 del 21 novembre 2007	98
Documento tecnico allegato al decreto 22 Agosto 2007, n. 139	100
DLgs 9 aprile 2008, n. 81	102
DECRETO-LEGGE n. 137 del 1 settembre 2008.....	115
Decreto ministeriale n. 5 del 16 gennaio 2009.....	116
DPR n. 122 del 22 giugno 2009.....	117
Decreto Ministeriale n. 99 del 16 dicembre 2009	122

DPR n. 89 del 15 marzo 2010.....121

Premessa

Il Piano dell'Offerta Formativa (POF), atto ufficiale e pubblico elaborato dal Collegio dei docenti e adottato dal Consiglio d'Istituto, da un lato propone il profilo attuale del Liceo, dall'altro definisce il piano educativo per l'anno scolastico, il quadro di riferimento e di coordinamento dell'attività di tutti i soggetti della scuola.

Il Piano dell'Offerta Formativa è infatti il progetto nel quale si concretizza il complessivo processo educativo della scuola mettendone a fuoco il disegno coerente delle scelte culturali, didattiche e organizzative. In altri termini esso definisce e presenta l'identità della scuola in un'ottica pienamente integrata e personalizzata al successo formativo degli studenti e delle studentesse.

Il POF è quindi il documento fondamentale dell'Autonomia costitutivo dell'identità culturale e progettuale della scuola e rappresenta in modo esplicito la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa di una scuola autonoma. Attraverso il Piano dell'Offerta Formativa l'autonomia costruisce le condizioni giuridiche, organizzative, professionali e di relazione per rendere flessibile l'attività educativa e per migliorarne così l'efficacia.

Il Piano intende essere uno strumento operativo, facilmente fruibile dagli operatori dell'Istituto, accessibile a studenti e genitori e aperto ai contributi critici e alle proposte di aggiornamento. Ha validità annuale.

1 Presentazione della scuola

Il Liceo Classico Scientifico Euclide è una scuola di recente costituzione, nata il 1 settembre 2005 e ubicata in un territorio, densamente popolato e in via di sviluppo, sul quale gravitano i quartieri più a nord di Cagliari e i comuni di Selargius e Monserrato.

L'Istituto ha sede in un edificio di moderna concezione, in regola con le norme di sicurezza, e dotato di aule per la didattica normale, di laboratori e di aule speciali. La struttura è costituita da due plessi distanti tra loro pochi metri. Il caseggiato scolastico dispone di un doppio collegamento in rete con cablaggio di tutti gli uffici e le aule e wireless.

Il bacino d'utenza della nostra Scuola è ampio, infatti oltre che da Cagliari-Pirri, gli allievi provengono da diversi centri della provincia (Assemini, Decimomannu, Elmas, Maracalagonis, Monastir, Monserrato, Quartu S. Elena, Quartucciu, Pula San Sperate, Selargius, Senorbì, Serdiana, Sestu, Settimo, Sinnai, Ussana).

Il Liceo Euclide è ben collegato dalla rete dei mezzi pubblici essendo raggiungibile con mezzi CTM o ARST (Linea 1, Linea 19, Linea QS, Linea QS-B, Linea "Supplemento Peretti").

Sede	Via Ligas s/n - 09121 Cagliari
Dirigente Scolastico	Prof. Giorgio Sanna
Telefono	070/542853
Fax	070/542706
E-mail	quartopoloca@virgilio.it per informazioni: info@liceoeuclide.it
Sito web	WWW.LICEOEUCLIDE.IT

Orario ricevimento

Orario ricevimento del Dirigente Scolastico	Su appuntamento
Orario ricevimento Segreteria	LUN. 08:00-09:00 / 11:00-12:00 / 15:30-17:00 MAR. 08:00-09:00 / 11:00-12:00 MER. 08:00-09:00 / 11:00-12:00 GIOV. 08:00-09:00 / 11:00-12:00 VEN. 08:00-09:00 / 11:00-12:00 / 15:30-17:00

Dati generali del Liceo

Numero alunni	683
Numero classi	32
Numero docenti	63
Numero personale ATA	16

CALENDARIO ANNUALE

Inizio delle attività didattiche	15/09/2010
Termine delle lezioni	10/06/2011
Festività	30/10/2010 Festa del Patrono
	8/12/2010 Immacolata Concezione
	DAL 23/12/2010 AL 5/01/2011 VACANZE NATALIZIE
	6/01/2011 Festa dell'Epifania
	DAL 21/04/2011 AL 26/04/2011 VACANZE PASQUALI
	28/04/2011 Sa die de sa Sardigna
	1/05/2011 Festa del Lavoro
	2/06/2011 FESTA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA
Sospensione dell'attività didattica	Il 27/04/2011 e il 29/04/2010 deliberati dal Consiglio d'Istituto

2 Le strutture

Il Liceo Classico Scientifico Euclide dispone delle seguenti strutture e strumentazioni a supporto delle attività didattiche curricolari ed extracurricolari:

AULA MAGNA MULTIMEDIALE:



Struttura con capienza massima di 130 posti, dotata di impianto audio video, atta ad ospitare conferenze, videoconferenze, laboratori teatrali ed incontri necessari alla formazione degli alunni.

AULE SPECIALI MULTIMEDIALI:

Si tratta di due aule multimediali, dislocate nella succursale, attrezzate grazie al progetto 'Scuola digitale' del Ministero, con:

- personal computer;
- lavagna multimediale interattiva;
- videoproiettore;
- casse acustiche.

LABORATORIO DI INFORMATICA:



- ✓ 20 pc cablati in rete locale, con accessibilità ad una rete didattica open source;
- ✓ accessibilità alla rete internet protetta da firewall;
- ✓ videoproiettore;
- ✓ casse acustiche;

- ✓ software: Autocad, suite Office di windows, suite Open Office, ed altri software open source.

LABORATORIO MULTIMEDIALE LINGUISTICO:

- ✓ 24 pc cablati in rete locale, con accessibilità ad una rete didattica sviluppata per il laboratorio linguistico;
- ✓ accessibilità alla rete internet protetta da firewall;
- ✓ software: Suite Open Office;
- ✓ tavoletta grafica;
- ✓ videocamera per collegamenti in streaming;
- ✓ lettore dvd;
- ✓ lavagna elettronica da tavolo;
- ✓ videoproiettore;
- ✓ schermo motorizzato a parete.

AULA ANFITEATRO MULTIMEDIALE:



- ✓ personal computer;
- ✓ scheda acquisizione video;
- ✓ videoproiettore più lavagna interattiva.

LABORATORIO DI CHIMICA E AULA DI SCIENZE:



- ✓ 14 banchi da lavoro, ogni banco di lavoro è dotato di attrezzatura individuale;
- ✓ attrezzatura laboratoriale per le esperienze di chimica inorganica ed organica, analisi delle acque, del terreno;
- ✓ 14 microscopi per le esperienze di biologia;
- ✓ un microscopio munito di telecamera per proiezione su lavagna digitale.

Un **laboratorio di Scienze** si trova anche nella succursale.

Nell'AULA DI SCIENZE si trova:

- ✓ 1 personal computer con impianto audio, collegato a un videoproiettore e a alla lavagna digitale che permette lo svolgimento di lezioni interattive e proiezioni di documentari scientifici.

LABORATORIO DI FISICA:

- ✓ 1 personal computer con impianto audio, collegato a un videoproiettore e a alla lavagna digitale che permette lo svolgimento di lezioni interattive e proiezioni di documentari attinenti alla materia trattata.

LABORATORIO DI DISEGNO:

- ✓ 1 personal computer con impianto audio, collegato a un videoproiettore e a alla lavagna interattiva multimediale.

BIBLIOTECA:



PALESTRA INTERNA ATTREZZATA:



CAMPO SPORTIVO ESTERNO:



SALA MENSA/ACCOGLIENZA:



STRUMENTAZIONE:

- ✓ 1 fotocamera digitale;
- ✓ 1 fotocamera reflex;
- ✓ 2 videocamere;
- ✓ 2 lavagne digitali trasportabili (una in sede centrale una in sede staccata).

RESPONSABILI LABORATORI E AULE SPECIALI

Laboratorio multimediale	Prof. Alessandro Onnis	Laboratorio	Prof. Antonio Martire
--------------------------	------------------------	-------------	-----------------------

		di Disegno	
Laboratorio scientifico	Prof. Ernesto Porceddu	Laboratorio linguistico	Prof. Pietro Cara
Laboratorio di Fisica	Prof. Renato Palmas	Palestra	Prof. ^{ssa} Rita De Montis
Biblioteca	Prof. ^{ssa} Elisabetta Arca		

3 Gli organismi

I compiti e le responsabilità che riguardano le figure del Dirigente Scolastico, del Collegio dei Docenti, del Consiglio d'Istituto, del Consiglio di classe e della Giunta sono stabiliti dalla legge (Testo Unico sull'Istruzione, D.L. n. 297 del 16 aprile 1994). Nell'ambito dell'autonomia scolastica ogni scuola definisce le funzioni delle altre figure che operano nella scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il Dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica, quindi ne ha la rappresentanza legale, ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio offerto all'utenza. Nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali scolastici, spettano al Dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, in particolare il Dirigente organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formativa ed è anche titolare delle relazioni sindacali.

Spetta al Dirigente scolastico la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

Il Dirigente Scolastico del Liceo Euclide è il Prof. Giorgio Sanna.

I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il collaboratore vicario, Prof. Angelo Scintu e il secondo collaboratore, Prof.^{ssa} Simonetta Partolino, curano, in collaborazione col Dirigente Scolastico, i rapporti con la famiglia dello studente, i rapporti con gli studenti, i rapporti con l'Amministrazione, i rapporti con altre scuole e istituzioni, i rapporti con i docenti della scuola; eseguono compiti e svolgono incarichi affidatigli direttamente dal Dirigente; sostituiscono il Dirigente in caso di assenza in collaborazione con i docenti individuati dal Dirigente per tale compito. Predispongono le sostituzioni dei colleghi assenti.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

È l'organo che definisce gli indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte generali di gestione e di amministrazione; realizza il concorso e la convergenza di tutte le componenti scolastiche – studenti, genitori, docenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario – attraverso il confronto delle competenze e delle aspettative, il controllo dell'efficacia e della qualità dei servizi offerti e dei progetti attuati; esplica funzioni di stimolo, verifica e organizzazione nel campo delle problematiche e delle metodologie dell'educazione. Il Consiglio d'Istituto:

- ✓ adotta il POF e delibera, entro il 15 dicembre, il Documento contabile annuale;
- ✓ rappresenta, nei riguardi delle famiglie e delle istituzioni formative, sociali e culturali, l'identità della scuola, il suo particolare profilo organizzativo, la coerenza del sistema di erogazione dei servizi;
- ✓ è responsabile e garante della qualità degli standard, della correttezza e della congruenza delle scelte con il piano strategico di sviluppo, della innovazione tecnologica, della attuazione e della verifica dei progetti;
- ✓ garantisce l'unitarietà del servizio scolastico e delle offerte di formazione che devono concorrere a moltiplicare le opportunità e ad assicurare occasioni di crescita culturale per tutti gli studenti;
- ✓ promuove gli opportuni raccordi di rete con altri sistemi formativi (in forma di convenzione, intese contrattuali, consorzio, collaborazione) e armonizza i bisogni di formazione con le legittime aspirazioni di ogni componente dell'Istituto, ai fini di migliorare gli esiti del percorso di insegnamento e apprendimento.

Ha una composizione adeguata alla comunità educativa, comprendendo, di diritto, secondo titolarità di partecipazione distinte e complementari:

- ✓ il Dirigente scolastico: Prof. Giorgio Sanna.
- ✓ i rappresentanti dei docenti: Prof.^{ssa} Valeria Caschili, Prof. Antonio Martire, Prof.^{ssa} Silvia Montinaro, Prof. Marco Pani, Prof.^{ssa} Stefania Perrier, Prof. Angelo Scintu.
- ✓ i rappresentanti dei genitori: Sig. Giuseppe Altea (Presidente), Sig. Andrea Manunza, Sig. Giuseppe Starita;
- ✓ i rappresentanti degli alunni: Riccardo Besia, Vittoria Ginevra Pusceddu, Michele Sollai;
- ✓ un rappresentante del personale A.T.A.: Sig.^{ra} Gabriella Pusceddu.

In rapporto al lavoro del Consiglio, vanno segnalati la presenza e il contributo dei rappresentanti del personale non docente (che non ha diversa e autonoma rappresentanza in altri organi della scuola), in particolare del DGSA e del personale amministrativo. Dalla loro collaborazione dipendono la possibilità di rendere operative ed efficaci le decisioni adottate, di controllare la congruenza delle iniziative in termini di fattibilità finanziaria e organizzativa.

Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Classe, interviene su quanto concerne l'organizzazione della vita e delle attività della scuola nelle seguenti materie:

- adozione del regolamento interno dell'istituto (modalità del funzionamento e dell'utilizzo delle risorse umane e materiali);
- adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze locali;
- criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche ed extrascolastiche, con particolare riguardo alle attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
- partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo.

Inoltre il Consiglio di Istituto:

- indica i criteri generali relativi all'andamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche;
- esprime parere sull'andamento generale educativo e didattico dell'Istituto.

LA GIUNTA ESECUTIVA

In regime di autonomia organizzativa e di sviluppo, la Giunta esecutiva è chiamata a sostenere e facilitare la gestione e amministrazione finanziaria della scuola. Oltre a preparare i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e curare l'esecuzione delle relative delibere, acquisisce alcune funzioni più specifiche:

- propone al Consiglio d'Istituto, con apposita relazione e con il parere di regolarità del Collegio dei revisori, il documento contabile annuale predisposto dal Dirigente scolastico. Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano dell'offerta formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario;
- decide sulla possibilità e sull'ammontare dell'intervento economico a favore delle famiglie degli allievi che ne facciano motivata richiesta, in ordine alla partecipazione ad iniziative della scuola (quali viaggi, scambi e stages);
- raccoglie le richieste che provengono dai Responsabili dei laboratori e aule speciali, dai Coordinatori di Dipartimento e dai Responsabili di progetto; ne valuta la congruenza con gli indirizzi generali definiti dal Consiglio di Istituto e la compatibilità con i vincoli del "programma".

Composizione della giunta del Liceo Euclide:

Presidente: il D.S. Prof. Giorgio Sanna;

Segretaria verbalizzante: il DSGA Rag. Susanna Atzeni;

Componente docenti: Prof. Angelo Scintu;

Componente ATA: Sig.^{ra} Gabriella Pusceddu;

Componente genitori: Sig. Giuseppe Starita;

Componente studenti: Riccardo Besia.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

È composto da tutti i docenti ed è presieduto dal Dirigente scolastico.

Al Collegio dei Docenti compete la programmazione degli orientamenti educativi e didattici nei loro momenti di proposta, discussione, decisione e verifica. Al suo interno viene incaricato un segretario che si occupa della stesura del verbale delle sedute, da sottoporre all'approvazione. Il Collegio dei Docenti, oltre alle funzioni di programmazione educativa e didattica,

- ✓ assume l'impegno, nella concreta attuazione dell'autonomia scolastica, della progettazione ed elaborazione del Piano dell'offerta formativa dell'Istituto, adattandone l'articolazione alle esigenze degli studenti e delle famiglie e alle possibilità offerte dalla realtà locale;
- ✓ delibera e valuta la sperimentazione e l'attuazione di forme di flessibilità organizzativa e didattica, di compensazioni tra discipline e attività, di articolazioni modulari e aggregazioni di materie e gruppi di lavoro, di adattamenti di calendario e orario; fornisce indicazioni e parametri per l'attribuzione del credito scolastico e formativo;
- ✓ promuove la ricerca e l'adozione di metodologie e tecniche didattiche innovative, dando priorità alle azioni di orientamento, di valutazione dell'efficacia del sistema scolastico, e di formazione e aggiornamento.

Per affrontare adeguatamente alcuni di questi complessi impegni, il Collegio dei Docenti può operare attraverso comitati, commissioni e gruppi di studio che predispongono i lavori e le proposte di delibera.

Il Collegio individua inoltre le funzioni strumentali all'attuazione del POF .

LE FUNZIONI STRUMENTALI

I docenti incaricati di svolgere la Funzione strumentale si occupano di quei particolari settori dell'organizzazione scolastica per i quali si rende necessario razionalizzare e ampliare le risorse, monitorare la qualità dei servizi e favorire formazione e innovazione. I docenti Funzione strumentale vengono designati dal Collegio dei docenti in base alle loro competenze, esperienze professionali o capacità relazionali. Le Funzioni strumentali assegnate sono state articolate in quattro aree di intervento:

Area 1 GESTIONE DEL POF: Prof.^{ssa} Ornella Valentini;

Area 2 SOSTEGNO AL LAVORO DEL DOCENTE: Prof. Pietro Cara;

Area 3 INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI: Prof.^{ssa} Graziella Serra;

Area 4 SVILUPPO INFORMATICO: Prof. Alessandro Onnis.

I CONSIGLI DI CLASSE

È la sede fondamentale della programmazione che collega e armonizza gli indirizzi di gestione e organizzazione del Liceo. Sono presieduti dal Dirigente che può delegare il coordinamento al coordinatore della classe, punto di riferimento tra gli insegnanti per ogni attività e provvedimento, responsabile, in accordo col Dirigente, dei contatti con i genitori. Nel Consiglio aperto sono presenti anche i rappresentanti dei genitori e i rappresentanti degli alunni. Può essere allargato alla partecipazione di collaboratori di attività parascolastiche o extrascolastiche.

È il luogo in cui viene monitorata la situazione della classe e si progettano le adeguate risposte educative, culturali e metodologiche. I docenti, dopo una prima conoscenza della classe, avviano una discussione per definire, coerentemente con gli obiettivi generali d'istituto, gli obiettivi formativi e le abilità trasversali, le varie metodologie da attuare, i collegamenti tra le discipline (in modo particolare per il triennio e in vista dell'Esame di stato) e gli interventi di recupero.

Per corrispondere a questo ruolo e impegno il Consiglio di classe:

- ✓ definisce gli scopi formativi e gli obiettivi trasversali e relazionali in ordine a motivazione, interesse, partecipazione, impegno della classe, con attenzione particolare agli interventi di sostegno e recupero;
- ✓ redige la programmazione dell'insegnamento tenuto conto anche del POF e degli obiettivi dei dipartimenti;
- ✓ individua e adotta i metodi più opportuni e concorda i criteri di verifica e valutazione in funzione del particolare profilo della classe;
- ✓ adotta, sulla base delle indicazioni e d'intesa con il responsabile della Commissione handicap, le iniziative specifiche per l'inserimento di studenti in situazione di handicap: didattiche individualizzate, strumentazioni specifiche etc.;
- ✓ adotta iniziative specifiche per l'inserimento degli studenti immigrati: didattica interculturale, didattica individualizzata etc.;
- ✓ determina il punteggio del credito scolastico, sulla base delle indicazioni del Collegio dei docenti;
- ✓ nelle classi finali predispose, entro il 15 maggio di ogni anno, il Documento sul percorso formativo compiuto dalla classe;
- ✓ definisce il piano di partecipazione ai progetti e alle attività complementari e integrative approvate dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto;
- ✓ acquisisce e valuta le proposte di adozione dei libri di testo relative alla classe.

Le competenze relative alla realizzazione dell'unità dell'insegnamento e dei rapporti interdisciplinari nonché alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di classe convocato con la sola presenza dei docenti.

I COORDINATORI DI CLASSE

Individuati e nominati dal Dirigente Scolastico all'interno di ciascun Consiglio di classe, presiedono i Consigli di classe aperti, fungono da referenti del Consiglio di classe per eventuali problemi evidenziati anche dai rappresentanti degli studenti e dei genitori.

Al coordinatore del Consiglio di classe sono affidate le seguenti competenze:

- ✓ presiede, per delega del Dirigente scolastico, e organizza il lavoro delle sedute ordinarie del Consiglio di classe; può richiedere al Dirigente la convocazione, in via straordinaria, del Consiglio di classe, una volta consultati gli altri docenti;
- ✓ coordina la programmazione di classe per le attività curriculari e collabora all'organizzazione delle iniziative di integrazione culturale;

- ✓ dà le opportune informazioni sulla storia della classe e costituisce il punto di riferimento per i nuovi insegnanti e supplenti temporanei;
- ✓ informa la Dirigenza sui problemi più significativi incontrati nell'attività scolastica e nelle riunioni del Consiglio;
- ✓ cura l'informazione e l'eventuale convocazione dei genitori, specie nel caso di irregolare frequenza o inadeguato rendimento degli studenti;
- ✓ consegna le pagelle del primo quadrimestre, con le opportune osservazioni, ridefinendo il "patto formativo" con la classe;
- ✓ coordina il lavoro dei colleghi per l'adozione dei libri di testo del successivo anno scolastico.

ELENCO COORDINATORI – LICEO CLASSICO

Classe	Coordinatore	Classe	Coordinatore
		3A	Prof. CARA
4A	Prof. ^{ssa} ARCA	4B	Prof. SANNA
5A	Prof. BUA	1B	Prof. ^{ssa} CANNAS S.
1A	Prof. ^{ssa} VALENTINI	2B	Prof. SANNA
2A	Prof. ^{ssa} DETTORI	3B	Prof. ^{ssa} ARCA

ELENCO COORDINATORI – LICEO SCIENTIFICO

Classe	Coordinatore	Classe	Coordinatore
		2C	Prof. ^{ssa} DEMELAS
1A	Prof. ^{ssa} ALIMONDA	3C	Prof. ^{ssa} PASSERONI
2A	Prof. ^{ssa} TODDE	4C	Prof. ^{ssa} PASSERONI
3A	Prof. ^{ssa} ALTANA	5C	Prof. ^{ssa} MURGIA
4A	Prof...	1D	Prof. PANI
5A	Prof. ^{ssa} GENTILI	2D	Prof. ^{ssa} LUSSO
1B	Prof. ^{ssa} LUCCHESI	3D	Prof. ^{ssa} SULANAS
2B	Prof. ^{ssa} CURRELI	4D	Prof. ^{ssa} BENECH
3B	Prof. ^{ssa} LUCCHESI	5D	Prof. ^{ssa} LADDOMADA
4B	Prof. ^{ssa} MONTINARO	1E	Prof. ^{ssa} PARTOLINO
5B	Prof. ^{ssa} SULANAS	2E	Prof. ^{ssa} ANGIUS
1C	Prof. ^{ssa} DEMELAS	4E	Prof. ^{ssa} ORRÙ

I DIPARTIMENTI

È l'organismo che coordina il lavoro di ricerca e sperimentazione e di aggiornamento dei docenti con l'attività di insegnamento, sotto il profilo metodologico e didattico; individua ed esplicita la valenza formativa di ogni disciplina, selezionando gli aspetti irrinunciabili e facendone emergere le specifiche opportunità di apprendimento.

Il Dipartimento dunque:

- ✓ definisce gli obiettivi cognitivi di ogni disciplina;
- ✓ promuove lo studio e la definizione aggiornata degli standard di apprendimento;
- ✓ può predisporre griglie di misurazione e di correzione delle prove e preparare moduli o unità didattiche da utilizzare nelle classi parallele; può elaborare prove di verifica e prove comuni;
- ✓ concorda i principi e le modalità della programmazione curricolare della disciplina, quale riferimento unitario del piano di lavoro di ogni docente;
- ✓ offre indicazioni per gli interventi di approfondimento e sostegno;
- ✓ assume orientamenti per quanto possibile omogenei per l'adozione dei libri di testo, fatta salva la priorità del diritto di proposta del singolo docente al Consiglio di classe;
- ✓ avanza proposte in ordine a iniziative di: aggiornamento per i docenti; acquisto di attrezzature e sussidi didattici; corsi e conferenze per gli studenti.

I docenti si confrontano, di norma in due momenti dell'anno (settembre e aprile/maggio) per stabilire in un documento i nodi fondamentali della disciplina, i possibili percorsi interdisciplinari, gli strumenti di cui ci si avvale, i tipi di verifica, i criteri di valutazione con esplicitazione degli obiettivi minimi per la sufficienza.

I Dipartimenti attualmente operativi sono:

DIP. 1: Materie letterarie e Latino; coordinatore: Prof.^{ssa} Demelas.

DIP. 2: Materie letterarie, Latino e Greco; coordinatore: Prof. Cara.

DIP. 3: Lingua inglese; coordinatore: Prof.^{ssa} Agus.

DIP. 4: Filosofia e storia; coordinatore: Prof.^{ssa} Laddomada

DIP. 5: Matematica; coordinatore: Prof. ...

DIP. 6: Matematica e fisica; coordinatore: Prof. Palmas.

DIP. 7: Scienze; coordinatore: Prof.^{ssa} Lusso.

DIP. 8: Disegno e storia dell'arte; coordinatore: Prof. ...

DIP. 9: Educazione fisica; coordinatore: Prof.^{ssa} De Montis.

DIP. 10: Religione; coordinatore: Prof.^{ssa} Mascia.

DIP. 11: Sostegno; coordinatore: Prof.^{ssa} Serra.

IL RESPONSABILE PER LA SICUREZZA

La normativa vigente in materia di sicurezza e salute nelle scuole è, per quanto attiene i principi fondamentali, la stessa di tutti gli altri luoghi di lavoro più comuni mentre per alcuni aspetti tipici del settore si deve far riferimento a leggi e normative specifiche emanate appositamente. Per ottemperare a quanto previsto dal Decreto Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alla valutazione dei rischi si deve procedere alla nomina del Responsabile per la sicurezza, che deve possedere attitudini e capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati.

La Responsabile per la sicurezza nel nostro Istituto è la Prof.^{ssa} Maria Maddalena Alimonda.

SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Per l'organizzazione amministrativa e generale, l'Istituto si serve di figure professionali che, se da un lato sono utilizzate come da tradizione per il supporto all'attività didattica, sempre più hanno anche compiti di gestione delle strutture e delle risorse umane della scuola. Con l'autonomia degli Istituti scolastici (**DPR n.275/1999**) le segreterie scolastiche si sono dovute dotare di un'organizzazione che permette di far fronte alla gestione complessiva della scuola. Parimenti, al personale addetto è stata richiesta una diversa e più articolata professionalità. L'insieme del Personale A.T.A (Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario) è gestito dalla Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi (D.S.G.A.) secondo le indicazioni del Dirigente Scolastico e con l'obiettivo di realizzare il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Il Personale amministrativo è costituito dagli assistenti amministrativi che sono addetti ai vari settori di segreteria, con competenze specifiche e con autonomia lavorativa.

Il personale Tecnico è costituito dall'assistente tecnico che ha preparazione specifica nei vari settori e che ha il compito di gestire i diversi laboratori, mantenendoli efficienti, e collaborando con i docenti.

- ✓ DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI: Rag. Susanna Atzeni;
- ✓ ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: Sig.^{ra} Mariella Musu, Sig.^{ra} Loredana Sittinieri, Sig.^{ra} Rosanna Zurru, Sig.^{ra} Rosanna Serpi, Sig.^{ra} Ivana Molia.
- ✓ ASSISTENTE TECNICO: Sig.^{ra} Gabriella Pusceddu
- ✓ COLLABORATORI SCOLASTICI: Sig.^{ra} Maria Luisa Crobu, Sig.^{ra} Angela Deidda, Sig.^{ra} Loredana Prasciolu, Sig.^{ra} Tiziana Caria, Sig.^{ra} Giuseppina Damu, Sig.^{ra} Maria Grazia Piludu, Sig.^{ra} Franca Setzu, Sig.^{ra} Serenella Piras, Sig. Alessandro Massenti.

IL COMITATO STUDENTESCO

È costituito dai rappresentanti degli alunni eletti nelle classi, ha funzione di coordinamento tra tutti gli studenti della scuola e costituisce punto di riferimento delle richieste delle classi; mantiene i rapporti con il

Consiglio di Istituto, il Collegio Docenti e il Comitato Genitori, nonché tutte le altre componenti presenti nella scuola; cura i contatti con gli organismi rappresentativi degli studenti delle altre scuole del territorio.

La convocazione del Comitato Studentesco avviene, previa autorizzazione del Preside, con almeno 5 gg. Di preavviso; in caso di comprovata urgenza e gravità, il preavviso può essere ridotto a 24 ore. Le riunioni del Comitato Studentesco si svolgono di norma in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

IL COMITATO DEI GENITORI

L'assemblea del Comitato dei genitori è un momento di partecipazione democratica che si occupa di tutti i problemi riguardanti la scuola ed i rapporti tra scuola e famiglia, tra scuola e società, creando un collegamento con gli organi collegiali. Ne fanno parte di diritto i rappresentanti di classe eletti annualmente dai genitori degli alunni.

Il Comitato Genitori:

- ✓ informa il Dirigente scolastico ed il Consiglio di Istituto riguardo situazioni di disagio di cui è a conoscenza;
- ✓ organizza autonomamente iniziative di formazione e di aggregazione per i genitori;
- ✓ formula proposte al Collegio dei Docenti e al Consiglio d'Istituto in merito a:
 - interventi di manutenzione degli edifici scolastici;
 - mensa, trasporto pre e post scuola;
 - iniziative di formazione per i genitori;
 - educazione alla salute, educazione stradale, educazione ambientale;
 - Piano dell'Offerta formativa.

LE COMMISSIONI

Il Collegio dei Docenti ha deliberato l'istituzione di una serie di commissioni alcune delle quali di supporto all'azione delle Funzioni Strumentali al Piano dell'Offerta formativa, altre preposte alla gestione di ambiti di particolare rilievo.

- COMMISSIONE GESTIONE POF: Prof.^{ssa} Simonetta Partolino, Prof. Angelo Scintu;
- COMMISSIONE HANDICAP: Prof.^{ssa} Elisabetta Arca; Prof.^{ssa} Rita De Montis; Prof.^{ssa} Graziella Serra; Prof.^{ssa} Rita Curreli.
- COMMISSIONE SERVIZI INFORMATICI: Prof. Pietro Cara, Prof. Antonio Cordeddu; Prof. Marco Pani.

La Commissione Servizi Informatici si avvale della collaborazione del tecnico, Sig.^{ra} Gabriella Pusceddu;

- COMMISSIONE SERVIZI AGLI STUDENTI: Prof. Pietro Cara, Prof.^{ssa} Giuseppina Sulanas;
- COMMISSIONE AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO: Prof.^{ssa} Simonetta Partolino, Prof. Angelo Scintu, Prof.^{ssa} Ornella Valentini.

IL COMITATO VALUTAZIONE

Il Comitato per la valutazione dei docenti ha il compito di valutare l'anno di formazione del personale docente e di riabilitazione del personale docente su loro richiesta ed esprime parere sulla conferma in ruolo dei docenti in prova. E' composto da quattro membri effettivi e da due membri supplenti, eletti (fra i docenti) dal Collegio dei Docenti. E' presieduto dal Dirigente Scolastico.

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico alla conclusione dell'anno scolastico di riferimento, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il comitato di valutazione per l'anno scolastico 2010/2011

risulta così composto: Prof.^{ssa} Giuseppina Sulanas, Prof. Martino Sanna, Prof.^{ssa} Francesca Agus, Prof.^{ssa} Erminia Todde; membri supplenti: Prof.^{ssa} Luisa Lusso, Prof.^{ssa} Mariangela Salis.

IL GRUPPO LAVORO HANDICAP D'ISTITUTO

Nel nostro Istituto, conformemente all'art. 15 comma 2 della legge 104/1992, è stato costituito il Gruppo di Lavoro sull'Handicap (GLH). Il GLH dell'Istituto è composto da:

- il Dirigente scolastico, Prof. Giorgio Sanna, che lo presiede;
- le referenti GLH, Prof.^{ssa} Graziella Serra e Prof.^{ssa} Rita Curreli;
- i docenti coordinatori delle classi in cui sono inseriti gli alunni in situazione di handicap, Prof.^{ssa} Elisabetta Arca e Prof.^{ssa} Rita Curreli;
- gli insegnanti di sostegno operanti nell'Istituto, Prof.^{ssa} Rita Curreli e Prof.^{ssa} Graziella Serra;
- un rappresentante dei genitori degli alunni in situazione di handicap;
- uno o più rappresentanti degli operatori sanitari coinvolti nei progetti formativi degli alunni in situazione di handicap.

4 Finalità del Liceo

Il liceo "Euclide" è costituito da classi di indirizzo classico e da classi di indirizzo scientifico e mira a fornire una solida cultura di base condivisibile su scala europea, a far acquisire agli studenti gli strumenti più idonei per l'elaborazione di un metodo di studio rigoroso e critico, a formare personalità capaci di aprirsi a culture diverse e a costruire la propria professionalità. La conoscenza delle radici del nostro passato non viene intesa come un sapere fine a se stesso, ma come uno strumento, linguistico, storico, sociale e di confronto antropologico, per la comprensione del presente e per la progettazione del futuro, per questo il nostro Liceo propone un piano di studi vasto ed articolato cui recano il proprio contributo i metodi e i contenuti più aggiornati dell'approccio scientifico, accanto ai saperi umanistici storicamente presenti nella nostra cultura.

Il liceo classico permette, attraverso lo studio e l'analisi delle culture antiche, di comprendere il punto d'avvio della nostra civiltà e il suo sviluppo nel corso dei secoli, fornendo agli allievi una cultura di base utile a intraprendere il proseguimento degli studi in qualsiasi corso universitario.

Il liceo scientifico consente in particolare di esplorare più approfonditamente il sapere scientifico, dotando lo studente di un linguaggio di base, logico, rigoroso, per favorire la decodifica della cultura moderna e affrontare con competenza tutti i corsi universitari.

In entrambi gli indirizzi è possibile inoltre garantire agli studenti un'adeguata preparazione linguistico-letteraria, artistica e storico-filosofica. Non di importanza secondaria lo spazio riservato all'educazione fisica per lo sviluppo della personalità e come importante strumento di socializzazione.

Il Liceo "Euclide", tenuto conto delle finalità proprie dell'istruzione classica e scientifica, della realtà del territorio in cui opera, dei bisogni e delle aspettative degli studenti e delle studentesse, di quelle dei genitori, delle risorse umane e materiali di cui dispone, si propone di raggiungere, attraverso tutte le attività inserite in questo Piano dell'Offerta Formativa, le finalità, gli obiettivi trasversali legati ai valori civili e culturali di seguito riportati:

FINALITÀ LEGATE AI VALORI CIVILI

Scopo principale della Scuola è contribuire a rendere gli alunni partecipi della vita della comunità sociale, vale a dire la formazione dell'uomo e del cittadino all'interno di una società democratica perché la Scuola è una comunità in cui vigono regole democraticamente stabilite.

- ✓ Promuovere lo sviluppo armonico della personalità nella sua dimensione cognitiva, affettiva e sociale;
- ✓ Potenziare il senso di responsabilità personale, dell'autonomia e della socializzazione;
- ✓ Acquisire atteggiamenti fondati sulla collaborazione interpersonale e di gruppo, nel riconoscimento dei rispettivi ruoli;
- ✓ Saper considerare la diversità di ideologie e di opinioni un'occasione per un confronto e una ricerca comune di valori unificanti;
- ✓ Riconoscere il diritto alla diversità etnica, religiosa, culturale;
- ✓ Saper cogliere il valore della legalità intesa come rispetto del diritto e, quindi, saper rispettare le regole, l'ambiente, gli altri, le cose proprie e non.

FINALITÀ CULTURALI

La Scuola è luogo di "elaborazione" oltre che di trasmissione del sapere. Deve pertanto far maturare la consapevolezza del valore intrinseco della cultura e della conoscenza, che si acquisiscono, oltre che attraverso l'impegno individuale, attraverso l'insegnamento.

- ✓ Fornire gli strumenti culturali per interpretare realtà complesse;
- ✓ Maturare capacità logico- deduttive e induttive;
- ✓ Saper lavorare autonomamente e in gruppo;
- ✓ Conoscere e comprendere fatti e fenomeni collocati nel tempo e nello spazio;
- ✓ Sviluppare l'auto-orientamento attraverso la conoscenza di sé ai fini di scelte consapevoli sull'attività futura;
- ✓ Elevare i livelli qualitativi della formazione sul piano delle conoscenze, delle competenze, delle capacità;
- ✓ Indirizzare l'azione formativa verso una dimensione europea;
- ✓ Sollecitare nell'alunno la formazione della disponibilità all'aggiornamento delle conoscenze e all'acquisizione di nuove competenze in funzione di una sempre più marcata qualificazione della propria futura professionalità.
- ✓ Saper valutare e auto valutarsi con senso critico.

FINALITÀ GENERALI DELLA SCUOLA

L'acquisizione o il potenziamento delle capacità e dei contenuti o elementi di conoscenza da conseguire al termine di un anno o di un ciclo non deve identificarsi con la pura "ritenzione" di termini o strutture logico-sintattiche, che pure restano fondamentali, ma deve compenetrarsi con la acquisizione di specifiche capacità, che fanno parte delle classiche tassonomie cognitive (comprensione, analisi, sintesi, applicazione, valutazione) e che costituiscono il "corredo" necessario di uno studente liceale.

Basilare per il raggiungimento di ogni altro obiettivo di carattere cognitivo è far acquisire capacità di organizzazione e di valutazione del proprio lavoro anche in vista di un orientamento futuro.

E' pertanto necessario:

- ✓ Fornire percorsi didattici individualizzati;
- ✓ Porre attenzione alle differenze e alle attitudini personali degli studenti e delle studentesse;
- ✓ Porre attenzione ai bisogni formativi degli alunni;
- ✓ Aumentare gli standard dei risultati scolastici;
- ✓ Favorire la partecipazione degli studenti a scambi culturali in ambito europeo e offrire loro possibilità di formazione post-secondaria spendibili anche in Europa;
- ✓ Costruire intese ed accordi di programma con istituzioni pubbliche e private; accettare commesse di ricerca, produzione ed organizzazione da enti esterni all'istituto;
- ✓ Innalzare il tasso di successo scolastico;
- ✓ Esaltare il ruolo di generatore di cultura del nuovo Polo classico-scientifico, affinché si possano fornire agli studenti gli strumenti per:
 - Utilizzare le nuove tecnologie in maniera consapevole e creativa anche trasversalmente rispetto alle discipline di studio;
 - Acquisire la capacità di operare collegamenti tra conoscenze e competenze appartenenti ad ambiti disciplinari diversi;
 - Saper progettare, controllare, gestire il proprio percorso di apprendimento;
 - Utilizzare strategie di lettura e di studio differenziate in rapporto al tipo di testo, alla materia di studio e allo scopo da conseguire;

- Produrre testi scritti di tipo diverso in rapporto alle diverse funzioni, articolati in modo coerente, corretti ed efficaci sul piano linguistico;
 - Consolidare le capacità di analisi e sintesi;
 - Potenziare la conoscenza e l'uso delle lingue straniere;
- ✓ Potenziare sinergie tra le componenti scolastiche: docenti, studenti e famiglie.

5 Il Contratto Formativo

LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

La programmazione annuale degli insegnamenti viene prodotta in modo complementare ed organico dal Collegio dei Docenti, dai Dipartimenti, dai Consigli di Classe e dai singoli Docenti. La programmazione esplicita finalità generali, obiettivi specifici sotto forma di competenze da raggiungere, contenuti programmatici, modi e tempi delle verifiche e i criteri di valutazione, oltre alle modalità di sostegno, recupero e potenziamento.

IL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA

La scuola si impegna a:

- ✓ fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell'identità di ciascuno studente;
- ✓ offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;
- ✓ offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;
- ✓ favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti;
- ✓ garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della riservatezza.

Lo studente si impegna a:

- ✓ prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e attrezzature;
- ✓ frequentare regolarmente i corsi, assolvere assiduamente agli impegni di studio e riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti;
- ✓ rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio curriculum, impegnandosi in modo responsabile nell'esecuzione dei compiti richiesti;
- ✓ favorire in modo positivo lo svolgimento dell'attività didattica e formativa, garantendo costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita della classe;
- ✓ accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro comportamenti.

La famiglia si impegna a:

- ✓ valorizzare l'istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative e didattiche, attraverso un atteggiamento di collaborazione con i docenti;
- ✓ rispettare l'istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola;

- ✓ collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi a disposizione dall'istituzione scolastica, informandosi costantemente del percorso didattico – educativo dei propri figli;
- ✓ discutere con i figli di eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari, stimolando una matura riflessione sugli episodi di conflitto e di criticità;
- ✓ discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l'Istituzione scolastica.

LE SCELTE METODOLOGICHE

Il metodo didattico va connesso strettamente alla scelta e alla definizione degli obiettivi che si intende raggiungere e ai contenuti che si debbono veicolare. Tutto ciò chiama in causa e qualifica in modo esclusivo la funzione del docente che esplica un ruolo di guida non solo sul piano del sapere, ma anche su quello più complesso dell'educazione e della formazione. Le finalità che la scuola si propone, infatti, prevedono la formazione di una personalità matura e responsabile, capace di inserirsi armonicamente nella vita sociale e lavorativa.

Poiché ciascun allievo reagisce in maniera diversa agli stimoli dell'ambiente scolastico, non è possibile predeterminare il metodo o definirlo a priori e in modo esclusivo.

L'azione didattica è un intervento molto complesso, finalizzato al raggiungimento di obiettivi trasversali quali:

- l'acquisizione di un sempre maggior grado di autonomia, di fiducia in sé e nelle proprie potenzialità
- la capacità di conoscere e analizzare criticamente la realtà
- la capacità di affrontare problemi scegliendo le giuste soluzioni.

I docenti del nostro Liceo, rendendosi interpreti di una cultura metodologica che ha nell'interazione comunicativa tra alunni e insegnanti, la diversificazione e la sperimentazione delle strategie i propri punti di forza, hanno fatto proprie queste linee guida miranti a promuovere la piena integrazione e il successo formativo di tutti gli allievi, a prescindere dalle loro condizioni di partenza:

- RAPPORTO NON AUTORITARISTICO TRA DOCENTI ED ALLIEVI. Valorizzare e privilegiare il ruolo della comunicazione verbale nel rapporto tra docente e discente, significa anche avere una buona conoscenza dell'interlocutore, dei suoi bisogni e delle sue potenzialità;
- COMUNICAZIONE OPERATIVA FRA I DIVERSI INSEGNANTI;
- INSEGNAMENTO INDIVIDUALIZZATO SIA DI SOSTEGNO SIA DI RECUPERO SIA DI POTENZIAMENTO. Diversificare quanto più possibile gli approcci didattici ed educativi, nel rispetto dei diversi stili cognitivi e dei differenti ritmi di apprendimento, consente di guidare l'allievo nella possibilità di scegliere in modo consapevole i campi di interesse più confacenti alla propria personalità e alle proprie aspirazioni;
- PROCESSO EDUCATIVO ARMONICO, CON CONTENUTI GRADUATI E ADEGUATI ALLA FISIONOMIA DELLA CLASSE. Privilegiare strategie che pongano lo studente al centro del processo di insegnamento – apprendimento, implica una continua sperimentazione e una selezione dei metodi che risultano più adeguati alle esigenze del momento; pertanto la lezione frontale, la lezione dialogata, il problem solving, la problematizzazione dei contenuti, il dibattito, i lavori di gruppo e il confronto tra pari, il cooperative learning, la riflessione comune sugli obiettivi e sui metodi, non vanno scelte in drastica alternativa, ma, opportunamente utilizzate, concorrono al raggiungimento degli obiettivi;
- APPRENDIMENTO MOTIVATO TESO NON SOLO AL SAPERE, MA ANCHE AL "SAPER FARE". In tal modo si permette allo studente di avere consapevolezza della gradualità del proprio percorso intellettuale e culturale, nel quale l'acquisizione di contenuti e capacità operative complesse si traduce nella promozione di atteggiamenti che incidono e permangono più stabilmente nella sua personalità;

- CONSAPEVOLEZZA DEI PROCESSI DIDATTICI, DEGLI OBIETTIVI E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE.

Si privilegeranno in particolare:

- metodi deduttivi legati all'esperienza e ipotetico-deduttivi, che muovono dall'esperienza vissuta dall'alunno e dalle sue concrete possibilità;
- lavoro di ricerca, inteso come raccolta, analisi, confronto, sistemazione dei dati e rielaborazione personale;
- lavoro di gruppo finalizzato alla collaborazione, al confronto e alla problematizzazione;
- attività di laboratorio;
- lavoro individuale per lo sviluppo dell'autonomia e dell'autogestione;
- conversazione e discussione-dibattito per educare all'ascolto e al confronto delle proprie opinioni;
- "stile di incoraggiamento", nel rispetto dell'individuo per favorire la consapevolezza delle proprie possibilità.

IL CURRICOLO DELLE COMPETENZE

La richiesta che la società rivolge alla scuola è quella di corrispondere, per lo specifico della sua missione, ai bisogni crescenti e nuovi che l'attuale fase di sviluppo tecnico-scientifico e di complessità sociale rende evidenti. Ancora una volta ai docenti e a tutto il personale scolastico viene affidato il delicato compito di rinnovare l'insegnamento per garantire percorsi educativi e di apprendimento fondati sui valori forti della nostra tradizione e insieme capaci di cogliere le opportunità che i grandi cambiamenti in atto producono.

Ciascun indirizzo di studio deve garantire, all'interno del piano di studi vigente, dei saperi e delle competenze che assicurino l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio. Perché questo sia possibile, la scuola deve dare fondamentale importanza non solo ai contenuti dei saperi, ma ai metodi, alle modalità relazionali, agli strumenti e agli ambienti di apprendimento, alle possibilità di scelta. Perciò le discipline devono acquistare anche un senso personale per chi apprende e tradursi in competenze verificabili e spendibili. Questo porta a destrutturare e riorganizzare la struttura tradizionale dei saperi secondo criteri ricavabili dai nuclei fondanti (nell'ottica della disciplina) ed alla significatività per l'apprendimento (nell'ottica dell'allievo), selezionando gli elementi essenziali e prioritari, nell'ambito di un curriculum concepito in verticale, dalla scuola materna alla fine della secondaria.

Un curriculum delle competenze deve avere questi attributi:

- a) verticalità: valorizzazione sia degli elementi di continuità che delle discontinuità, la gradualità degli apprendimenti e pertanto la graduazione delle competenze;
- b) coerenza interna: sia per il rapporto fra quota nazionale e quota locale, sia perché tutte le discipline e attività concorrono al raggiungimento delle medesime competenze trasversali;
- c) attenzione alla trasversalità;
- d) flessibilità;
- e) essenzialità: dal punto di vista dei contenuti, nel senso della loro selezione e riorganizzazione attorno ai concetti portanti delle discipline in cui sono organizzati convenzionalmente i saperi;
- f) orientatività: in ciascun ciclo ed eminentemente alla fine della scuola di base – media attuale –, nel biennio superiore, alla fine della secondaria o dell'obbligo formativo;
- g) rivedibilità: in base ai risultati osservati, sia a livello nazionale che locale;

h) verificabilità e certificabilità.

Per competenze trasversali o generali o macrocompetenze s'intendono le competenze comuni a più discipline perché pertengono a più discipline o a tutte, declinandosi diversamente in ciascuna di esse nelle competenze specifiche o settoriali. Propriamente, esse manifestano appieno il loro carattere di trasversalità allorché sono utilizzate anche in contesti esterni alla formazione e all'istruzione. Esse possono essere ricondotte a:

- a) saper comunicare: relazionarsi, confrontarsi con l'altro da sé, transcodificare, elaborare 'testi' (in senso lato) coerenti e coesi anche sul piano delle presupposizioni etc.;
- b) saper selezionare: osservare, percepire, delimitare il campo d'indagine, scegliere i dati pertinenti ecc.;
- c) saper leggere in senso lato: analizzare, inferire, decodificare, interpretare correttamente, ecc.;
- d) saper generalizzare: sintetizzare, astrarre: andare dal particolare al generale, dall'informazione al concetto;
- e) saper strutturare: mettere in relazione e in rete, confrontare, falsificare le ipotesi, strutturare un modello aderente ai dati selezionati e conscio dell'uso sociale dei saperi, rappresentare lo/nello spazio e il/nel tempo, elaborare testi, prodotti etc.

Non solo ogni disciplina deve saper riconoscere ed indicare le proprie specifiche competenze rispetto a questo quadro generale, ma tali macrocompetenze devono essere sviluppate contemporaneamente in ciascuna, secondo gradienti differenziati.

Sulla base di quanto disposto dalla legge di riforma Gelmini 133/2008, il Liceo recepisce la normativa richiamata nel **decreto 27 agosto 2007**, secondo la quale i saperi e le competenze, articolati in conoscenze e abilità con l'indicazione degli assi culturali di riferimento, assicurano l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, al termine del primo biennio di studi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio di istruzione secondaria superiore.

Il Nuovo Obbligo di Istruzione, entrato in vigore dal 1 settembre 2007, e la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 hanno individuato le competenze chiave da acquisire attraverso la messa in atto di adeguate strategie che devono:

- preparare tutti i giovani alla vita adulta;
- fornire un metodo per la prosecuzione del loro processo formativo lungo tutto l'arco della loro esistenza.

Le **competenze chiave** individuate sono:

- comunicazione nella madre lingua;
- comunicazione nelle lingue straniere;
- competenza matematica;
- competenze di base in scienza e tecnologia;
- competenza digitale;
- imparare ad imparare;
- competenze sociali e civiche;
- spirito di iniziativa e di imprenditorialità;
- consapevolezza ed espressione culturale.

Le competenze chiave sono articolate sulla base di **quattro assi culturali** che sono:

• **Asse dei LINGUAGGI**

- Padronanza della lingua italiana;
- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi;
- Utilizzare e produrre testi multimediali;
- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario;

• **Asse MATEMATICO**

- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica;
 - Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni;
 - Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi;
 - Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico;
- **Asse SCIENTIFICO-TECNOLOGICO**
 - Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità;
 - Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alla trasformazione di energia a partire dall'esperienza;
 - Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate;
 - **Asse STORICO-SOCIALE**
 - Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali;
 - Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente;
 - Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.

La competenza digitale è contenuta in modo specifico nell'asse dei Linguaggi ma è comune a tutti gli assi per favorire l'accesso ai saperi rafforzare le potenzialità espressive individuali.

I quattro assi culturali sono quindi il tessuto per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all'acquisizione di competenze-chiave che preparino i giovani alla vita adulta e che costituiscano la base per consolidare e accrescere saperi e competenze in un processo di apprendimento permanente anche ai fini della futura vita lavorativa.

6 L'offerta formativa

Il carattere principale del Liceo è quello di essere una scuola eminentemente formativa sul piano intellettuale, oltre che umano, volta a fornire, più che conoscenze, strumenti culturali e concettuali tali da permettere allo studente di affrontare ogni tipo di studio futuro. Al termine del quinquennio non si acquisisce alcuna professionalità specifica; ciò non toglie che si possa utilizzare il titolo di studio per inserirsi direttamente nel mondo lavorativo, grazie alla preparazione polivalente e concettualmente flessibile che il Liceo fornisce e che oggi è particolarmente richiesta dal mercato del lavoro.

Le lingue, sia quelle antiche che quelle moderne sono studiate non come semplici strumenti di comunicazione ma come mezzi per l'affinamento delle abilità logiche e critiche e come veicolo di valori umani universali, che dal mondo greco-romano sono giunti fino ai nostri giorni, arricchendosi via via dei contributi di altre culture. È parte significativa del curriculum e contribuisce alla formazione armonica della personalità lo studio delle discipline scientifiche, volto a fornire un'adeguata preparazione anche sul piano metodologico, in vista di un approfondimento dei contenuti a livello universitario, il che consente un approccio alle facoltà scientifiche. L'obiettivo di fondo resta dunque l'imparare ad imparare.

IL LICEO CLASSICO

Il Liceo Classico si inserisce nella tradizione culturale europea, le cui radici affondano nella cultura greca e latina, perciò esso attribuisce particolare attenzione alle materie umanistiche, con la loro dimensione scientifica nel linguaggio e nella metodologia. L'indirizzo si caratterizza per l'ampio spazio dato all'educazione letteraria, filosofica e artistica, che viene perseguita attraverso l'insegnamento delle discipline umanistiche antiche e moderne. Lo studio del greco e del latino – che sono alla base delle lingue europee attuali e del lessico specifico della comunità intellettuale e scientifica internazionale – facilita gli studenti di questo indirizzo nell'apprendimento di qualsiasi lingua moderna del gruppo indo-europeo, e nella futura acquisizione dei linguaggi caratteristici delle professioni alle quali prepara l'università. Inoltre, la pratica della traduzione potenzia nei ragazzi le capacità di comprensione e di produzione del linguaggio verbale, orale e scritto, strumento principale dell'espressione della persona, della formulazione del pensiero e della comunicazione a tutti i livelli.

La formazione culturale di tipo classico implica:

- ✓ una cultura generale imperniata prevalentemente sulle discipline umanistiche, finalizzata alla comprensione e interpretazione delle radici culturali del mondo contemporaneo;
- ✓ un approfondimento delle conoscenze delle culture classiche, condotto con rigore critico, finalizzato anche all'assimilazione di un metodo di analisi e di sintesi nella ricerca di soluzioni;
- ✓ una preparazione orientata verso il proseguimento degli studi universitari, senza escludere la possibilità di accesso ai corsi di specializzazione post-secondaria e alla attività produttiva.

Si può accedere a tutte le Facoltà universitarie e alle Accademie militari.

Il prospetto completo del curriculum proposto dal nostro Liceo Classico è il seguente:

Materie	Frazione settimanale e monte ore annuale				
	IV	V	I	II	III
Religione	1 (33)	1(33)	1 (33)	1 (33)	1 (33)
Italiano	4 (132)	5 (165)	4 (132)	4 (132)	4 (132)
Latino	5 (165)	5 (165)	4 (132)	4 (132)	4 (132)
Greco	4 (132)	4 (132)	3 (99)	3 (99)	3 (99)
Lingua straniera	3 (99)	4 (132)			
Geografia	3 (99)	2 (66)			
Storia		2 (66)	3 (99)	3 (99)	3 (99)
Filosofia			3 (99)	3 (99)	3 (99)
Scienze	2 (66)		4 (132)	3 (99)	2 (66)
Matematica	3 (99)	2 (66)	3 (99)	2 (66)	2 (66)
Fisica				2 (66)	3 (99)
Storia dell'Arte			1 (33)	1 (33)	2 (66)
Educazione Fisica	2 (66)	2 (66)	2 (66)	2 (66)	2 (66)
Totale ore settimanali	27	27	28	28	29

Proseguimento della lingua straniera negli anni del triennio liceale classico

Questa innovazione prevede il proseguimento dello studio della lingua straniera (inglese) nel triennio. È finalizzata ad ovviare ad una carenza del Liceo Classico, che, nel corso tradizionale, conclude lo studio della lingua straniera con la fine del biennio. L'estensione dello studio della lingua al triennio permette di potenziare le caratteristiche formative del Liceo Classico.

IL LICEO SCIENTIFICO

Il Liceo Scientifico unisce ad una impostazione tradizionale, che fornisce una solida preparazione culturale di alto contenuto formativo, una dimensione innovativa che mira allo sviluppo dello studente anche in termini di maggiore spendibilità nel mondo del lavoro e universitario. Gli obiettivi generali di questo corso di studi costituiscono una sintesi organica delle due culture, quella scientifica (con la sua dimensione umanistica nella storicizzazione e nella riflessione delle problematiche universali) e quella umanistica (con la sua dimensione scientifica nel linguaggio e nella metodologia). Esse implicano pertanto:

- ✓ un'ampia cultura generale imperniata prevalentemente sulle discipline scientifiche, e finalizzata alla interpretazione dei fenomeni naturali, umani e artificiali, attraverso l'utilizzo di tecniche e di linguaggi scientifici;
- ✓ un approfondimento delle conoscenze della matematica e delle scienze sperimentali con il loro metodo di osservazione e di analisi.

- ✓ una preparazione orientata verso il proseguimento degli studi universitari, senza escludere la possibilità di accesso ai corsi di specializzazione post-secondaria e alla attività produttiva.

Si può accedere a tutte le Facoltà universitarie e alle Accademie militari.

Il prospetto completo del curriculum proposto dal nostro Liceo Scientifico è il seguente:

Materie	Frazione settimanale e monte ore annuale				
	1	2	3	4	5
Religione	1 (33)	1(33)	1 (33)	1 (33)	1 (33)
Italiano	4 (132)	4(132)	4 (132)	3 (99)	4 (132)
Latino	3 (99)	5 (165)	4 (132)	4(132)	3 (99)
Lingua straniera	3 (99)	4 (132)	3 (99)	3 (99)	4 (132)
Geografia	3 (99)				
Storia		2 (66)	2 (66)	2 (66)	3 (99)
Filosofia			2 (66)	3 (99)	3 (99)
Scienze		2 (66)	3(99)	3 (99)	2 (66)
Matematica	5 (165)	4 (132)	3 (99)	3 (99)	3 (99)
Fisica	2 (66)		2 (66)	3 (99)	3 (99)
Disegno e Storia dell'Arte	2 (66)	3(99)	2 (66)	2 (66)	2 (66)
Educazione Fisica	2 (66)	2 (66)	2 (66)	2 (66)	2 (66)
Totale ore settimanali	25	27	28	29	30

Il Collegio dei Docenti ha optato per una suddivisione dell'anno scolastico in quadrimestri.

A partire dalla prima classe dell'a.s. 2010-2011, è stata avviata la Riforma della Secondaria Superiore che ha ricevuto il via libera definitivo da parte del Consiglio dei Ministri il 04.02.2010. Si tratta di un riordino di tutti i percorsi di studio che prevede, a regime, la riduzione del numero delle ore di lezione in tutti gli indirizzi.

PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO CLASSICO

	1° biennio		2° biennio		5° anno
	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale					
Lingua e letteratura italiana	132	132	132	132	132
Lingua e cultura latina	165	165	132	132	132
Lingua e cultura greca	132	132	99	99	99
Lingua e cultura straniera	99	99	99	99	99
Storia			99	99	99
Storia e Geografia	99	99			
Filosofia			99	99	99
Matematica *	99	99	66	66	66
Fisica			66	66	66
Scienze naturali **	66	66	66	66	66
Storia dell'arte			66	66	66
Scienze motorie e sportive	66	66	66	66	66
Religione cattolica o Attività alternative	33	33	33	33	33
Totale ore	891	891	1023	1023	1023

* Con Informatica al primo biennio

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

N.B. E' previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.

PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO

	1° biennio		2° biennio		5° anno
	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale					

Lingua e letteratura italiana	132	132	132	132	132
Lingua e cultura latina	99	99	99	99	99
Lingua e cultura straniera	99	99	99	99	99
Storia e Geografia	99	99			
Storia			66	66	66
Filosofia			99	99	99
Matematica *	165	165	132	132	132
Fisica	66	66	99	99	99
Scienze naturali **	66	66	99	99	99
Disegno e storia dell'arte	66	66	66	66	66
Scienze motorie e sportive	66	66	66	66	66
Religione cattolica o Attività alternative	33	33	33	33	33
Totale ore	891	891	990	990	990

* Con Informatica al primo biennio

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

N.B. E' previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.

7 L'integrazione degli alunni diversamente abili

Il Liceo Euclide opera con particolare attenzione per l'integrazione degli alunni disabili, favorendo la socializzazione, l'acquisizione di autonomia rispetto alla gestione di sé e il miglioramento nella sfera cognitiva secondo le possibilità di ciascuno. Nella scuola non esistono barriere architettoniche e i portatori di handicap possono accedere a tutti gli ambienti utilizzandone le strutture.

Nell'anno scolastico 2010-2011 operano nella nostra scuola due insegnanti di sostegno, uno dei quali è coadiuvato da un assistente educatore. L'organismo interno che orienta gli interventi individualizzati e supporta il lavoro del Consiglio di Classe è la Commissione Handicap, ma tutti i docenti, i servizi e le istituzioni territoriali sono coinvolti nell'attività di rilevamento dei bisogni specifici e di ricerca di proposte metodologiche e didattiche adeguate.

Finalità

L'Istituto persegue le finalità sottoelencate:

- ✓ Realizzare interventi atti a superare particolari situazioni di difficoltà determinate da disabilità;
- ✓ Favorire l'integrazione, in coerenza con la normativa vigente e nel rispetto dei fondamentali diritti costituzionali di tutti i cittadini, con particolare riferimento al diritto all'educazione e all'istruzione.
- ✓ Soddisfare al meglio le esigenze differenziate, con particolare attenzione al servizio scolastico, per favorire il diritto di crescere con i pari ed esprimere al meglio le proprie potenzialità.

OBIETTIVI FORMATIVI

L'azione formativa è coerente con quella dell'Istituto e si qualifica negli interventi di didattica orientativa e curricolare, che si caratterizzano per l'attenzione particolare all'autonomia, alla comunicazione, all'area cognitiva e a quella affettivo - relazionale, ambiti relativamente ai quali lo studente viene guidato a sviluppare una propria motivazione.

PROGETTO DIDATTICO

Per i ragazzi che non possono seguire le stesse attività dei compagni si definisce una programmazione educativa individualizzata (PEI) basata sull'analisi del profilo dinamico funzionale dell'alunno (PDF). Tale programmazione rielabora quella specifica delle singole discipline previste nei corsi attivati dell'istituto, dopo un'attenta riconsiderazione dell'alunno sotto gli aspetti neuropsicologico e cognitivo.

COMMISSIONE HANDICAP

La Commissione H del nostro Istituto è composta da:

- ✓ Il Dirigente scolastico o suo delegato;
- ✓ un docente della classe dell'alunno portatore di handicap: la Prof.^{ssa} Elisabetta Arca;
- ✓ un docente curricolare: la Prof.^{ssa} Rita De Montis;
- ✓ Le insegnanti di sostegno: la Prof.^{ssa} Graziella Serra e la Prof.^{ssa} Rita Curreli;

Gli obiettivi della Commissione sono così riassunti:

- ✓ Creare condizioni favorevoli all'inserimento dell'alunno diversamente abile;
- ✓ Orientare gli interventi individualizzati;
- ✓ Creare una rete di informazioni e di sensibilizzazione.

Le funzioni sono:

- ✓ Individuare spazi e sussidi utili per svolgere le attività didattiche in modo proficuo, proponendo l'acquisto di materiale didattico o tecnologico necessario;
- ✓ Coordinare i progetti didattici elaborati dal Consiglio di Classe e verificarne l'attuazione.

L'autovalutazione avviene tramite:

- ✓ relazione annuale sulle attività svolte, da sottoporre al Collegio Docenti e al Consiglio di Istituto per segnalare iniziative da proseguire e/o da proporre.

IL GRUPPO LAVORO HANDICAP D'ISTITUTO

Nel nostro Istituto, conformemente all'art. 15 comma 2 della legge 104/1992, è stato costituito il Gruppo di Lavoro sull'Handicap (GLH). Il GLH dell'Istituto è composto da:

- il Dirigente scolastico, Prof. Giorgio Sanna, che lo presiede;
- le referenti GLH, Prof.^{ssa} Graziella Serra e Prof.^{ssa} Rita Curreli;
- i docenti coordinatori delle classi in cui sono inseriti gli alunni in situazione di handicap, Prof.^{ssa} Elisabetta Arca e Prof.^{ssa} Rita Curreli;
- gli insegnanti di sostegno operanti nell'Istituto, Prof.^{ssa} Rita Curreli e Prof.^{ssa} Graziella Serra;
- un rappresentante dei genitori degli alunni in situazione di handicap;
- uno o più rappresentanti degli operatori sanitari coinvolti nei progetti formativi degli alunni in situazione di handicap.

Competenze del GLH

Il GLH si occupa collegialmente di:

- gestire e coordinare l'attività relativa agli alunni in situazione di handicap;
- formulare proposte al Dirigente scolastico sul calendario delle attività del GLH e dei Consigli di classe che concernono gli alunni in situazione di handicap;
- seguire l'attività dei Consigli di classe e degli insegnanti di sostegno, verificando che siano seguite le procedure corrette e che sia sempre perseguito il massimo vantaggio per lo sviluppo formativo degli alunni nel rispetto della normativa;
- definire i caratteri generali per la redazione del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e del Piano educativo individualizzato (PEI) ed approvare la documentazione relativa ai singoli alunni approntata dai Consigli di classe;
- preparare la modulistica necessaria;
- formulare proposte su questioni di carattere organizzativo attinenti alunni in situazioni di handicap;
- proporre l'acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinato agli alunni in situazione di handicap ai docenti che se ne occupano.

8 L'offerta formativa complementare e integrativa

Ad integrazione del curricolo e ai fini del raggiungimento delle finalità più sopra enunciate, si sono attivate le seguenti attività aggiuntive:

Attività culturali	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Viaggi d'istruzione in città italiane ed estere ✓ Scambi culturali con scuole estere ✓ Visite guidate a mostre e iniziative artistico-storiche e scientifiche ✓ Partecipazione a spettacoli teatrali e cinematografici ✓ Partecipazione a conferenze in campo umanistico e scientifico
Educazione alla Salute	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Interventi di esperti e sensibilizzazione sulle seguenti tematiche: <ul style="list-style-type: none"> • prevenzione delle dipendenze (alcolismo, tabagismo, droghe); • educazione alla salute, all'alimentazione, all'ambiente.
Attività competitive	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Partecipazione a concorsi ✓ Gare matematiche ✓ Gare sportive ✓ <i>Certamina</i>
Certificazioni Europee	<p>La scuola è sede di esame del Trinity College London ed è pertanto possibile prenotare e sostenere esami di certificazione della competenza in lingua inglese all'interno dell'istituto.</p> <p>Gli studenti hanno sostenuto gli esami per le certificazioni internazionali a conclusione delle lezioni di Sardegna Speaks English.</p>

PROGETTI EDUCATIVI, DIDATTICI E CULTURALI

L'istituto, compatibilmente con le risorse economiche, organizza progetti educativi didattici e culturali idonei ad ampliare l'offerta formativa curricolare.

Progetto	AD AUSCHWITZ C'ERA LA NEVE
Finanziamento	Fondazione Banco di Sardegna Fondo di Istituto
Descrizione	Il progetto prevede un lavoro di analisi e approfondimento sulla <i>Shoah</i> , il viaggio e la visita dei campi di internamento e sterminio, la documentazione dell'esperienza attraverso la realizzazione di un lavoro multimediale, allo scopo di consentire agli allievi un approccio alla Storia intesa come disciplina attraverso la cui conoscenza passa non solo la fondata comprensione delle dinamiche del presente, ma anche e soprattutto l'impostazione di una seria cultura della pace, attenta a non ripetere gli errori del passato.
Finalità	<ul style="list-style-type: none">● Sostanziare lo studio della Storia di riferimenti concreti e sviluppare un approccio al dato storico non solo di natura libresco, ma visualizzare, verificare quanto precedentemente appreso o in corso di apprendimento;● Coinvolgere gli alunni nella raccolta di dati e notizie da fonti diverse, spingendoli a porsi come interlocutori attenti e propositivi perché lo studio non si riduca a mera ricezione dei dati storici, ma ne avvii la problematizzazione attenta e consapevole, al fine di saper riconoscere il riproporsi di specifiche dinamiche storiche;● Misurarsi con tematiche storiografiche molto attuali e di affrontare anche una riflessione sul significato del revisionismo storico;● Sapersi documentare, comprendere, con un coinvolgimento diretto, le risorse del patrimonio artistico-culturale e stimolare curiosità, senso della responsabilità, disponibilità a impegnarsi in approfondimenti;● Creare condizioni per cui diverse attività interagiscano reciprocamente a tutto vantaggio dell'apprendimento e dello sviluppo del senso critico del discente.
REFERENTI	Prof. ^{ssa} Simona Cannas Prof. Pietro Cara
Docenti esperti	Prof. Angelo Scintu Prof.ssa Simona Cannas Prof. Simone Mereu

Progetto	CINEMA E STORIA
Finanziamento	Regione Autonoma della Sardegna

Descrizione	Il progetto, rivolto ai docenti, agli studenti e al territorio, è stato predisposto da una rete di Istituti della Provincia di Cagliari, di cui il nostro Liceo è capofila. In occasione del 150 ^{mo} anniversario dell'Unità d'Italia, il progetto prevede la presentazione di una serie di conferenze e lungometraggi riguardanti i diversi aspetti storico-sociali-culturali del Risorgimento italiano. È prevista anche la realizzazione di un cortometraggio sulla questione meridionale da parte degli studenti coinvolti.
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sensibilizzare alle problematiche storiche dell'Unità d'Italia; ✓ Promuovere la cultura cinematografica e l'educazione all'immagine; ✓ Proporre la visione di un film non solo come momento di pura evasione, ma anche come occasione di confronto con tematiche di interesse storico-sociale-culturale; ✓ Al termine del percorso si prevede una crescita della sensibilità riguardo ai temi proposti e l'acquisizione della consapevolezza del cinema come arte e come medium culturale.
Referente	Prof.ssa Elisabetta Arca
Coordinatore	Prof. Giorgio Sanna

Progetto	COMENIUS
TIPOLOGIA	Progetto multilaterale
Finanziamento	Unione Europea
Descrizione	Progetto di partenariato scolastico che prevede visite degli allievi alle scuole partner, durante le quali gli studenti trascorrono un periodo all'estero, partecipano alle attività in classe e hanno l'opportunità di esercitare la lingua del partner attraverso le attività di cooperazione transnazionale che si svolgono intorno ad un tema di interesse comune.
Finalità	<p>Finalità dei partenariati scolastici Comenius è incrementare la dimensione europea dei processi educativi promuovendo attività di cooperazione tra istituti scolastici in Europa. I progetti che scaturiscono dalla cooperazione danno ad allievi e insegnanti, provenienti da diversi paesi, la possibilità di lavorare insieme su uno o più argomenti di comune interesse nell'ambito della normale attività scolastica.</p> <p>I partenariati scolastici Comenius aiutano alunni e insegnanti non solo ad acquisire e migliorare le proprie competenze dell'argomento o della disciplina su cui si basa il progetto, ma anche ad accrescere la propria capacità di lavorare in gruppo, di relazionarsi con gli altri, di programmare, di intraprendere attività in collaborazione, oltre che di utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.</p> <p>Inoltre la partecipazione ad un partenariato migliora negli alunni e negli insegnanti le capacità di comunicare in altre lingue, ne accresce la motivazione all'apprendimento e consente agli insegnanti di confrontarsi metodologicamente con colleghi di altre nazioni.</p>

Progetto	CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI PIRANDELLIANI
Finanziamento	Fondo di Istituto
Descrizione	<p>Il Liceo Euclide partecipa al 47° Convegno di studi pirandelliani che si tiene ad Agrigento dal 6 all'8 dicembre 2010 e ha come tema "Quel che il teatro deve a Pirandello". Alcuni allievi delle classi seconde e terze del Classico prendono parte al concorso con un lavoro (laboratorio di lettura/scrittura; tesina).</p> <p>Il Liceo parteciperà al 48° Convegno di studi pirandelliani che si terrà nel dicembre 2011 e avrà come tema: "Quel che il cinema deve a Pirandello".</p>
Referenti	<p>Prof.^{ssa} Valeria Caschili</p> <p>Prof.^{ssa} Simonetta Partolino</p>

Progetto	CREATIVITÀ DEL FARE, CREATIVITÀ DEL RAGIONARE
Finanziamento	MIUR. Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna
Descrizione	<p>Nell'ambito della lotta alla dispersione nelle aree a rischio, l'USR ha finanziato solo parzialmente il progetto presentato dal Liceo. Delle quattro azioni previste è stato pertanto possibile attivare solo le due seguenti:</p> <p>Musica. Il progetto è rivolto ad allievi selezionati sulla base della motivazione e dell'interesse verso la costituzione di un coro del liceo. Si tenderà a produrre la conoscenza delle tipologie di pratiche di creazione musicale; conoscenze relative alla teoria musicale e alla storia del canto; informazione sulle tecniche utilizzate nei diversi generi musicali, con riguardo ai ritmi e all'esecuzione in gruppo; capacità di interpretazione del testo musicale; apprendimento delle basi della vocalizzazione e della capacità di utilizzare la voce come strumento musicale; modalità di esecuzione e riferimenti stilistici. Alla fine del corso gli allievi avranno sviluppato creatività e fantasia, originalità di espressione e avranno potenziato le loro capacità relazionali, comunicative ed organizzative spendibili in un qualsiasi contesto.</p> <p>Scrittura creativa. Laboratorio finalizzato alla produzione da parte degli studenti della scuola di testi originali che saranno destinati alla pubblicazione nel giornalino scolastico.</p>
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Integrare gli alunni a rischi <i>drop out</i> in un ambiente di apprendimento inclusivo ✓ Coinvolgere gli alunni sugli obiettivi di crescita linguistica e culturale attraverso una didattica laboratoriale ✓ Motivare verso una prospettiva meno stereotipata della cultura a scuola ✓ Stimolare la creatività studentesca superando i luoghi comuni e le acquisizioni passivamente assimilate.
Referente	Prof. Giorgio Sanna

Progetto	etwinning
Tipologia	Progetto bilaterale

Descrizione	Nel progetto sono coinvolte alcune classi dell'Istituto che lavorano su una tematica comune con altre scuole europee; l'obiettivo è quello di mettere in contatto gli studenti con la realtà e la cultura europea e aiutarli a superare l'isolamento che ci caratterizza rendendoli consapevoli del loro essere cittadini europei. Il progetto getta anche le basi per la realizzazione di scambi che prevedono ospitalità reciproca e che permettono di concretizzare in maniera diretta lo scambio di lavoro ed esperienze già avviato.
Finalità	<ul style="list-style-type: none"> • favorire il lavoro di gruppo e la cooperazione internazionale; • promuovere la dimensione europea e sviluppare il dialogo interculturale; • approfondire l'utilizzo delle tecnologie multimediali; • approfondire e praticare l'uso della lingua inglese.
Referente	Prof. ^{ssa} Rita Gentili

Progetto	FESTIVAL TUTTESTORIE DI LETTERATURA PER RAGAZZI
Tipologia	Progetto linguistico
Finanziamento	Fondo d'Istituto
Descrizione	Partecipazione di alcuni studenti del nostro Liceo al Festival <i>Tuttestorie</i> , quattro giorni di incontri , seminari, presentazioni di libri e spettacoli a cura della Cooperativa <i>Tuttestorie</i> , con la collaborazione delle bibliotecarie del Centro Regionale Documentazione Biblioteche per Ragazzi della Provincia di Cagliari, della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Cagliari. Il festival, giunto alla sua quinta edizione, si svolge a Cagliari nel mese di ottobre.
Finalità	<ul style="list-style-type: none"> • Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura; • Fornire le competenze necessarie per realizzare un rapporto costruttivo con il libro; • Favorire una circolarità fra libro, mondo e costruzione della persona; • Educare all'ascolto e alla comunicazione con gli altri; • Favorire gli scambi di idee fra lettori di età, lingua e cultura diverse.
Referenti	Prof. ^{ssa} Valeria Caschili Prof. ^{ssa} Deborah Angius

Progetto	GIORNATE PIRANDELLIANE IN PERIFERIA
Descrizione	L'attività prevede due giornate (22-23 marzo) di incontro di alcuni docenti e allievi del Liceo con il prof. Enzo Lauretta, presidente del Centro Nazionale di Studi Pirandelliani. Il tema dell'incontro verterà sull'analisi de "Il fu Mattia Pascal" e sulle riduzioni cinematografiche del romanzo. È prevista la partecipazione di esperti e la produzione da parte degli allievi partecipanti di un elaborato scritto sulle tematiche affrontate.

Progetto	IL PIÙ VELOCE DI CAGLIARI
Finanziamento	Fidal; Coni

Descrizione	Partendo dalle selezioni in classe, tutti gli studenti vengono testati sulle corse di velocità, partecipando poi ai quarti di finale, semifinali e finali contro gli alunni selezionati con le stesse modalità in tutti gli Istituti Superiori di Cagliari. Una innovativa modalità organizzativa, partecipativa e al contempo agonistica in ambito provinciale, consente di dare rilievo e visibilità ai giovani e agli istituti partecipanti, in funzione del riconoscimento del loro impegno e del loro talento.
Finalità	Favorire l'avviamento alla pratica della disciplina base dell'Atletica Leggera: la velocità. Il progetto ha inoltre la finalità di valorizzare le sinergie collaborative tra Enti che, pur a diverso titolo, si occupano della formazione dei giovani. In tale ottica lo stretto rapporto collaborativo tra l'istituto scolastico organizzante, il Liceo Euclide, il Coni Provinciale di Cagliari e la Federazione Italiana di Atletica leggera, assume un elevato valore istituzionale rendendo fruibili le competenze che ciascun Ente è in grado di offrire.
Referente	Prof. ^{ssa} Rita De Montis

Progetto	INCONTRI CON L'AUTORE
Descrizione	L'attività prevede l'incontro (24 marzo) di alcune classi del Liceo con Francesco Abate autore, con Saverio Mastrofranco (alias Valerio Mastrandrea), del romanzo "Chiedo scusa".

Progetto	INSEGNAMENTO ALTERNATIVO ALLA RELIGIONE CATTOLICA
Finanziamento	MIUR
Descrizione	Gli alunni non avvalentisi dell'insegnamento della Religione cattolica hanno il diritto di scegliere tra quattro opzioni: 1) attività didattiche e formative (le cosiddette "attività alternative"); 2) studio individuale; in tal caso la scuola deve individuare locali idonei ed assicurare adeguata assistenza; 3) "nessuna attività"; la scuola è comunque tenuta a garantire la sicurezza e la vigilanza anche "senza assistenza di personale docente". 4) non essere presente a scuola: chi non ha scelto l'IRC non ha alcun obbligo, e quindi non è tenuto ad essere presente a scuola durante l'ora di IRC nella sua classe se questa è prevista alla prima o all'ultima ora di lezione.

Progetto	LETTURE DANTESCHE
Finanziamento	Provincia di Cagliari – Scuole meritevoli

Descrizione	Il progetto, rivolto agli alunni delle prime classico, prevede l'approfondimento tematico di un canto dell' <i>Inferno</i> , il quinto. La proposta è finalizzata ad una produzione comunicativa attraverso una conferenza-rappresentazione, rivolta ad un pubblico costituito da studenti della scuola, ma anche aperta anche ad un pubblico esterno. Costituiranno parte significativa dell'incontro la lettura e la recitazione di passi dell'opera, dei risultati delle ricerche tematiche che gli studenti effettueranno sotto la guida del docente, i commenti, l'esegesi testuale e la rassegna delle interpretazioni critiche. L'approfondimento dell'opera di Dante avverrà anche attraverso la ricerca di alcune opere d'arte, soprattutto figurative, di autori che in forme originali hanno interpretato gli episodi in oggetto per riscoprire le suggestioni testuali originali che hanno favorito le soluzioni esaminate. Agli allievi sarà lasciato ampio spazio nella scelta, nell'elaborazione e nell'esecuzione dei brani musicali che accompagneranno la rappresentazione. Il prodotto finale prevede l'elaborazione di un testo teatrale che verrà messo in scena dagli studenti.
Finalità	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Stimolare il piacere della lettura preparando un lettore dotato delle abilità per decodificare il messaggio ✓ Collocare l'opera nel contesto storico culturale e letterario. ✓ Applicare analisi tematiche, stilistiche e narratologiche ✓ Distinguere "comprensione" e "interpretazione" ✓ Acquisire elementi semplici di dizione e di drammatizzazione di un testo ✓ Saper formulare un giudizio motivato ✓ Utilizzare il mezzo informatico applicato alla ricerca e all'analisi specifica dell'autore e dell'opera
Referente	Prof. ^{ssa} Ornella Valentini

Progetto	MEETING EUCLIDE
Descrizione	Il Liceo Euclide, con la collaborazione della FIDAL di Cagliari e del Comitato Provinciale del Coni, organizza una manifestazione di Atletica Leggera aperta agli Istituti Superiori di Cagliari che sono invitati a parteciparvi con una loro rappresentativa maschile e femminile formata da tre alunni per ogni gara del programma.
Finalità	Favorire l'avviamento alla pratica sportiva e alla sperimentazione dello sport agonistico, sia in veste di atleti che di giudici di gara e cronometristi.
Referente	Prof. ^{ssa} Rita De Montis

Progetto	OLIMPIADI DI MATEMATICA
Finanziamento	Fondo di Istituto

Descrizione	<p>L'istituto propone ai ragazzi del Liceo scientifico la partecipazione alle Olimpiadi di Matematica, una gara di soluzione di problemi matematici elementari rivolta ai ragazzi delle scuole superiori di tutto il mondo. In Italia, la manifestazione è curata dall'Unione Matematica Italiana, in collaborazione con la Scuola Normale Superiore di Pisa. Le Olimpiadi della Matematica si svolgono regolarmente in Italia dal 1983, e sono quindi la più antica e seguita gara di Matematica a livello nazionale.</p> <p>La prima fase si svolge in istituto chiamata Giochi di Archimede: suddivisa in gara del Biennio e gara del Triennio, costituite solitamente da 20 e 25 problemi a risposta multipla, rispettivamente. Questa fase permette eventualmente di accedere alle fasi successive: provinciale, nazionale, internazionale.</p> <p>La prima fase avviene nelle aule dell'Istituto, le fasi successive avvengono in sedi definite dall'UMI.</p>
Finalità	Le Olimpiadi della Matematica hanno come scopo principale di avvicinare i ragazzi delle scuole superiori al mondo della Matematica vera e di diffondere il gusto per la Matematica semplice ed elementare ma intellettualmente stimolante: la Matematica che viene fatta alle Olimpiadi spesso è molto simile a quella che studiano gli studenti universitari ed i matematici professionisti.
Referente	Prof. Marco Pani
Docenti esperti	Prof. Marco Pani; Prof. ^{ssa} Maria Maddalena Alimonda.

Progetto	OLIMPIADI DI SCIENZE
Finanziamento	Fondo di Istituto
Descrizione	<p>L'istituto propone ai ragazzi del Liceo scientifico la partecipazione alle Olimpiadi di Scienze, una gara di soluzione di problemi di Scienze e Biologia, rivolta ai ragazzi delle scuole superiori di tutto il mondo. In Italia, la manifestazione è curata dall'Associazione Italiana Scienze Naturali (ANISN). Le Olimpiadi di Scienze, giunte alla nona edizione, perseguono i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fornire agli studenti un'opportunità per verificare le loro inclinazioni e attitudini per lo studio e la comprensione dei fenomeni e dei processi naturali; • realizzare un confronto tra le realtà scolastiche delle diverse regioni italiane; • individuare nella pratica un curriculum di riferimento per le scienze naturali, sostanzialmente condiviso dalla variegata realtà delle scuole superiori italiane; • confrontare l'insegnamento delle scienze naturali impartito nella scuola italiana con l'insegnamento impartito in altre nazioni, in particolare quelle europee; • avviare, alla luce del confronto effettuato con realtà scolastiche estere, una riflessione sugli eventuali aggiustamenti da apportare al curriculum di riferimento.
Referente	Prof. Ernesto Porceddu

Progetto	PATENTINO_
----------	-------------------

Finanziamento	Ministero della Pubblica Istruzione
Descrizione	<p>Il progetto gestisce e organizza i corsi fino al conseguimento dell' idoneità alla guida del ciclomotore come previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 156 che stabilisce l'obbligatorietà per chi, minorenni, voglia mettersi alla guida di un ciclomotore del possesso del certificato di idoneità alla guida dalla data del 1 luglio 2004.</p> <p>La frequenza dei corsi è completamente gratuita ed è riservata ai giovani dai 14 anni fino alla maggiore età. Potranno tuttavia essere ammessi ai corsi anche i tredicenni che compiranno i 14 anni entro la fine dell'anno scolastico in corso. I costi a carico della famiglia sono le imposte dovute al Ministero dei trasporti per l'esame. Verrà reso disponibile del materiale informatico ed eventualmente consigliato un libro di testo per la preparazione del corso.</p> <p>Al termine del corso, i candidati risultati idonei potranno conseguire il certificato di abilitazione alla guida del ciclomotore, previo il superamento di una prova finale, un esame teorico che consiste in un questionario.</p> <p>Le lezioni dei corsi saranno tenute dal docente responsabile del progetto che rivestirà anche le funzioni di tutor per gli studenti partecipanti e provvederà alla certificazione delle presenze. Le lezioni di Educazione alla convivenza civile saranno tenute da un docente di Lettere e da un docente di Scienze.</p>
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none"> • Comprendere il concetto di educazione stradale e sensibilizzare gli studenti sui rischi della circolazione stradale; • Acquisire un comportamento corretto, responsabile e solidale nei confronti degli altri utenti della strada e rendersi più consapevoli dei propri comportamenti; • Favorire la conoscenza della legislazione e della normativa stradale; • Imparare a valutare in modo obiettivo le proprie capacità e i propri limiti; • Conoscere i fattori di inquinamento legati al traffico veicolare; • Conoscere le conseguenze morali e legali relative all'omissione di soccorso; • Conoscere le situazioni fisiche e psicologiche che possono interagire con la guida.
Tempi	L'attività verrà svolta durante il corso dell'anno scolastico in orario extracurricolare per un totale di 20 ore complessive per corso.
Referente	Prof. Antonio Marras

Progetto	<i>PIANO LAUREE SCIENTIFICHE</i>
Finanziamento	Fondo di Istituto

Descrizione	<p>Il Progetto Lauree Scientifiche (PLS) è nato nel 2004 con la motivazione iniziale di incrementare il numero di iscritti ai corsi di laurea in Chimica, Fisica, Matematica e Scienza dei materiali e si concentra su tre obiettivi principali:</p> <p>1) migliorare la conoscenza e la percezione delle discipline scientifiche nella Scuola secondaria di secondo grado, offrendo agli studenti degli ultimi tre anni la possibilità di partecipare ad attività di laboratorio curricolari ed extra curricolari stimolanti e coinvolgenti;</p> <p>2) avviare un processo di crescita professionale dei docenti di materie scientifiche in servizio nella Scuola secondaria a partire dal lavoro congiunto tra Scuola e Università per la progettazione, realizzazione, documentazione e valutazione dei laboratori sopra indicati;</p> <p>3) favorire l'allineamento e l'ottimizzazione dei percorsi formativi dalla Scuola all'Università e nell'Università per il mondo del lavoro, potenziando ed incentivando attività di <i>stages</i> e tirocinio presso Università, Enti di ricerca pubblici e privati, Imprese impegnate in ricerca e Sviluppo.</p>
Referente	Prof. Ernesto Porceddu

Progetto	PROSECUZIONE DELLA LINGUA INGLESE NEL TRIENNIO DEL CLASSICO
Tipologia	Progetto linguistico
Finanziamento	Fondo d'Istituto
Descrizione	Nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, il nostro Liceo Classico, in anticipo su quanto previsto dalla riforma Gelmini, offre l'apprendimento per tutto il corso di studi della Lingua Inglese. Venendo incontro ad un'esigenza irrinunciabile della società contemporanea, questa innovazione prevede il proseguimento dello studio della lingua straniera nel triennio.
Finalità	L'attività è finalizzata ad ovviare ad una carenza del Liceo Classico, che, nel corso tradizionale, conclude lo studio della lingua straniera con la fine del biennio. L'estensione dello studio della lingua al triennio permette di potenziare le caratteristiche formative del Liceo Classico.

Progetto	SALVAGENTE
Finanziamento	Autofinanziato dagli studenti
Descrizione	Il progetto SALVAGENTE avvia gli alunni all'insegnamento/perfezionamento del nuoto con l'obiettivo di concorrere allo sviluppo ed al mantenimento dell'equilibrio psicofisico e migliorare la vita di relazione; inoltre la conoscenza delle tecniche di nuoto e salvamento, delle nozioni di primo soccorso e delle tecniche di rianimazione, rappresenta una risorsa sociale relativa alla sicurezza della balneazione.
Obiettivi	La conoscenza delle tecniche di nuoto e salvamento, delle tecniche di trasporto del pericolante, delle nozioni di primo soccorso e delle tecniche di rianimazione rappresentano una risorsa sociale relativa alla sicurezza della balneazione, nelle acque libere ed in impianti natatori sportivi e turistici, sempre più presenti sul territorio.
Referente	Prof. ^{ssa} Rita De Montis

Progetto	L.R. 4/2006, art. 16, c.1 (Delib. 48/29 del 21 novembre 2006)	SARDEGNA SPEAKS ENGLISH
Finanziamento	Regione Autonoma della Sardegna.	
Descrizione	<p>"Sardegna Speaks English" è un programma di alfabetizzazione rivolto a tutta la popolazione della Sardegna, per imparare e migliorare la conoscenza della lingua inglese, strategicamente importante quale veicolo di comunicazione internazionale.</p> <p>I corsi gratuiti, aperti al territorio e finalizzati alla diffusione capillare della conoscenza dell'inglese, generale e specialistico, hanno avuto un alto numero di iscritti, nella nostra scuola, che ha consentito l'attivazione di vari corsi di diverso livello.</p>	
Finalità	<ul style="list-style-type: none"> • Portare i livelli di istruzione, formazione e competenza della popolazione sarda a livello degli altri Paesi europei; • offrire ai sardi un ulteriore strumento di inserimento nel lavoro, di formazione personale e professionale e di comunicazione nella lingua straniera più diffusa al mondo; • utilizzare più agevolmente le reti telematiche; • sostenere l'inclusione sociale. 	

Progetto	SCUOLE MERITEVOLI	
Finanziamento	Provincia di Cagliari	
Descrizione	<p>Nell'ambito della lotta alla dispersione nelle aree a rischio, la Provincia ha finanziato solo parzialmente il progetto presentato dal Liceo. Delle quattro azioni previste è stato pertanto possibile attivare solo le due seguenti:</p> <p>Scrittura creativa. Il laboratorio prevede la realizzazione di un giornale scolastico curato dagli studenti del Liceo.</p> <p>Teatro. Progetto "Letture dantesche" per cui si veda apposita scheda.</p>	
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Coinvolgere gli alunni sugli obiettivi di crescita linguistica e culturale attraverso una didattica laboratoriale ✓ Motivare verso una prospettiva meno stereotipata della cultura a scuola ✓ Stimolare la creatività studentesca superando i luoghi comuni e le acquisizioni passivamente assimilate. 	
Referente	Prof. Giorgio Sanna	

Progetto	SPORTIVAMENTE	
Finanziamento	Ministero della Pubblica Istruzione	

Descrizione	Il progetto, nell'ottica di educare attraverso lo sport al rispetto delle regole e al rispetto dell'altro, nonché di stimolare nei ragazzi il senso di appartenenza a un'istituzione scolastica nella quale riconoscersi e fare gruppo, fornisce, agli allievi interessati, in orario curricolare ed extracurricolare, la preparazione atletica, tecnica e tattica, per la loro partecipazione a tornei interni e ai giochi sportivi studenteschi, sia negli sport individuali che di squadra.
Finalità	Favorire la pratica di varie discipline sportive e la formazione di una capacità di autovalutazione in funzione di mete comuni.
Referente	Prof. ^{ssa} Rita De Montis

Progetto	TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ E DEL PAESAGGIO
Finanziamento	Regione Autonoma della Sardegna
Descrizione	L'attività, che coinvolgerà un centinaio di alunni, contemplerà lezioni frontali e un laboratorio di educazione ambientale. Il progetto sarà attuato in primavera e sarà incentrato sulle seguenti tematiche: natura e biodiversità, ambiente e salute, uso sostenibile delle risorse.
Referenti	Prof. ^{ssa} Donatella Demelas Prof. ^{ssa} Luisa Lusso Prof. ^{ssa} Alessandra Murgia

La valutazione

La valutazione è il momento in cui il percorso didattico definisce in modo visibile il proprio valore. E' messo al centro l'apprendimento da parte dello studente, non è un momento isolato, ma un processo sotto il segno della continuità controllata via via nel tempo e sistematicamente confrontata con le acquisizioni precedenti, con l'efficacia degli interventi predisposti e con il raggiungimento o meno dei traguardi assegnati. La scuola è garante di trasparenza rispetto ai criteri di valutazione e riservatezza rispetto ai progressi dei singoli.

La valutazione serve:

- ✓ AGLI STUDENTI perché chiarisce loro il livello di preparazione raggiunto;
- ✓ ALLA FAMIGLIA perché può conoscere e seguire i progressi del percorso formativo dell'alunno;
- ✓ ALLA SCUOLA per verificare la propria adeguatezza ai bisogni degli studenti e quindi mettere in atto le strategie per migliorare le proprie proposte.

Per favorire un contatto costante tra famiglia ed insegnanti, dall'anno scolastico 2009/2010 è stata offerta la possibilità di consultare via internet, attraverso il nostro sito, il quadro completo delle valutazioni conseguite dagli studenti nelle singole discipline. Ogni genitore che desidera fruire di questo servizio riceve una password a garanzia della riservatezza di questi dati.

Il Coordinatore di classe dopo i Consigli di classe informerà, in caso di necessità, le famiglie del profitto e del comportamento del singolo alunno, evidenziando eventuali carenze, segnalando le strategie più idonee volte all'ottimizzazione del processo formativo dello studente e l'eventuale necessità della partecipazione alle attività di recupero.

I Docenti del Liceo Euclide, riunitisi nei vari Dipartimenti, all'inizio dell'anno scolastico, hanno deliberato:

- ✓ riguardo alla tipologia e alla modalità delle valutazioni scritte e orali per quadrimestre;
- ✓ riguardo alla possibilità di effettuare prove anche scritte per le discipline che non prevedono lo scritto, anche per avviare i ragazzi alla pratica della terza prova d'esame di Stato;
- ✓ riguardo alla correzione degli elaborati che deve avvenire in tempi utili e deve essere offerta in visione agli allievi;
- ✓ riguardo alle interrogazioni che saranno numerose e coinvolgeranno tutta la classe, serviranno anche da recupero in itinere e saranno accompagnate da un giudizio di merito (voto);
- ✓ riguardo alla valutazione che utilizzerà l'intera gamma decimale, sarà registrata durante la lezione e comunicata agli alunni, che hanno il diritto di essere valutati con trasparenza, e quindi ai genitori, tramite il servizio voti on line offerto dalla Scuola. La valutazione sommativa terrà conto della situazione di ciascun alunno e del livello medio della classe, della capacità, dell'impegno, della partecipazione e dell'interesse, del profitto, del rendimento e del metodo di studio; del tipo di approccio didattico, dei ritmi e degli stili cognitivi, degli aspetti affettivo-relazionali, delle conoscenze, delle capacità, delle abilità e delle competenze acquisite.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione vengono declinati a livello europeo in termini di:

- **CONOSCENZE:** nozioni che lo studente apprende nei diversi campi del sapere (lo studente impara a sapere) – possesso dei contenuti della disciplina;
- **ABILITÀ:** modi in cui dette nozioni diventano metodi di lavoro (lo studente impara a fare) – abilità espressive, di metodo e operative

- COMPETENZE: possibilità di spendere tali abilità nella quotidianità, anche in ambiti extrascolastici (lo studente impara ad essere e ad interagire) – risorse attitudinali.

La seguente griglia indica schematicamente i criteri di valutazione in base alle conoscenze, competenze e capacità:

Valutazione numerica	Giudizio sintetico	Conoscenze	Abilità	Competenze
10	Eccellente	Approfondite, integrate da ricerche e apporti personali	Esposizione esauriente e critica; piena padronanza dei registri linguistici Impostazione del lavoro pienamente autonoma, personale, efficace	Critiche e creative, con confronti interdisciplinari
9	Ottimo	Approfondite e con rielaborazioni personali	Esposizione corretta, linguaggio specifico e chiarezza lessicale; comprensione completa di testi e documenti Originalità nell'applicazione di quanto appreso	Critiche e valutative, collegamenti interdisciplinari
8	Buono	Complete, puntuali e consapevoli	Esposizione corretta e fluida; linguaggio specifico appropriato Impostazione del lavoro e applicazione precisa e personale	Critiche e di sintesi, collegamenti nell'ambito della disciplina
7	Discreto	Complete, comprensione sicura	Esposizione corretta e fluida; utilizzo pressoché costante del linguaggio specifico Impostazione del lavoro e applicazione puntuale	Complete di analisi e sintesi, ma solo parzialmente autonome
6	Sufficiente	Adeguate e pressoché complete	Esposizione chiara e sufficientemente fluida; linguaggio corretto anche se non sempre specifico Impostazione di lavoro corretta	Complete ma non approfondite di analisi; adeguate di sintesi
5	Insufficiente	Superficiali e non complete	Esposizione incerta con frequenti ripetizioni ed errori; linguaggio non sempre specifico Difficoltà di impostazione del lavoro e lievi errori di applicazione anche per semplici esercizi	Elaborazione personale limitata e non del tutto corretta
4	Gravemente Insufficiente	Superficiali e lacunose	Esposizione stentata, con improprietà e gravi errori linguistici; utilizzo inadeguato del lessico specifico Gravi errori di impostazione del lavoro e difficoltà marcate nell'applicazione di quanto appreso	Analitiche elementari

3	Gravemente Insufficiente	Mnemoniche, molto frammentarie e assai lacunose	Esposizione disordinata e confusa; linguaggio molto scorretto	Mancanza di comprensione delle richieste e degli argomenti svolti
2	Totalmente Insufficiente	Mancanza assoluta di preparazione	Non emergono	Non emergono
1	Totalmente Insufficiente	Rifiuto di sottoporsi a verifica	Nulle	Nulle

PASSAGGIO ALLA CLASSE SUCCESSIVA E CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL DEBITO FORMATIVO

Premesso che la valutazione finale:

- ✓ consiste nella verifica in positivo della maturazione degli alunni e dei progressi avvenuti nell'acquisizione di conoscenze, capacità e competenze
- ✓ esclude la definizione e l'applicazione meccanica di criteri meramente quantitativi e tiene conto:
 - ✓ dell'impegno e della costanza nello studio
 - ✓ dell'interesse all'apprendimento
 - ✓ della partecipazione al dialogo educativo
 - ✓ delle capacità di recupero delle lacune e dei deficit d'apprendimento
 - ✓ della eventuale partecipazione ad interventi di recupero e di sostegno e dei risultati conseguiti.

il Collegio dei docenti, in ottemperanza a quanto stabilito alla C.M. 2 aprile 1998, n. 175 e dalle successive disposizioni normative fino alle ultime previste dal D.M. 42/2007 e dall'O.M. 92/2007 e fatta salva la discrezionalità di ciascun Consiglio di Classe nel deliberare in merito all'ammissione o non ammissione degli alunni alla frequenza della classe successiva, delibera i criteri e parametri che seguono:

Gli allievi possiedono i requisiti intesi come conoscenze, competenze e capacità, tali da consentire loro una positiva frequenza della classe successiva avendo raggiunto almeno gli obiettivi minimi disciplinari definiti dal Consiglio di classe:	Gli allievi non hanno raggiunto pienamente gli obiettivi minimi in una o più discipline, ma nel corso dell'anno hanno partecipato ai percorsi di sostegno e recupero proposti:	Insufficienze nelle conoscenze, capacità e competenza necessarie per affrontare la classe successiva in modo proficuo; carenze non recuperabili in tempi brevi né in modo autonomo da parte dell'alunno, né mediante appositi interventi didattici integrativi:
Ammissione alla classe successiva	SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO *	NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
1. degli alunni che risultino sufficienti in tutte le materie	1. per gli alunni scrutinati con una o due materie insufficienti o gravemente insufficienti, ai quali tuttavia si riconosce un'apprezzabile crescita per attenzione, impegno e partecipazione attiva al dialogo educativo, e la possibilità recuperare entro i nuovi termini stabiliti il debito formativo	1. per gli allievi presentati allo scrutinio finale con tre materie gravemente insufficienti e con gli indicatori complementari negativi
2. degli alunni che avranno raggiunto gli obiettivi minimi		2. per gli allievi presentati allo scrutinio finale con più di tre

previsti dalla programmazione di ciascun Consiglio di classe, anche in presenza di alcune carenze non gravi che verranno notificate alle famiglie	individuato	materie insufficienti
		3. per gli allievi presentati allo scrutinio finale con due materie gravemente insufficienti con voto 3 e con gli indicatori complementari negativi in relazione a quella medesima disciplina
		4. per gli allievi presentati allo scrutinio finale anche con una sola materia con gravissima e irrecuperabile insufficienza
		5. per gli allievi non classificati anche in una sola disciplina e che non rientrino nel caso previsto dall'art. 13, comma 5 dell'O.M. n. 90 del 21/05./2001.

* Il giudizio viene sospeso, ai sensi dell'O.M. 92, nello scrutinio di giugno in attesa di valutazione successiva al percorso di recupero estivo proposto dal Consiglio di classe; si provvede a comunicare alla famiglia i debiti formativi individuati (con la relativa proposta di voto) e le modalità previste per il recupero.

Per gli alunni delle classi prime il Consiglio di classe porrà particolare attenzione alla possibilità di una maturazione delle capacità ed al conseguente recupero delle lacune nell'arco del biennio.

OBBLIGHI PER GLI STUDENTI

Gli studenti indirizzati alla frequenza dei corsi di recupero che abbiano riportato voti di insufficienza negli scrutini intermedi e per i quali i Consigli di Classe deliberino di sospendere il giudizio di ammissione alla classe successiva negli scrutini finali, sono tenuti alla frequenza dei suddetti corsi.

Ove le famiglie non intendano avvalersi di tali iniziative di recupero, devono darne tempestiva comunicazione alla scuola, fermo restando per gli studenti l'obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal Consiglio di Classe.

AMMISSIONE PER LA TERZA VOLTA

Nel caso di studenti che per due anni consecutivi non siano stati ammessi alla classe successiva e che presentino domanda di iscrizione per la terza volta, il Collegio dei docenti si esprime sulla loro ammissibilità tenendo conto delle indicazioni del Consiglio di classe uscente, che, per i casi suddetti, si esprimerà un giudizio sulle motivazioni della bocciatura, sulle attitudini dello studente e sulla sua compatibilità con l'impegno richiesto per rifrequentare nella stessa classe ed eventualmente una sintesi del colloquio tenuto con i genitori e lo studente interessato circa l'opportunità di una terza iscrizione. Si terrà inoltre conto dell'eventuale parere dei componenti del Consiglio di classe ancora precedente e di tutti gli elementi che possano informare il Collegio sulla sostenibilità e sull'opportunità di tale scelta da parte dello studente.

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Il Credito scolastico concorre a determinare il voto finale dell'Esame di Stato; è un patrimonio che ogni studente costruisce ed accumula durante gli ultimi tre anni di studi e contribuisce fino ad un massimo di 25 punti su 100 a determinare il punteggio finale.

I crediti scolastici vengono attribuiti dai rispettivi Consigli di classe all'atto dello scrutinio finale sulla base della tabella sotto riportata; il credito degli studenti, per i quali viene adottata la sospensione del giudizio,

verrà attribuito all'atto dello scrutinio di settembre, una volta accertato il superamento dei debiti riportati a giugno.

Credito scolastico

(la presente tabella, allegata al DM 99 del 16.12.009, sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del DPR 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal DM n. 42/2007)

MEDIA DEI VOTI	CREDITO SCOLASTICO (PUNTI)		
	I anno	II anno	III anno
$M = 6$	3-4	3-4	4-5
$6 < M \leq 7$	4-5	4-5	5-6
$7 < M \leq 8$	5-6	5-6	6-7
$8 < M \leq 9$	6-7	6-7	7-8
$9 < M \leq 10$	7-8	7-8	8-9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.

Il secondo punto della fascia si attribuisce agli alunni che soddisfino almeno tre dei seguenti requisiti:

1. Frequenza assidua; il requisito si considera soddisfatto per un numero complessivo di giorni d'assenza inferiore a 25. Oltre il suddetto limite il Consiglio di classe si riserva la facoltà di attribuire o meno il requisito della frequenza assidua anche in relazione a particolari patologie o situazioni familiari.
2. Atteggiamenti mostrati durante il processo educativo (interesse, impegno e partecipazione); valutati dai Consigli di Classe;
3. Partecipazione certificata ad attività complementari ed integrative organizzate dall'Istituto svolte con impegno e interesse;
4. Partecipazione certificata a esperienze culturali, sportive, di volontariato o di lavoro esterne all'Istituto qualificate e coerenti con gli obiettivi educativi e cognitivi del corso di studi;
5. Interesse e profitto con i quali sono stati seguiti l'insegnamento della religione cattolica o la materia alternativa.

Per la seconda e terza fascia ($M=6 < M \leq 7$ e $M=7 < M \leq 8$) un punto verrà comunque attribuito, anche in assenza dei parametri richiesti, in caso di media uguale o superiore rispettivamente a 6,5 e 7,5.

All'alunno che è stato promosso alla penultima classe o all'ultima classe del corso di studi con sospensione del giudizio, i Consigli di classe attribuiranno, a meno di casi particolari, il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella.

VOTO DI CONDOTTA

Il Decreto sulla valutazione del 01.09.2008 introduce il voto di condotta come indicatore del progresso comportamentale, culturale e di partecipazione attiva e consapevole alla vita scolastica, con ripercussioni sulla valutazione globale degli studenti e quindi anche sulla promozione.

Il decreto stabilisce che:

- Il comportamento che deve essere valutato in sede di scrutinio intermedio e finale è quello tenuto dallo studente "durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori dalla loro sede";
- La valutazione di tale comportamento deve essere espressa in decimi;
- Il voto di condotta attribuito dal Consiglio di Classe concorre alla valutazione formativa e intende valorizzare gli studenti che con il loro comportamento complessivo hanno dimostrato di partecipare in modo consapevole alla vita scolastica;
- Il voto di condotta insufficiente (inferiore a sei decimi), determina la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato.

I parametri per l'assegnazione del voto di condotta sono i seguenti:

1. frequenza delle lezioni: lo studente deve essere consapevole dell'obbligo di frequenza e della necessità di rispettare gli orari; è necessario usufruire di pochi ritardi e uscite anticipate; non si devono fare assenze strategiche;
2. partecipazione al dialogo educativo;
3. impegno nello svolgimento dei compiti assegnati in classe e a casa (i compiti devono essere svolti con regolarità rispettando le consegne; è necessario portare il materiale per le lezioni e le esercitazioni; non sottrarsi alle verifiche e alle valutazioni);
4. rispetto degli impegni scolastici e della vita della scuola (partecipare con impegno e in modo costruttivo a tutte le attività didattiche ed educative come progetti, interventi di esperti, viaggi di istruzione, attività caratterizzanti di Istituto);
5. correttezza nei rapporti con i docenti, i compagni e qualsiasi persona (stabilire rapporti personali corretti, collaborare nei lavori di gruppo, saper interagire nel gruppo);
6. rispetto del Regolamento d'Istituto.

Per l'assegnazione del 10 sono necessari tutti gli indicatori

Per l'assegnazione del 9 / 8 sono necessari almeno 4 indicatori

Per l'assegnazione del 7 / 6 sono sufficienti 3 indicatori

Per l'assegnazione del 5 è vincolante quanto previsto dal DM 5/2009.

Voto	Indicatori
10	<ol style="list-style-type: none">1. Frequenza assidua2. Partecipazione attiva, creativa e propositiva al dialogo educativo3. Impegno soddisfacente in classe e a casa4. Preciso e accurato rispetto degli impegni scolastici5. Rapporti costruttivi e collaborativi con i compagni e i docenti; comportamento che esprime piena coscienza dello status di alunno e consapevole assunzione di proprie responsabilità nella vita della scuola,

	<p>con attivo esercizio del ruolo</p> <p>6. Esempio rispetto del Regolamento.</p>
9	<p>1. Frequenza assidua</p> <p>2. Buona e propositiva partecipazione al dialogo educativo</p> <p>3. Impegno costante in classe e a casa</p> <p>4. Rispetto sostanziale delle scadenze anche in presenza di qualche trascurabile o sporadica mancanza</p> <p>5. Rapporti corretti e collaborativi con i compagni e i docenti; accurato rispetto per le persone e per le cose comuni; fattiva collaborazione con le altre componenti scolastiche nella soluzione dei problemi</p> <p>6. Lodevole rispetto del Regolamento.</p>
8	<p>1. Frequenza regolare senza assenze ingiustificate</p> <p>2. Discreta partecipazione al dialogo educativo</p> <p>3. Impegno adeguato in classe e a casa</p> <p>4. Occasionali inadempienze rispetto alle scadenze</p> <p>5. Tendenza alla collaborazione con le altre componenti scolastiche nella soluzione dei problemi; rapporti corretti con i compagni e i docenti</p> <p>6. Diligente rispetto del Patto educativo e del Regolamento di Istituto.</p>
7	<p>1. Frequenza regolare con episodi di assenze ingiustificate o frequenza discontinua</p> <p>2. Partecipazione discontinua e/o settoriale al dialogo educativo</p> <p>3. Discontinuo e/o limitato impegno in classe e/o a casa</p> <p>4. Osservanza non regolare delle norme relative alla vita scolastica (mancanza di puntualità, ritardo nella giustificazione delle assenze, più assenze in occasione di verifiche programmate, episodica partecipazione ai momenti caratterizzanti la vita della Scuola)</p> <p>5. Rapporti generalmente corretti con i compagni e/o docenti</p> <p>6. Fino a due richiami orali o un ammonimento scritto del Dirigente per il mancato rispetto del Regolamento.</p>
6	<p>1. Frequenza discontinua anche con assenze ingiustificate</p> <p>2. Partecipazione discontinua e/o settoriale al dialogo educativo o con disturbo delle lezioni</p> <p>3. Impegno inadeguato</p> <p>4. Tendenza all'infrazione delle regole 'ordinarie' o disinteresse per le norme relative alla vita scolastica (mancanza di puntualità, assenze in occasione di verifiche programmate, ritardi sistematici, uscite dall'aula senza permesso, rinvii nella giustificazione di assenze e ritardi scarsa partecipazione e/o disturbo ai momenti caratterizzanti la vita della Scuola, uso improprio degli spazi e delle strutture scolastiche)</p> <p>5. Funzione non positiva nel gruppo classe con episodico atteggiamento di prevaricazione nei confronti dei compagni</p> <p>6. Labile consapevolezza dello status di alunno e episodico mancato rispetto dei fondamentali doveri correlati; sanzioni disciplinari.</p>
5	<p>1. Frequenza discontinua; ripetute assenze ingiustificate</p> <p>2. Partecipazione scarsa e di continuo disturbo al dialogo educativo</p> <p>3. Impegno molto scarso</p> <p>4. Scarsa capacità di autocontrollo; comportamenti che violino la dignità ed il rispetto della persona o che implicino pericolo per l'incolumità fisica degli attori scolastici</p> <p>5. Funzione totalmente negativa nel gruppo classe</p>

	6. Violazione reiterata e intenzionale delle norme fondamentali del Regolamento di Istituto e delle norme di legge vigenti; ripetute sanzioni disciplinari scritte con allontanamento dalla Comunità Scolastica per periodi superiori ai 15 giorni (VINCOLANTE).
--	--

10 Il recupero

L'obiettivo del recupero si inserisce nel percorso di ogni alunno ed è volto a colmare le carenze di apprendimento, è quindi parte integrante dell'attività didattica curricolare e della programmazione e ha il momento più importante e decisivo nell'attività didattica *in itinere*. L'attività di recupero sarà pertanto preferibilmente organizzata e gestita durante le lezioni, all'interno dell'orario scolastico obbligatorio, utilizzando, quando possibile, a discrezione dei docenti interessati e sulla base delle loro scelte, forme di flessibilità organizzativa e didattica, fino al 10% del monte ore dell'orario quadrimestrale di ciascuna disciplina. Si cercherà di rispondere alle esigenze cognitive, agli interessi, alle potenzialità e ai bisogni di ognuno attraverso attività che favoriscano la personalizzazione di alcune fasi del processo educativo; particolare attenzione sarà dedicata al recupero di competenze disciplinari di base, anche al fine di consentire un inserimento più motivato e produttivo di tutti nel successivo ciclo di studi.

Gli interventi per prevenire l'insuccesso scolastico sono rivolti a tutti gli studenti, secondo le seguenti modalità:

Studenti del biennio

PRIMO ANNO: interventi finalizzati al consolidamento delle conoscenze di base e al miglioramento dell'efficacia del metodo di studio.

SECONDO ANNO (conclusione del ciclo orientativo): interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi programmati.

Studenti del triennio

TERZO ANNO: interventi sul metodo di studio, con particolare attenzione ai nuovi contenuti delle materie del triennio.

QUARTO E QUINTO ANNO: interventi sui saperi per il consolidamento delle conoscenze dei contenuti curricolari.

Gli interventi di recupero e sostegno, per avere successo, non devono essere procrastinati nel tempo, ma devono rispondere con immediatezza ai bisogni dei singoli studenti e devono prevedere, tra l'altro, l'approfondimento di metodologie pedagogiche che consentano una migliore azione individualizzante della didattica, l'adozione di forme di valutazione oggettive e trasparenti, l'individuazione e la correzione dei metodi di studio degli allievi.

Lo studente e la famiglia sono corresponsabili con la scuola del recupero, ma i primi ne diventano i protagonisti principali in tutti i casi in cui le carenze di apprendimento dipendano in via prevalente dall'impegno limitato. In ogni caso le attività organizzate dalla scuola vanno sempre accompagnate da un impegno autonomo dello studente.

Si ritiene pertanto veramente valida l'iniziativa di sostegno volta a prevenire l'insuccesso attraverso:

- Parificazione dei livelli: nelle classi prime, e nelle altre secondo necessità, verranno organizzati interventi volti a rendere uniforme il livello di partenza degli alunni al fine di evitare disagi immediati;
- Corsi di recupero in orario aggiuntivo con gli insegnanti della classe o insegnanti esterni, laddove si riscontrino carenze diffuse che richiedono interventi consistenti; sono affidati, nei limiti delle risorse assegnate, alla gestione dei Consigli di Classe e dei coordinatori delle azioni di recupero.
- Recuperi *in itinere* all'interno dell'orario curricolare con interventi personalizzati per gli alunni in difficoltà;
- Sportello didattico con ricevimento settimanale di studenti, anche individuale, per chiarimenti spiegazioni, orientamento allo studio;

- Corsi di recupero estivi, anche con insegnanti esterni. Sono già stati collaudati negli scorsi anni con adesione consistente e buoni risultati;
- Corsi di approfondimento disciplinare in varie discipline.

Tutte le iniziative di sostegno, compresi i compiti degli alunni, sono debitamente documentate e valutate dal docente. Al termine di ogni ciclo di attività di recupero dovranno realizzarsi prove di verifica scritte e/o orali documentabili. La valutazione dei diversi interventi avverrà secondo le seguenti modalità:

- relazioni degli insegnanti che attivano gli interventi, relativamente all'efficacia delle iniziative (singoli insegnamenti disciplinari);
- relazione del referente all'attività;
- monitoraggio della frequenza alle attività integrative;
- elaborazione di statistiche volte a cogliere l'efficacia e l'incisività degli interventi;
- analisi statistica comparativa sulla correlazione tra la frequenza dei corsi estivi e il recupero dei debiti formativi;
- valutazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto.

□

Alle famiglie dovrà essere data comunicazione:

- delle iniziative di recupero programmate dal C.d.C. dopo gli scrutini intermedi;
- dei risultati dello scrutinio finale e delle conseguenti attività di recupero estive;
- delle modalità e dei tempi delle verifiche che dovranno svolgersi entro il 31 agosto o comunque non oltre l'inizio dell'anno scolastico successivo;
- dei risultati delle verifiche.

Criteri e modalità per l'organizzazione degli interventi

✓ Valutazione infraquadrimestrale di novembre/dicembre:

- in sede di Consiglio di Classe i docenti programmeranno interventi di sostegno e/o recupero degli alunni che presenteranno insufficienze in una o più discipline, per un recupero di conoscenze imprescindibili attraverso la promozione dello studio individuale, per poter colmare le lacune riscontrate.

✓ □ Scrutinio quadrimestrale: ogni Consiglio di Classe valuta il percorso di ogni alunno e quindi:

- programma interventi didattici mirati.
- saranno attivati in casi eccezionali corsi di recupero in orario extracurricolare per quegli alunni che presenteranno lacune così gravi e tali da non poter essere colmate utilizzando altre strategie.

✓ □ Valutazione infraquadrimestrale di marzo/aprile: in sede di Consiglio di classe i Docenti programmano interventi di sostegno e/o recupero tenendo conto dei bisogni formativi e delle priorità.

Per l'organizzazione di sostegno/recupero in orario aggiuntivo extra-curricolare sulla base delle decisioni del Consiglio di Classe, si osservano i seguenti criteri:

- tutti gli interventi si concludono di norma entro il 10 maggio;
- gli interventi di corso di recupero avranno una durata non inferiore alle 12 ore;
- il modulo di recupero comprenderà 8-12 studenti;

- è possibile attivare corsi di sostegno e di recupero in orario aggiuntivo per classi di livello o parallele, cioè con alunni provenienti da classi diverse del medesimo o di altri docenti.

I corsi di recupero in orario extracurricolare* si svolgeranno secondo un calendario che sarà predisposto dal coordinatore delle attività di recupero. Le attività di sostegno e di recupero extracurricolare saranno affidate, in ordine di priorità, alle seguenti figure:

- ✓ docente della disciplina nella classe;
- ✓ docente della stessa disciplina in altre classi del Liceo;
- ✓ docente della stessa disciplina in altre istituzioni scolastiche pubbliche che si renda disponibile;
- ✓ laureato abilitato all'insegnamento della disciplina inserito nella graduatoria d'istituto;
- ✓ laureato abilitato all'insegnamento della disciplina;
- ✓ laureato in corsi che prevedano l'accesso all'insegnamento della disciplina.

*I corsi di recupero finanziati attraverso il FIS sono riservati al personale docente interno alla scuola.

INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE

Le attività di sostegno e di recupero curricolare sono sempre obbligatorie per gli studenti. Le attività di sostegno e di recupero extracurricolare sono sempre facoltative.

L'attività e l'organizzazione delle iniziative di sostegno e recupero sono portate a conoscenza delle famiglie dal Consiglio di Classe. Le famiglie possono non avvalersi dell'utilizzo delle iniziative che si svolgono in orario extracurricolare, in tal caso dovranno dichiarare, attraverso l'apposita modulistica, il mancato consenso allo svolgimento di tali attività oppure la loro decisione di provvedere alternativamente.

Tutte le azioni di recupero sono comunicate alle famiglie tramite appositi moduli da controfirmare.

Tutte le azioni di recupero/valorizzazione sono documentate sui registri e con apposita modulistica.

Tutte le azioni di recupero sono organizzate e monitorate da un docente coordinatore individuato dal Collegio dei Docenti.

11 L'Esame di Stato

L'Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore costituisce un passaggio importante nella vita dello studente. La legge n.1 dell'11 gennaio 2007 e il DPR n. 122/2009 art.6 hanno avviato il processo innovativo dell'Esame di Stato. Queste le principali novità:

- Ammissione: sono ammessi all'Esame di Stato gli alunni che nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso abbiano riportato la sufficienza in tutte le discipline.
- Punteggio minimo complessivo per superare l'Esame rimane di 60/100.
- Prove scritte: sarà sempre 45 il totale dei punti, ripartiti in ugual misura tra le tre prove (da 0 a 15 punti ciascuna). A ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non potrà essere attribuito un punteggio inferiore a 10.
- Colloquio: il punteggio massimo è 30 punti; la sufficienza corrisponde a punti 20.
- Credito scolastico: la nuova legge sull'Esame di Stato ne ha portato il massimo da 20 a 25 punti, per valorizzare la carriera scolastica dello studente.
- Voto di condotta: la valutazione sul comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente. Il voto sul comportamento comporta, se inferiore a sei decimi, la non ammissione all'Esame di Stato.
- Commissione: è mista, costituita per metà da commissari esterni e per metà da membri interni della classe e presiedute da un Presidente anch'esso esterno. La presenza nella Commissione di sei componenti, tra i quali alcuni titolari di insegnamenti di più discipline, e quella del Presidente, munito anch'egli di competenze disciplinari specifiche, assicurano allo svolgimento dell'Esame, in particolare alla conduzione del colloquio, quel carattere di multidisciplinarietà previsto dalla legge.
- Attribuzione della lode. La commissione, all'unanimità, può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione. La lode può essere attribuita ai candidati a condizione che:
 - ✓ abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione;
 - ✓ abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. In via transitoria si valuteranno nel corrente a.s. solo i voti relativi all'ultima classe e nel prossimo a.s. i voti relativi alle ultime due classi.

Ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo, al penultimo e all'ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.

L'Esame di Stato prevede tre prove scritte e un colloquio. Allo scopo di preparare gli studenti all'esame di Stato, nel secondo quadrimestre per le classi terminali vengono predisposte una o più simulazioni della terza prova e del colloquio.

PROVE SCRITTE

- La prima prova è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua italiana, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche tramite opzioni differenti: infatti il candidato può scegliere tra più tracce nell'ambito di un vasto spettro di modalità espressive:

- ✓ tipologia A - analisi critica di un testo letterario in prosa o poesia, corredato da indicazioni che orientino nella comprensione, nell'interpretazione e nella contestualizzazione del passo;
 - ✓ tipologia B – sviluppo di un argomento, scelto tra quattro diversi ambiti (storico-politico, socio-economico, artistico-letterario, tecnico-scientifico), in forma di "saggio breve" o di "articolo di giornale", utilizzando i documenti e i dati che lo corredano;
 - ✓ tipologia C – tema di argomento storico;
 - ✓ tipologia D - tema di ordine generale, tratto dal corrente dibattito culturale.
- La seconda prova scritta ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio e consiste
 - ✓ per l'indirizzo Classico nella traduzione di un passo dal greco o dal latino;
 - ✓ per l'indirizzo Scientifico nella prova scritta di matematica.
 - La terza prova consente un accertamento pluridisciplinare sulla conoscenza delle materie dell'ultimo anno (massimo cinque). Le modalità tra le quali scegliere sono le seguenti:
 - ✓ trattazione sintetica di argomenti significativi, anche a carattere pluridisciplinare e non, con l'indicazione delle righe o delle parole utilizzabili;
 - ✓ quesiti a risposta singola;
 - ✓ quesiti a risposta multipla.

Le simulazioni di terza prova si svolgeranno nel quinto anno di corso secondo le modalità stabilite dai singoli Consigli di Classe e potranno essere valutate sulla base delle griglie di valutazione, al fine di rendere gli alunni consapevoli del sistema di attribuzione dei punteggi in sede d'Esame.

PROVA ORALE

Per quanto riguarda la prova orale, essa si svolge, come enunciato dalla legge, «su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso», al fine di valutare la maturazione globale dell'alunno. Il colloquio interessa dunque tutte le discipline per le quali i commissari, interni ed esterni, abbiano titolo secondo la normativa vigente e prevede, come rientrante tra gli argomenti di interesse multidisciplinare, l'eventuale presentazione, da parte dei candidati, di esperienze di ricerca e di progetti in forma di tesina, preparati durante l'anno scolastico anche con l'ausilio dei docenti della classe. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. Da ciò scaturisce la necessità di educare gradualmente, fin dal biennio, lo studente ad una visione pluri e interdisciplinare del corso di studi affrontato e affinché possa muoversi agevolmente in tale contesto, sarà necessario elaborare percorsi formativi pluridisciplinari fin dai primi anni di corso che, nell'ultimo anno soprattutto, diano luogo a verifiche pluridisciplinari programmate.

12 Criteri di formazione delle classi e assegnazione dei docenti alle classi

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI

Il Collegio dei Docenti e il Consiglio d'Istituto hanno stabilito i seguenti criteri per la formazione delle classi:

- ✓ Equi – eterogeneità (voti in uscita);
- ✓ Provenienza geografica e scolastica (mantenere, per quanto possibile, i gruppi-classe provenienti dalle scuole medie);
- ✓ Equilibrio componente maschile e femminile;
- ✓ Disponibilità ad accogliere richieste delle famiglie (accontentare, nel limite del possibile, i desideri dei genitori nella richiesta delle sezioni per eventuali situazioni specifiche, anche riservate);
- ✓ Assegnazione a sezione già frequentata da altri componenti della famiglia;
- ✓ Divisione del gruppo classe, qualora fosse troppo numeroso, in due o tre gruppi, utilizzando in linea di massima il criterio dell'ordine alfabetico;
- ✓ Assegnazione degli alunni portatori di handicap, se possibile, ai corsi nei quali i docenti abbiano già una specifica competenza;
- ✓ Assegnazione degli alunni ripetenti ai diversi corsi, tenendo conto, nei limiti del possibile, delle loro richieste, che saranno comunque subordinate al parere del Collegio dei docenti;
- ✓ Unione in gruppi-classe, sulla base dello stesso tipo di insegnamento alternativo, degli alunni che non richiedono la frequenza all'ora di religione cattolica, onde evitare la loro emarginazione e consentire un più proficuo ed agevole svolgimento delle attività didattiche alternative.

Resta la competenza del Dirigente scolastico nel valutare e risolvere situazioni particolari e/o riservate.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI

L'assegnazione dei docenti alle classi è competenza del Dirigente Scolastico che la effettua sulla base dei seguenti criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto (delibera n. 5 del 19/05/2006):

- a) rispetto della continuità didattica, salvo casi di diversa opportunità che dovessero presentarsi o di accertata impossibilità;
- b) nel caso di provata necessità di cambio di classe, qualora ci fossero più richieste per una medesima cattedra libera, si terrà conto dell'ordine della graduatoria interna;
- c) in caso di cattedre disponibili in eventuali classi sperimentali, esse verranno assegnate ai docenti, anche provenienti da classi normali, che ne facciano richiesta e che abbiano già esperienza a riguardo e/o maggiore esperienza;
- d) l'assegnazione dei docenti avviene, possibilmente, nelle classi dello stesso corso.

Fatti salvi i suddetti principi, si potranno prendere in considerazione eventuali motivate richieste di spostamento di corso o classi su posti rimasti vacanti in seguito a pensionamenti o trasferimenti. Qualora tali richieste fossero più d'una, si ricorrerà alle graduatorie d'Istituto.

13 Rapporti con le famiglie

Indispensabile è il rapporto con le famiglie, sia per l'elaborazione del Piano Offerta Formativa in modo da tener conto delle loro attese rispetto all'Istituto, sia per completare l'azione didattica educativa nei confronti degli studenti e delle studentesse.

La scuola e i docenti in particolare attiveranno per quest'anno scolastico le seguenti modalità di rapporto e contatto con i genitori dei nostri studenti e studentesse:

- ✓ libretto delle comunicazioni
- ✓ cartoline di convocazione
- ✓ ricevimento individuale dei Docenti
- ✓ ricevimento da parte di più Docenti
- ✓ utilizzo del sistema online di monitoraggio assenze, verifiche e valutazioni dello studente. Attraverso il sistema Scuolanet, le famiglie degli alunni possono accedere alle valutazioni periodiche (infraquadrimestrali e scrutini) e ai dati relativi alle assenze. L'accesso al sistema è riservato e protetto da una password che viene consegnata alle famiglie.

Ricevimento Individuale dei Docenti

Ogni docente individua un'ora di un giorno della settimana in cui, con cadenza settimanale, quindicinale o mensile, è a disposizione per un colloquio individuale con le famiglie, secondo le seguenti modalità:

- ✓ il ricevimento è su appuntamento;
- ✓ le prenotazioni possono essere effettuate presso gli stessi insegnanti mediante comunicazione da parte degli studenti;
- ✓ l'appuntamento può essere richiesto dagli insegnanti attraverso comunicazione scritta o telefonica;
- ✓ non si possono effettuare colloqui con le famiglie degli studenti oltre il 10 maggio.

Non è assicurato il ricevimento a quanti non abbiano avuto la conferma da parte dei docenti.

La scuola provvede a comunicare alle famiglie, tramite gli allievi, l'orario di ricevimento di ciascun docente.

Ricevimento da parte di più Docenti

Costituisce un ulteriore incontro tra scuola e famiglia, in particolare per quelle famiglie impossibilitate ad avvalersi del ricevimento individuale e in casi di urgente o eccezionale necessità. In tal caso più docenti dello stesso Consiglio di Classe si rendono disponibili ad incontrare le famiglie anche in orario pomeridiano, secondo le stesse modalità previste per il ricevimento individuale.

14 L'Orientamento

L'Orientamento intende essere un processo continuo, formativo, globale e unitario rivolto allo sviluppo delle attitudini e capacità del soggetto per il compimento consapevole di una scelta scolastica e professionale e al fine di favorire il diritto/dovere degli studenti di assolvere all'obbligo scolastico e formativo. L'orientamento, inteso come costruttivo fattore di continuità nell'arco dell'intero quinquennio, è curato nel duplice aspetto della formazione e dell'informazione dell'allievo.

L'azione prevede due tipologie di intervento:

- Orientamento in ingresso
- Orientamento *in itinere*
- Orientamento in uscita

ORIENTAMENTO IN INGRESSO

Rapporti continui con le scuole medie del territorio sono stati instaurati già da diversi anni per l'orientamento degli alunni delle scuole medie. Varie attività sono organizzate per l'informazione collettiva ed individuale mediante:

- Campagne d'informazione
- Sito della scuola
- Lettera informativa alle scuole medie del territorio
- Interventi, su richiesta, presso le scuole medie anche in orario serale

ORIENTAMENTO DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME

- Accoglienza;
- Incontro serale con i genitori.

Si tratta di una serie di iniziative rivolte agli alunni delle classi iniziali con l'obiettivo di rendere il più possibile graduale e armonico il passaggio dalla scuola media alla scuola superiore. L'attività di accoglienza non si esaurisce in pochi, seppur significativi, momenti collettivi, ma si esplica nella quotidiana pratica didattica e nelle attività extracurricolari, affinché il ragazzo, quali che siano la sua provenienza e le sue basi culturali, trovi un clima che lo accompagni nel suo cammino di formazione, che tenga conto delle sue insicurezze e lo coinvolga in modo attivo e partecipato.

ORIENTAMENTO IN ITINERE

L'orientamento in itinere all'interno della scuola si deve articolare in percorsi d'informazione, ma soprattutto attraverso una pratica didattica consolidata:

l'orientamento infatti si attua prima di tutto attraverso gli insegnamenti attraverso una programmazione adeguata ed esplicita, che presenta obiettivi chiari agli studenti, rende esplicite le fasi del percorso, le metodologie adoperate, le modalità della valutazione, suscita aspettative di apprendimento, che produca quindi "auto-orientamento"

Nel biennio l'orientamento ha come obiettivi:

- ✓ verificare e rafforzare la motivazione dello studente verso l'indirizzo da lui prescelto, promuovendo azioni utili a consolidare la scelta effettuata;

- ✓ fare emergere elementi utili per un eventuale riorientamento nel caso di scelte non ben motivate, costruendo percorsi che aiutino il cambio di indirizzo;
- ✓ mettere in atto un intervento compensativo o di recupero di quelle che si presentano come carenze individuali degli studenti;
- ✓ offrire un supporto metodologico allo studio.

Nel triennio gli obiettivi diventano:

- ✓ consolidare una prassi di autovalutazione e di riflessione sulle scelte in uscita;
- ✓ favorire la capacità di "orientarsi" tra gli interessi personali, il mercato del lavoro e i condizionamenti ambientali;
- ✓ favorire, attraverso *stages* e progetti interdisciplinari, lo svilupparsi di una "cultura" del lavoro.

ORIENTAMENTO IN USCITA

Il Liceo classico e il Liceo scientifico permettono di accedere a tutte le facoltà universitarie. Si rende necessario, perciò, guidare gli alunni del triennio ad una scelta consapevole, attraverso una serie di attività di carattere disciplinare e interdisciplinare, per far maturare nei ragazzi una progressiva conoscenza di sé e della realtà che li circonda, per dotarli di capacità cognitive e di competenze trasferibili dalle situazioni scolastiche alla vita sociale. La dimensione formativa dell'orientare non si limita infatti al buon esito della scelta scolastica ma è finalizzata anche a sviluppare negli alunni capacità di operare scelte consapevoli nel presente e nel futuro

Si propongono agli studenti delle classi seconde e terze classico e quarte e quinte scientifico attività finalizzate a favorire una scelta universitaria o professionale ragionata e consapevole. Si opera mediante la ricerca di un raccordo fra Liceo e Università (presentazione delle facoltà e organizzazione di vari incontri con i docenti delle facoltà universitarie di Cagliari) e fra liceo e mondo del lavoro (organizzazione di incontri con rappresentanti del mondo del lavoro); si promuove inoltre la massima diffusione del materiale inviato dai vari Enti di formazione superiore e post-diploma.

FINALITÀ:

- Acquisire la capacità di progettare autonomamente nel tempo la propria scelta professionale e il proprio percorso formativo;
- Acquisire l'abitudine al giudizio sereno delle proprie potenzialità, limiti e capacità;
- Raggiungere la consapevolezza della necessità di un forte impegno per la realizzazione degli scopi desiderati;
- Appurare le proprie attitudini logiche;
- Sondare le proprie risorse motivazionali;
- Verificare l'efficacia del proprio metodo di studio.

Iniziative rivolte agli studenti delle ultime due classi degli indirizzi di studio al fine di garantire la migliore scelta dopo la maturità:

- visita alle manifestazioni nelle quali le facoltà universitarie e le agenzie formative del territorio presentano il loro curriculum;
- visite guidate all'interno di vari Atenei;
- conferenze tenute da docenti/ricercatori/studenti universitari;
- incontri con rappresentanti del mondo del lavoro e delle libere professioni.

REFERENTI ORIENTAMENTO

- ✓ la FUNZIONE STRUMENTALE DELL'AREA 3 (Interventi e servizi per gli studenti): Prof.^{ssa} Graziella Serra;
- ✓ la COMMISSIONE SERVIZI AGLI STUDENTI: Prof. Pietro Cara, Prof.^{ssa} Giuseppina Sulanas.

15 Il Regolamento d'Istituto

Dell'ordinato svolgimento della vita scolastica del Liceo sono responsabili tutte le componenti della scuola, unite in un'azione educativa comune, finalizzata a far rispettare le norme di comportamento generali democraticamente deliberate dagli organi collegiali dell'istituto.

DIRITTI DEGLI STUDENTI

1. È diritto fondamentale degli studenti crescere e formarsi in un ambiente scolastico serio, rispettoso della loro personalità, culturalmente stimolante e didatticamente ben organizzato. Le rappresentanze studentesche nei vari organi collegiali potranno favorire e stimolare condizioni sempre migliori per l'attuazione del diritto allo studio e alla formazione umana e critica degli studenti e per l'acquisizione di un adeguato bagaglio di conoscenze ed esperienze.
2. Le assemblee studentesche, di classe e di istituto, costituiscono occasione formativa al pari di tutte le altre attività istituzionali: esse devono mirare alla crescita civile e culturale degli studenti, favorendo la riflessione sui problemi della scuola e della società, in un clima di sereno confronto democratico.
3. Presso l'istituto viene costituito un comitato studentesco. Esso è formato dai due rappresentanti regolarmente eletti da ciascuna classe nel proprio seno e dai quattro studenti eletti nel consiglio d'istituto, che in seno all'organo eleggono un proprio presidente.
4. Il comitato, che dura in carica un anno, svolge le seguenti funzioni:
 - ✓ formula l'ordine del giorno delle assemblee d'istituto, di cui prepara, coordina e presiede i lavori ed esegue le delibere;
 - ✓ assicura l'ordinato svolgimento delle assemblee d'istituto, garantendo l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti;
 - ✓ esprime pareri e formula proposte in ordine al piano dell'offerta formativa ed alla carta dei servizi dell'istituto.
5. Esso si riunisce, di norma, al di fuori dell'orario delle lezioni, su convocazione del suo Presidente o dietro richiesta del Dirigente scolastico ovvero della maggioranza dei suoi componenti.
6. La richiesta di convocazione delle assemblee deve essere presentata al Dirigente scolastico con un congruo anticipo rispetto alla data di convocazione: esso è determinato in almeno cinque giorni per le assemblee d'istituto, in non meno di tre per quelle di classe. A richiesta, il Dirigente scolastico può accordare una deroga ai predetti limiti qualora ritenga che ricorrano circostanze di particolare urgenza.
7. L'ordine del giorno delle assemblee d'istituto viene fissato dal comitato studentesco, quello delle assemblee di classe dai rispettivi rappresentanti.
8. Le assemblee di classe devono essere programmate in modo da incidere, a turno, su tutte le discipline: a tal fine è possibile fruirne in ore non consecutive, purché della stessa giornata.
9. Le assemblee d'istituto devono essere tenute in un giorno della settimana sempre diverso. La loro durata va determinata in rapporto al numero ed all'importanza degli argomenti all'ordine del giorno.
10. Sia delle assemblee di classe che di quelle d'istituto deve essere redatto circostanziato verbale a cura, rispettivamente, dei rappresentanti eletti e del comitato studentesco, che custodiranno i predetti verbali per tutta la durata del loro mandato.
11. I verbali delle assemblee di classe saranno, su richiesta, resi disponibili al coordinatore della classe; analogamente, i verbali delle assemblee di istituto saranno resi disponibili al Dirigente scolastico.

12. Nel caso di improduttività dei lavori, di violazione dei diritti democratici, di constatata impossibilità di un ordinato svolgimento, il Dirigente scolastico ha il potere di sciogliere l'assemblea d'istituto; analogamente, qualora occorran le predette circostanze, l'assemblea di classe può essere sciolta dall'insegnante in servizio, cui compete la vigilanza.

13. Su richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario, di gruppo, cineforum, rappresentazioni teatrali ecc.

DOVERI DEGLI STUDENTI

1. Gli studenti sono tenuti a un comportamento corretto e dignitoso in ogni momento e in ogni forma dell'attività didattica e formativa della scuola, rispettando le norme della civile convivenza, le leggi, i regolamenti.

2. Gli alunni sono tenuti a frequentare con puntualità, regolarità ed impegno assiduo le lezioni ed ogni altra attività didattica e formativa, che si completerà nello studio individuale secondo le indicazioni degli insegnanti. I ritardi frequenti, le assenze non motivate da cause di forza maggiore, una partecipazione distratta e superficiale costituiscono mancanza a specifici e primari doveri.

3. Gli studenti hanno l'obbligo di sottoporsi alle verifiche e alle valutazioni del processo formativo, di svolgere i lavori proposti dagli insegnanti e di contribuire al perseguimento del proprio successo negli studi. L'elusione dei propri impegni è prova di negligenza.

4. Gli studenti devono rispettare la personalità, la dignità e l'azione degli insegnanti, del dirigente scolastico e del personale non docente, e tenere nei loro confronti un comportamento corretto e leale.

5. Gli studenti sono tenuti a rispettare la personalità e la dignità dei propri pari in un clima di tolleranza e di partecipazione democratica.

6. Gli studenti hanno il dovere di rispettare il patrimonio della scuola come bene proprio e bene comune, collaborando al mantenimento, all'ordine e alla pulizia delle aule, dei laboratori, degli spazi comuni e dei servizi, alla buona conservazione delle attrezzature e dei sussidi, alla sicurezza dei macchinari e delle strutture.

NORME DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO

1. È fatto assoluto divieto di fumare nelle aule, nei corridoi e nei locali scolastici, bagni compresi. Le trasgressioni saranno perseguite disciplinarmente. A norma di legge, il Dirigente scolastico nominerà un responsabile che agirà in sua vece per far rispettare il presente divieto.

2. Gli alunni hanno diritto ad uscire dall'aula uno alla volta per recarsi al bagno; tale assenza dovrà essere contenuta in pochissimi minuti, e di norma sarà concessa nei momenti in cui non crei pregiudizio al regolare svolgimento dell'attività didattica.

3. A garanzia del corretto svolgimento dell'attività didattica, è tassativamente vietato l'uso del telefono cellulare durante le lezioni. L'uso del telefono cellulare durante le attività didattiche comporterà l'immediato ritiro da parte del docente, che lo consegnerà alla famiglia dell'alunno. La scuola non si riterrà responsabile di eventuali smarrimenti.

4. Il consumo di alimenti e di bevande non alcoliche è consentito solamente durante l'intervallo. È obbligatorio l'uso degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.

5. Gli studenti sono tenuti ad adottare un abbigliamento consono all'ambiente scolastico e alle attività che ivi si svolgono, finalizzate alla crescita culturale e umana e alla preparazione del cittadino.

6. Durante il cambio dell'ora gli alunni non possono abbandonare l'aula, e sono tenuti a mantenere un comportamento corretto. Qualora la classe resti momentaneamente scoperta, il collaboratore scolastico del piano farà opera di vigilanza.

7. Durante l'intervallo gli alunni possono fare merenda e uscire dall'aula, mai abbandonare l'Istituto. Alla sorveglianza saranno addetti i docenti incaricati coadiuvati dal personale ausiliario. Verrà predisposta una tabella orario con i nominativi dei docenti coinvolti e delle aree in cui dovranno esercitare la sorveglianza.

NORME PER L'ACCESSO E L'USCITA

1. Gli alunni dovranno entrare nei locali dell'istituto nell'arco di tempo compreso tra il primo e il secondo suono della campana, ossia dalle ore 8.25 alle ore 8.30. Le porte d'accesso all'istituto saranno chiuse dopo 10 minuti dall'inizio della prima ora di lezione che ha inizio alle ore 8.30.

2. Sarà tollerato un ritardo massimo di 10 minuti per l'ammissione alla prima ora di lezione, ammissione che sarà autorizzata dall'insegnante in servizio nella classe e registrata sul diario di classe. I ritardi superiori ai 10 minuti comporteranno invece l'ammissione alla seconda ora di lezione, previa l'autorizzazione del Dirigente scolastico.

3. Per tutti i ritardi è richiesta la giustificazione scritta entro il primo giorno successivo. In caso di ritardi reiterati, o in caso di mancata giustificazione che si protragga per più di tre giorni, gli alunni saranno convocati dal Dirigente scolastico o dal suo delegato, che avviserà le famiglie e adotterà i provvedimenti del caso.

4. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza, il personale docente di turno si troverà in aula cinque minuti prima dell'inizio dell'attività didattica.

5. L'entrata a scuola dopo la seconda ora di lezione, o l'uscita anticipata, saranno autorizzate, solo eccezionalmente, dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, in presenza di validi e comprovati motivi. Gli alunni minorenni potranno uscire anticipatamente solo se prelevati da un genitore o da persona maggiorenne autorizzata da un genitore.

ASSENZE

1. Le assenze vanno giustificate il giorno del rientro tramite l'apposito libretto da ritirare in segreteria. La richiesta di giustificazione va presentata all'insegnante della prima ora, il quale ne prende nota nel diario di classe.

2. Gli alunni che dimentichino la giustificazione sono ammessi alle lezioni, sempre dall'insegnante della prima ora, che prende nota sul diario di classe dell'obbligo dell'alunno di giustificare il giorno successivo. Nell'eventualità di nuova dimenticanza, l'alunno dovrà presentarsi dal Dirigente scolastico o dal suo delegato, il quale assumerà le decisioni del caso.

3. La richiesta di giustificazione deve essere compilata in ogni sua parte, senza abrasioni o cancellature, e firmata dal genitore che ha depositato in segreteria la propria firma.

4. Ogni singola assenza deve essere giustificata separatamente negli appositi spazi del libretto.

5. Giustificazioni irregolari, a causa di incompleta compilazione, presenza di cancellature o abrasioni, non potranno essere accettate dall'insegnante.

6. Per le assenze che si protraggano oltre i cinque giorni, incluse eventuali festività, è necessario presentare il certificato medico attestante che l'alunno è in grado di riprendere la frequenza ed è esente da malattie contagiose. L'alunno privo di certificato medico non potrà in nessun caso essere riammesso.

6bis. Le assenze collettive degli alunni (di una classe o dell'intero istituto) saranno ritenute ingiustificate. Per essere riammessi alla frequenza, gli alunni dovranno essere accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci.

SERVIZI DI BIBLIOTECA E LABORATORI

1. Le strutture presenti all'interno della scuola possono essere utilizzate dagli studenti secondo calendari e regolamenti attuativi che saranno elaborati dai responsabili dei servizi, e resi noti a

tutte le componenti scolastiche. Tali regolamenti attuativi sono da considerarsi parte integrante del presente regolamento.

VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE

- 1. Ogni Consiglio di classe, nell'approvare la programmazione didattica, propone viaggi e visite di istruzione finalizzati all'arricchimento culturale e formativo degli alunni. **I viaggi di istruzione, le visite guidate e gli scambi culturali devono essere infatti organicamente inseriti nella programmazione dell'attività didattica e perseguono obiettivi culturali, cognitivi e relazionali. L'esperienza è valutata alla luce della ricaduta didattica e formativa.****
- 2. La preparazione del viaggio coinvolge il docente proponente, i docenti interessati e gli alunni, come co-protagonisti.**
3. Per poter effettuare viaggi di istruzione dovrà esservi l'adesione di almeno due terzi della classe.
4. I viaggi e le visite di istruzione dovranno essere organizzati nel periodo che va dall'inizio dell'anno scolastico al 30 aprile.
5. Uscite didattiche, sotto forma di lezioni itineranti o di scoperta e valorizzazione di attività culturali legate al territorio, possono essere effettuate nel corso dell'anno scolastico con l'approvazione del Consiglio di classe. Di norma tali attività sono definite in sede di programmazione didattica.

SANZIONI

Le sanzioni disciplinari che possono essere comminate sono quelle previste dall'art. 328, commi 2 e 4, del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 27:

- ✓ Ammonizione verbale in classe;
- ✓ Ammonimento scritto sul registro di classe (eventualmente riportato sul libretto personale);
- ✓ Sospensione dalle lezioni sino a quindici giorni;
- ✓ Allontanamento dalla Comunità scolastica (solo in presenza di reati e mai per demerito scolastico) per una durata definita e commisurata alla gravità del reato;
- ✓ Allontanamento dalla Comunità scolastica (solo in presenza di reati gravi e/o situazioni di pericolo) sino al permanere di una situazione di evidente incompatibilità.

Le mancanze per le quali sono comminate le sanzioni sono:

- mancanza ai doveri scolastici;
- negligenza abituale;
- atteggiamento irrispettoso nei confronti di persone che a qualsiasi titolo operano nella scuola; violazioni dello Statuto o del Regolamento;
- fatti che turbino il regolare andamento della scuola;
- reati.

Organo competente ad infliggere la punizione è, di norma, il Docente o il Dirigente scolastico. Per le mancanze che comportino come sanzione almeno una sospensione dalle lezioni decide il Consiglio di Classe. In casi particolarmente gravi il Dirigente scolastico ha facoltà di prendere decisioni provvisorie. Qualsiasi decisione che incida nell'ambito disciplinare viene presa sentendo preventivamente le ragioni dell'alunno e ascoltando gli eventuali testimoni: dell'iter di accertamento dei fatti viene redatto processo verbale. In ogni caso è possibile il ricorso al Comitato di Garanzia.

Il meccanismo che presiede alla gestione della disciplina scolastica è rappresentato nella tabella allegata:

	Tipo di mancanza	Organo che commina la sanzione	Sanzione
A	<p>Mancato assolvimento degli impegni di studio e dei doveri scolastici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frequenza irregolare; • Disturbo del regolare svolgimento delle attività didattiche; • Discontinuità negli impegni di studio o mancato rispetto delle consegne; • Negligenza abituale; 	Docente; Dirigente Scolastico	<p>In base alla gravità ed al reiterarsi della mancanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ammonizione verbale; • Ammonizione verbale con comunicazione alla famiglia; • Ammonizione scritta sul registro di classe e comunicazione alla famiglia; • Assegnazione di impegni di lavoro e/o collaborazione scolastica;
B	<p>Mancanze nei confronti di persone, in classe, nell'istituto, durante le attività scolastiche svolte fuori dall'istituto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di rispetto nei confronti dei docenti, del personale della scuola o dei compagni; • Offesa ai principi di dignità e rispetto della persona; • Oltraggio al personale scolastico nello svolgimento della loro funzione; 	Docente; Dirigente Scolastico; Consiglio di Classe (nel caso di sospensione dalle lezioni o allontanamento dalla comunità scolastica)	<p>In base alla gravità ed al reiterarsi della mancanza:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ammonizione, da annotarsi sul registro di classe (con o senza allontanamento dalle lezioni) e comunicazione alla famiglia; Assegnazione di impegni di lavoro e/o collaborazione scolastica; Presentazione di scuse formali alle persone verso le quali si è tenuto un comportamento irrispettoso; Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza ed annotazione sul registro di classe da 1 a 5 giorni; Allontanamento dalla Comunità scolastica per un periodo rapportato nella durata alla gravità dell'infrazione;
C	<p>Mancanze nei confronti delle cose, in classe, nell'istituto, durante le attività scolastiche svolte fuori dall'istituto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brogli, contraffazione e manomissione documenti scolastici; • Danneggiamento del patrimonio scolastico; • Atti vandalici e danneggiamento di beni anche non scolastici durante attività 	Docente; Dirigente Scolastico (per il risarcimento del danno); Consiglio di Classe (nel caso di allontanamento dalle lezioni)	<p>In base alla gravità ed al reiterarsi della mancanza:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ammonizione, da annotarsi sul registro di classe (con o senza allontanamento dalle lezioni) e comunicazione alla famiglia; Assegnazione di impegni di lavoro e/o collaborazione scolastica; Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza ed

	scolastiche svolte fuori dall'istituto;		annotazione sul registro di classe da 1 a 5 giorni; d) Risarcimento in solido del danno colpevolmente causato;
D	<p>Mancanze rispetto alle regole ed alla sicurezza della vita scolastica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Assenza o allontanamento non autorizzato dall'aula; ● Allontanamento non autorizzato dall'istituto; ● Non rispetto delle disposizioni organizzative impartite per la sicurezza; ● Promozione o partecipazione a disordini; ● Fatti di particolare gravità che turbano il regolare andamento delle lezioni; 	<p>Docente; Dirigente Scolastico (per il risarcimento del danno); Consiglio di Classe (nel caso di allontanamento dalle lezioni)</p>	<p>In base alla gravità ed al reiterarsi della mancanza:</p> <p>a) Ammonizione, da annotarsi sul registro di classe (con o senza allontanamento dalle lezioni).e comunicazione alla famiglia</p> <p>b) Assegnazione di impegni di lavoro e/o collaborazione scolastica.</p> <p>c) Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza ed annotazione sul registro di classe da 1 a 5 giorni.</p> <p>d) Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo rapportato nella durata alla gravità dell'infrazione.</p>
E	<ul style="list-style-type: none"> ● Gravi comportamenti rilevanti anche sul piano penale e/o di pericolo per l'incolumità fisica delle persone; ● Reati 	<p>Dirigente Scolastico; Consiglio di Classe</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Allontanamento dalla comunità scolastica (in presenza di reati e mai per demerito scolastico) per durata definita e commisurata alla gravità del reato; ● Allontanamento dalla comunità scolastica (in presenza di reati gravi e/o di situazioni di pericolo) sino al permanere di una evidente incompatibilità.

COMITATO DI GARANZIA

Il Comitato di garanzia esamina i ricorsi contro le sanzioni disciplinari connesse alle fattispecie dell'ammonizione verbale e di quella scritta sul registro di classe e decide sui conflitti che sorgano in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina.

Contro le sanzioni disciplinari possono essere inoltrati ricorsi in forma scritta entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento disciplinare, il quale se prevede la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento dalla comunità scolastica, momentaneamente risulterà sospeso.

Il Comitato di garanzia, che al suo interno elegge il Presidente, è così composto:

- N. 2 docenti eletti dal Collegio dei Docenti
- N. 1 studente eletto dal Comitato Studentesco
- N. 1 rappresentante dei genitori eletto dal Comitato dei Genitori
- N. 1 rappresentante del personale non docente, designato dal personale medesimo.

I componenti del Comitato di garanzia sono nominati all'inizio dell'a.s., rimangono in carica un anno e per ciascuno di loro è nominato anche un sostituto.

La seduta del Comitato di garanzia è valida se presenti almeno quattro dei suoi componenti o loro sostituti. Il Presidente designerà all'inizio della seduta un segretario.

In caso d'incompatibilità tra componenti e l'alunno ricorrente (parentela, appartenenza alla stessa classe o Consiglio di classe, ecc.), il Presidente del Comitato di garanzia procede alla loro sostituzione.

Le decisioni del Comitato di garanzia, adottate a maggioranza con voto palese, possono confermare o chiedere la revisione del provvedimento disciplinare all'organo emanante. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto agli interessati (coloro che hanno emanato la sanzione ed il ricorrente).

MODIFICHE

Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte da una o più delle componenti della Scuola attraverso i rispettivi organi e approvate dal Consiglio d'Istituto, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.

Appendice

Riferimenti normativi

COSTITUZIONE ITALIANA

Articolo 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico della Nazione.

Articolo 33.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Articolo 34.

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Articolo 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

C.M. N. 316 DEL 28 OTTOBRE 1987

"Insegnamento della religione cattolica - Attività alternative - Altre opportunità"

I - Insegnamento della religione cattolica

Per effetto dell'art. 5, punto 2, dell'accordo con la Santa Sede - ratificato con la Legge 25 marzo 1985, n. 121 - lo Stato continua ad assicurare tale insegnamento, "nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado",

"nel quadro delle finalità della scuola". Ciò comporta che l'insegnamento in parola concorre a costituire, per gli studenti che abbiano esercitato la facoltà di avvalersene, il complesso degli obblighi scolastici ad essi riferito e deve trovare collocazione nel quadro orario delle lezioni. [...] Relativamente alle scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e di II grado viene ad assumere più puntuale rilievo l'autonomia da riconoscersi alle singole istituzioni scolastiche per quanto concerne la definizione dell'orario delle lezioni e la sua articolazione funzionale al particolare tipo di scuola.

L'organizzazione delle lezioni e, in tale ambito, la collocazione dell'insegnamento della religione cattolica (così come la contestuale offerta di attività, spazi attrezzati e servizi ad esso alternativi) dovranno essere attuati dal capo d'istituto, sentito il collegio dei docenti, secondo criteri volti a perseguire il miglior grado di razionalità ed efficacia didattica e nel contempo intesi ad evitare ogni forma, anche indiretta, di discriminazione o di disimpegno oltre che a costituire elemento di vincolo o di rigidità per l'orario delle altre materie. Si richiama, altresì, l'attenzione dei capi d'istituto e, tramite essi, di tutti i docenti sulla necessità di una scrupolosa vigilanza affinché l'articolazione della classe - per la contestuale presenza di alunni avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica ed alunni non avvalentisi - avvenga con la garanzia del pieno rispetto della personalità di ogni studente e della scelta espressa.

II - Attività alternative all'insegnamento della religione cattolica - fruizione di spazi e servizi scolastici

Questo Ministero ha approntato, sulla base anche degli esiti dei lavori parlamentari sin qui svoltisi, un disegno di legge avente per oggetto norme per la disciplina delle attività didattiche e formative e dello studio individuale per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

Sono, d'altra parte, intervenute le ordinanze del Consiglio di Stato n. 578 e 579, in data 28 agosto 1987, di sospensione delle decisioni del T.A.R. Lazio nn. 1273 e 1274, datate 17 luglio 1987, nella parte in cui queste affermano il diritto degli alunni non avvalentisi dell'insegnamento religioso o di altro insegnamento alternativo "di allontanarsi dalla scuola con conseguente riduzione, per loro, del normale orario scolastico" (vedi C.M. 18 settembre 1987, n. 284).

[...] Gli alunni non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica - previa richiesta del genitore o di chi esercita la potestà o richiesta personale degli alunni stessi, se frequentanti la scuola secondaria superiore - hanno il diritto di scegliere tra le attività didattiche e formative ed una pluralità di opportunità qualificabili come studio o attività individuali da svolgersi con l'assistenza di docenti a ciò appositamente incaricati e nell'ambito dei locali scolastici. Per lo svolgimento delle attività didattiche e formative previste per gli alunni non avvalentisi, si ribadisce la necessità che da parte dei collegi dei docenti siano formulati precisi programmi. [...] Relativamente alle esigenze connesse con lo svolgimento dello studio o delle attività individuali per gli alunni che ne facciano richiesta, da svolgere nei locali scolastici in modo coerente con le finalità della scuola, il capo di istituto deve sottoporre all'esame ed alle deliberazioni degli organi collegiali la necessità di attrezzare spazi, ove possibile, nonché organizzare servizi, assicurando idonea assistenza agli alunni, compito questo che discende dalla natura stessa dell'istituzione scolastica.

L'assistenza può configurarsi come attività volta ad offrire contributi formativi ed opportunità di riflessione per corrispondere agli interessi anche di natura applicativa che siano eventualmente rappresentati dagli studenti. Infatti non si esclude la possibilità che gli studenti stessi segnalino propri bisogni formativi, nonché le modalità di intervento della scuola.

[...]

III - Modalità di utilizzazione del personale

La nomina dei docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dalle speciali norme legislative e regolamentari richiamate con circolari in precedenza emanate alle quali si rimanda, unitamente alle istruzioni applicative ivi contenute. Relativamente alle modalità di impiego del personale per lo svolgimento delle attività didattiche e formative e per l'assistenza allo studio o alle attività individuali si precisa che debbono prioritariamente essere utilizzati docenti totalmente o parzialmente in soprannumero o comunque tenuti al completamento in quanto impegnati con orario inferiore a quello d'obbligo, nonché docenti dichiaratisi disponibili a prestare ore eccedenti. Tali docenti debbono essere scelti fra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alle attività

in parola, atteso che così viene assicurato, per gli alunni avvalentisi e per quelli non avvalentisi, il rispetto del principio della "par condicio".

I capi d'istituto, sulla base di una previsione fondata su elementi oggettivi, quale la serie storica del fabbisogno rilevato negli anni scorsi, riserveranno comunque, dal totale di ore disponibili per il completamento dell'orario d'obbligo, una quota da utilizzare per le necessità funzionali di sostituzione del personale che si assenti improvvisamente o per breve periodo.

Allo scopo di assicurare l'effettivo svolgimento delle predette attività si potrà, tuttavia, procedere all'assunzione di supplenti nella misura in cui non si renda possibile provvedere con l'utilizzazione del personale già in servizio.

Per l'assistenza agli studenti che hanno scelto di svolgere lo studio o le attività individuali, rientranti nel quadro delle finalità della scuola, il capo d'istituto, previa deliberazione del consiglio d'istituto per i profili propositivi ed organizzativi, e su proposta del collegio dei docenti, relativamente agli aspetti didattico-formativi ed alla individuazione del personale da utilizzare, designerà uno o più docenti, in servizio nella scuola secondo le modalità sopra precisate.

IV - Diritti e doveri dei docenti

Per i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica continuano a valere le disposizioni contenute nella Legge 5 giugno 1930, n. 824, nonché nella intesa tra autorità scolastica italiana e C.E.I. (punto 2.7) resa esecutiva dal D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751. Sulla base di tali disposizioni essi hanno gli stessi diritti e doveri degli altri docenti anche ai fini della partecipazione a pieno titolo ai lavori di tutti gli organi collegiali della scuola, ivi comprese le operazioni relative alla valutazione periodica e finale, limitatamente agli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

Gli stessi diritti e doveri spettano ai docenti della attività didattica alternativa, limitatamente, anche per essi, in sede di operazioni di valutazione periodica e finale, agli alunni che seguono l'attività stessa.

LEGGE N. 104 DEL 5 FEBBRAIO 1992

"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."

1. Finalità. - 1. La Repubblica:

a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;

c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;

d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

2. Principi generali. - 1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata.

3. Soggetti aventi diritto. - 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

12. Diritto all'educazione e all'istruzione. -

2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.

6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.

7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della **legge 23 dicembre 1978, n. 833**. (1 bis)

8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.

10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.

13. Integrazione scolastica. - 1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e **4 agosto 1977, n. 517**, e successive modificazioni, anche attraverso:

a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della **legge 8 giugno 1990, n. 142**. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono

essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;

b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;

c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;

5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.

6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti (1 ter).

14. Modalità di attuazione dell'integrazione. - 1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì:

a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;

b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;

c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.

15. Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica. - 1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.

2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.

3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.

4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui agli artt. 13, 39 e 40 (2).

16. Valutazione del rendimento e prove d'esame. - 1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.

LEGGE N. 59 DEL 15 MARZO 1997

"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"

Art. 21.

1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.

3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagiati e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.

5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.

7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli **standard** di livello nazionale.

8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e

delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun **curriculum** e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.

16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche.

DECRETO LEGISLATIVO N. 59 DEL 6 MARZO 1998

“Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome”

Art. 25-bis

(Dirigenti delle istituzioni scolastiche)

1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'art. 21 della **L. 15.3.97, n. 59**. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'art. 20, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.

2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.

3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2 il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologico-didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.

4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.

5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.

6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.

DPR N. 249 DEL 24 GIUGNO 1998

"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche

attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 (Impugnazioni)

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.

2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e

disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Art. 6 (Disposizioni finali)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

DPR N. 275 DELL'8 MARZO 1999

"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"

TITOLO I - ISTITUZIONI SCOLASTICHE NEL QUADRO DELL'AUTONOMIA

CAPO I - DEFINIZIONI E OGGETTO

Art. 1 Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche

1. Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alle Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli Enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tal fine interagiscono tra loro e con gli Enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione.

2. L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Art. 2 Oggetto

1. Il presente regolamento detta la disciplina generale dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, individua le funzioni ad esse trasferite e provvede alla ricognizione delle disposizioni di legge abrogate.

2. Il presente regolamento, fatta salva l'immediata applicazione delle disposizioni transitorie, si applica alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° settembre 2000.

3. Le istituzioni scolastiche parificate, pareggiate e legalmente riconosciute entro il termine di cui al comma 2 adeguano, in coerenza con le proprie finalità, il loro ordinamento alle disposizioni del presente regolamento relative alla determinazione dei curricoli, e lo armonizzano con quelle relative all'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e alle iniziative finalizzate all'innovazione. A esse si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13.

4. Il presente regolamento riguarda tutte le diverse articolazioni del sistema scolastico, i diversi tipi e indirizzi di studio e le esperienze formative e le attività nella scuola dell'infanzia. La terminologia adottata tiene conto della pluralità di tali contesti.

CAPO II - AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA, DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO

Art. 3 Piano dell'offerta formativa

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.

3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.

4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli Enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.

5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.

Art. 4 Autonomia didattica

1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:

a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;

b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;

c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;

e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

3. Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali.

4. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli Enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'articolo 139, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.

5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative.

6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. Sono altresì individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate.

7. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa certificazione sono effettuati ai sensi della disciplina di cui all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196, fermo restando il valore legale dei titoli di studio previsti dall'attuale ordinamento.

Art. 5 Autonomia organizzativa

1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.

2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. L'orario complessivo del curriculum e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.

4. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa.

Art. 6 Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo

1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l'altro:

a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;

b) la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;

c) l'innovazione metodologica e disciplinare;

d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;

e) la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;

f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;

g) l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.

2. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare prevista dall'articolo 8, le istituzioni scolastiche propongono iniziative finalizzate alle innovazioni con le modalità di cui all'articolo 11.

3. Ai fini di cui al presente articolo le istituzioni scolastiche sviluppano e potenziano lo scambio di documentazione e di informazioni attivando collegamenti reciproci, nonché con il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi; tali collegamenti possono estendersi a Università e ad altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca.

Art. 7 Reti di scuole

1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

2. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza.

3. L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva.

4. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficoltà.

6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a:

a) la ricerca didattica e la sperimentazione;

b) la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;

c) la formazione in servizio del personale scolastico;

d) l'orientamento scolastico e professionale.

7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 6.

8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con Università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.

9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e

convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.

CAPO III - CURRICOLO NELL'AUTONOMIA

Art. 8 Definizione dei curricula

1. Il Ministro della Pubblica Istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a norma dell'articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio:

- a) gli obiettivi generali del processo formativo;
- b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;
- c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricula e il relativo monte ore annuale;
- d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricula comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;
- e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curriculum;
- f) gli standard relativi alla qualità del servizio;
- g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;
- h) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali.

2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell'offerta formativa il curriculum obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curriculum le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera e).

3. Nell'integrazione tra la quota nazionale del curriculum e quella riservata alle scuole è garantito il carattere unitario del sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto delle diverse finalità della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.

4. La determinazione del curriculum tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli Enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione.

5. Il curriculum della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso un'integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 può essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali.

6. L'adozione di nuove scelte curriculari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto.

Art. 9 Ampliamento dell'offerta formativa

1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli Enti locali, in favore della popolazione giovanile e degli adulti.

2. I curricoli determinati a norma dell'articolo 8 possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative, che per la realizzazione di percorsi formativi integrati le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali.

3. Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici progetti.

4. Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi, sulla base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati. Per l'ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono essere fatti valere crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati, e accertate esperienze di autoformazione. Le istituzioni scolastiche valutano tali crediti ai fini della personalizzazione dei percorsi didattici, che può implicare una loro variazione e riduzione.

5. Nell'ambito delle attività in favore degli adulti possono essere promosse specifiche iniziative di informazione e formazione destinate ai genitori degli alunni.

Art. 10 Verifiche e modelli di certificazione

1. Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio il Ministero della Pubblica Istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche. Fino all'istituzione di un apposito organismo autonomo le verifiche sono effettuate dal Centro europeo dell'educazione, riformato a norma dell'articolo 21, comma 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Le rilevazioni di cui al comma 1 sono finalizzate a sostenere le scuole per l'efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso l'attivazione di iniziative nazionali e locali di perequazione, promozione, supporto e monitoraggio, anche avvalendosi degli ispettori tecnici.

3. Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali, indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate.

Art. 11 Iniziative finalizzate all'innovazione

1. Il Ministro della Pubblica Istruzione, anche su proposta del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, del Servizio Nazionale per la qualità dell'istruzione, di una o più istituzioni scolastiche, di uno o più Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, di una o più Regioni o Enti locali, promuove, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento. Riconosce altresì progetti di iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi dell'articolo 8. Sui progetti esprime il proprio parere il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

2. I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricoli e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi, con le procedure di cui all'articolo 8. Possono anche essere riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano per l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione.

3. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere elaborate e attuate anche nel quadro di accordi adottati a norma dell'articolo 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. E' riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della Pubblica Istruzione che promuove o riconosce le iniziative stesse.

5. Sono fatte salve, fermo restando il potere di revoca dei relativi decreti, le specificità ordinamentali e organizzative delle scuole riconosciute ai sensi dell'articolo 278, comma 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

TITOLO II - FUNZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE

CAPO I - ATTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI

Art. 14 Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche

1. A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell'Amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all'articolo 15 o ad altre specifiche disposizioni, all'Amministrazione centrale e periferica. Per l'esercizio delle funzioni connesse alle competenze escluse di cui all'articolo 15 e a quelle di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le istituzioni scolastiche utilizzano il Sistema Informativo del Ministero della Pubblica Istruzione. Restano ferme le attribuzioni già rientranti nella competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dal presente regolamento.

2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali. A norma dell'articolo 4 del regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli alunni.

3. Per quanto attiene all'amministrazione, alla gestione del bilancio e dei beni e alle modalità di definizione e di stipula dei contratti di prestazione d'opera di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le istituzioni scolastiche provvedono in conformità a quanto stabilito dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 21, commi 1 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che può contenere deroghe alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato, nel rispetto dei principi di universalità, unicità e veridicità della gestione e dell'equilibrio finanziario. Tale regolamento stabilisce le modalità di esercizio della capacità negoziale e ogni adempimento contabile relativo allo svolgimento dell'attività negoziale medesima, nonché modalità e procedure per il controllo dei bilanci della gestione e dei costi.

4. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi amministrativi e contabili tenendo conto del nuovo assetto istituzionale delle scuole e della complessità dei compiti ad esse affidati, per garantire all'utenza un efficace servizio. Assicurano comunque modalità organizzative particolari per le scuole articolate in più sedi. Le istituzioni scolastiche concorrono, altresì, anche con iniziative autonome, alla specifica formazione e aggiornamento, culturale e professionale del relativo personale per corrispondere alle esigenze derivanti dal presente regolamento.

5. Alle istituzioni scolastiche sono attribuite competenze in materia di articolazione territoriale della scuola. Tali competenze sono esercitate a norma dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.

Art. 16 Coordinamento delle competenze

1. Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione.

2. Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.

3. I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e dell'attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento.

4. Il responsabile amministrativo assume funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico.

5. Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità.

6. Il servizio prestato dal personale della scuola ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d), purché riconducibile a compiti connessi con la scuola, resta valido a tutti gli effetti come servizio di istituto.

ALLEGATO ALLA RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 18 DICEMBRE 2006

Competenze chiave per l'apprendimento permanente – un quadro di riferimento europeo

Contesto ed obiettivi

Dato che la globalizzazione continua a porre l'Unione europea di fronte a nuove sfide, ciascun cittadino dovrà disporre di un'ampia gamma di competenze chiave per adattarsi in modo flessibile a un mondo in rapido mutamento e caratterizzato da forte interconnessione.

L'istruzione nel suo duplice ruolo — sociale ed economico — è un elemento determinante per assicurare che i cittadini europei acquisiscano le competenze chiave necessarie per adattarsi con flessibilità a siffatti cambiamenti.

In particolare, muovendo dalle diverse competenze individuali, occorre rispondere alle diverse esigenze dei discenti assicurando la parità e l'accesso a quei gruppi che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità educative. Esempi di tali gruppi includono le persone con scarse competenze di base, in particolare con esigue capacità di scrittura, i giovani che abbandonano prematuramente la scuola, i disoccupati di lunga durata e coloro che tornano al lavoro dopo un lungo periodo di assenza, gli anziani, i migranti e le persone disabili.

In questo contesto i principali scopi del quadro di riferimento sono:

1. identificare e definire le competenze chiave necessarie per la realizzazione personale, la cittadinanza attiva, la coesione sociale e l'occupabilità in una società della conoscenza;
2. coadiuvare l'operato degli Stati membri per assicurare che al completamento dell'istruzione e formazione iniziale i giovani abbiano sviluppato le competenze chiave a un livello che li renda pronti per la vita adulta e costituisca la base per ulteriori occasioni di apprendimento, come anche per la vita lavorativa e che gli adulti siano in grado di svilupparle e aggiornarle in tutto l'arco della loro vita;
3. fornire uno strumento di riferimento a livello europeo per i responsabili politici, i formatori, i datori di lavoro e i discenti stessi al fine di agevolare gli sforzi a livello nazionale ed europeo verso il perseguimento di obiettivi concordati congiuntamente;
4. costituire un quadro per un'azione ulteriore a livello comunitario sia nell'ambito del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010» sia nel contesto dei programmi comunitari nel campo dell'istruzione e della formazione.

Competenze chiave

Le competenze sono definite in questa sede alla stregua di una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto. Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione.

Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave:

1. comunicazione nella madrelingua;
2. comunicazione nelle lingue straniere;
3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
4. competenza digitale;
5. imparare a imparare;

6. competenze sociali e civiche;
7. spirito di iniziativa e imprenditorialità; e
8. consapevolezza ed espressione culturale.

Le competenze chiave sono considerate ugualmente importanti, poiché ciascuna di esse può contribuire a una vita positiva nella società della conoscenza. Molte delle competenze si sovrappongono e sono correlate tra loro: aspetti essenziali a un ambito favoriscono la competenza in un altro. La competenza nelle abilità fondamentali del linguaggio, della lettura, della scrittura e del calcolo e nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) è una pietra angolare per l'apprendimento, e il fatto di imparare a imparare è utile per tutte le attività di apprendimento. Vi sono diverse tematiche che si applicano nel quadro di riferimento: pensiero critico, creatività, iniziativa, capacità di risolvere i problemi, valutazione del rischio, assunzione di decisioni e capacità di gestione costruttiva dei sentimenti svolgono un ruolo importante per tutte e otto le competenze chiave.

1. Comunicazione nella madrelingua

Definizione:

La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un'intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero.

Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza:

La competenza comunicativa risulta dall'acquisizione della madrelingua, che è intrinsecamente connessa con lo sviluppo della capacità cognitiva dell'individuo di interpretare il mondo e relazionarsi con gli altri. La comunicazione nella madrelingua presuppone che una persona sia a conoscenza del vocabolario, della grammatica funzionale e delle funzioni del linguaggio. Ciò comporta una conoscenza dei principali tipi di interazione verbale, di una serie di testi letterari e non letterari, delle principali caratteristiche dei diversi stili e registri del linguaggio nonché della variabilità del linguaggio e della comunicazione in contesti diversi. Le persone dovrebbero possedere le abilità per comunicare sia oralmente sia per iscritto in tutta una serie di situazioni comunicative e per sorvegliare e adattare la propria comunicazione a seconda di come lo richieda la situazione. Questa competenza comprende anche l'abilità di distinguere e di utilizzare diversi tipi di testi, di cercare, raccogliere ed elaborare informazioni, di usare sussidi e di formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto.

Un atteggiamento positivo nei confronti della comunicazione nella madrelingua comporta la disponibilità a un dialogo critico e costruttivo, la consapevolezza delle qualità estetiche e la volontà di perseguirle nonché un interesse a interagire con gli altri. Ciò comporta la consapevolezza dell'impatto della lingua sugli altri e la necessità di capire e usare la lingua in modo positivo e socialmente responsabile.

2. Comunicazione in lingue straniere

Definizione:

La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua: essa si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta — comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta — in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali — istruzione e formazione, lavoro, casa, tempo libero — a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo background sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze e/o dei suoi interessi.

Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza:

La competenza in lingue straniere richiede la conoscenza del vocabolario e della grammatica funzionale e una consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e dei registri del linguaggio. È importante anche la conoscenza delle convenzioni sociali, dell'aspetto culturale e della variabilità dei linguaggi.

Le abilità essenziali per la comunicazione in lingue straniere consistono nella capacità di comprendere messaggi di iniziare, sostenere e concludere conversazioni e di leggere, comprendere e produrre testi appropriati alle esigenze individuali. Le persone dovrebbero essere anche in grado di usare adeguatamente i sussidi e di imparare le lingue anche in modo informale nel contesto dell'apprendimento permanente. Un atteggiamento positivo comporta l'apprezzamento della diversità culturale nonché l'interesse e la curiosità per le lingue e la comunicazione interculturale.

3. Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico

Definizione:

A - La competenza matematica è l'abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l'accento è posto sugli aspetti del processo e dell'attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte).

B - La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico è considerata l'applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall'attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino.

Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza:

A - La conoscenza necessaria nel campo della matematica comprende una solida conoscenza del calcolo, delle misure e delle strutture, delle operazioni di base e delle presentazioni matematiche di base, una comprensione dei termini e dei concetti matematici e una consapevolezza dei quesiti cui la matematica può fornire una risposta.

Una persona dovrebbe disporre delle abilità per applicare i principi e processi matematici di base nel contesto quotidiano nella sfera domestica e sul lavoro nonché per seguire e vagliare concatenazioni di argomenti. Una persona dovrebbe essere in grado di svolgere un ragionamento matematico, di cogliere le prove matematiche e di comunicare in linguaggio matematico oltre a saper usare i sussidi appropriati.

Un'attitudine positiva in relazione alla matematica si basa sul rispetto della verità e sulla disponibilità a cercare motivazioni e a determinarne la validità.

B - Per quanto concerne la scienza e tecnologia, la conoscenza essenziale comprende i principi di base del mondo naturale, i concetti, principi e metodi scientifici fondamentali, la tecnologia e i prodotti e processi tecnologici, nonché la comprensione dell'impatto della scienza e della tecnologia sull'ambiente naturale. Queste competenze dovrebbero consentire alle persone di comprendere meglio i progressi, i limiti e i rischi delle teorie e delle applicazioni scientifiche e della tecnologia nella società in senso lato (in relazione alla presa di decisioni, ai valori, alle questioni morali, alla cultura, ecc.).

Le abilità comprendono la capacità di utilizzare e maneggiare strumenti e macchinari tecnologici nonché dati scientifici per raggiungere un obiettivo o per formulare una decisione o conclusione sulla base di dati probanti. Le persone dovrebbero essere anche in grado di riconoscere gli aspetti essenziali dell'indagine scientifica ed essere capaci di comunicare le conclusioni e i ragionamenti afferenti. Questa competenza comprende un'attitudine di valutazione critica e curiosità, un interesse per questioni etiche e il rispetto sia per la sicurezza sia per la sostenibilità, in particolare per quanto concerne il progresso scientifico e tecnologico in relazione all'individuo, alla famiglia, alla comunità e alle questioni di dimensione globale.

4. Competenza digitale

Definizione:

la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell'informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata da abilità di base nelle TIC: l'uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet.

Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza

La competenza digitale presuppone una solida consapevolezza e conoscenza della natura, del ruolo e delle opportunità delle TSI nel quotidiano: nella vita privata e sociale come anche al lavoro. In ciò rientrano le principali applicazioni informatiche come trattamento di testi, fogli elettronici, banche dati, memorizzazione e gestione delle informazioni oltre a una consapevolezza delle opportunità dei potenziali rischi di Internet e della comunicazione tramite i supporti elettronici (e-mail, strumenti della rete) per il lavoro, il tempo libero, la condivisione di informazioni e le reti collaborative, l'apprendimento e la ricerca. Le persone dovrebbero anche essere consapevoli di come le TSI possono coadiuvare la creatività e l'innovazione e rendersi conto delle problematiche legate alla validità e all'affidabilità delle informazioni disponibili e dei principi giuridici ed etici che si pongono nell'uso interattivo delle TSI.

Le abilità necessarie comprendono: la capacità di cercare, raccogliere e trattare le informazioni e di usarle in modo critico e sistematico, accertandone la pertinenza e distinguendo il reale dal virtuale pur riconoscendone le correlazioni. Le persone dovrebbero anche essere capaci di usare strumenti per produrre, presentare e comprendere informazioni complesse ed essere in grado di accedere ai servizi basati su Internet, farvi ricerche e usarli. Le persone dovrebbero anche essere capaci di usare le TSI a sostegno del pensiero critico, della creatività e dell'innovazione. L'uso delle TSI comporta un'attitudine critica e riflessiva nei confronti delle informazioni disponibili e un uso responsabile dei mezzi di comunicazione interattivi. Anche un interesse a impegnarsi in comunità e reti a fini culturali, sociali e/o professionali serve a rafforzare tale competenza.

5. Imparare a imparare

Definizione:

Imparare a imparare è l'abilità di perseverare nell'apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, l'identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Questa competenza comporta l'acquisizione, l'elaborazione e l'assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e l'uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell'istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza.

Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza:

Laddove l'apprendimento è finalizzato a particolari obiettivi lavorativi o di carriera, una persona dovrebbe essere a conoscenza delle competenze, conoscenze, abilità e qualifiche richieste. In tutti i casi imparare a imparare comporta che una persona conosca e comprenda le proprie strategie di apprendimento preferite, i punti di forza e i punti deboli delle proprie abilità e qualifiche e sia in grado di cercare le opportunità di istruzione e formazione e gli strumenti di orientamento e/o sostegno disponibili.

Le abilità per imparare a imparare richiedono anzitutto l'acquisizione delle abilità di base come la lettura, la scrittura e il calcolo e l'uso delle competenze TIC necessarie per un apprendimento ulteriore. A partire da tali competenze una persona dovrebbe essere in grado di acquisire, procurarsi, elaborare e assimilare nuove conoscenze e abilità. Ciò comporta una gestione efficace del proprio apprendimento, della propria carriera e dei propri schemi lavorativi e, in particolare, la capacità di perseverare nell'apprendimento, di concentrarsi per periodi prolungati e di riflettere in modo critico sugli obiettivi e le finalità

dell'apprendimento. Una persona dovrebbe essere in grado di consacrare del tempo per apprendere autonomamente e con autodisciplina, ma anche per lavorare in modo collaborativo quale parte del processo di apprendimento, di cogliere i vantaggi che possono derivare da un gruppo eterogeneo e di condividere ciò che ha appreso. Le persone dovrebbero inoltre essere in grado di organizzare il proprio apprendimento, di valutare il proprio lavoro e di cercare consigli, informazioni e sostegno, ove necessario. Un'attitudine positiva comprende la motivazione e la fiducia per perseverare e riuscire nell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Un'attitudine ad affrontare i problemi per risolverli serve sia per il processo di apprendimento stesso sia per poter gestire gli ostacoli e il cambiamento. Il desiderio di applicare quanto si è appreso in precedenza e le proprie esperienze di vita nonché la curiosità di cercare nuove opportunità di apprendere e di applicare l'apprendimento in una gamma di contesti della vita sono elementi essenziali di un'attitudine positiva.

6. Competenze sociali e civiche

Definizione:

Queste includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all'impegno a una partecipazione attiva e democratica.

Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza:

A - La competenza sociale è collegata al benessere personale e sociale che richiede la consapevolezza di ciò che gli individui devono fare per conseguire una salute fisica e mentale ottimali, intese anche quali risorse per se stessi, per la propria famiglia e per l'ambiente sociale immediato di appartenenza e la conoscenza del modo in cui uno stile di vita sano vi può contribuire. Per un'efficace partecipazione sociale e interpersonale è essenziale comprendere i codici di comportamento e le maniere generalmente accettati in diversi ambienti e società (ad esempio sul lavoro). È altresì importante conoscere i concetti di base riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni del lavoro, la parità e la non discriminazione tra i sessi, la società e la cultura. È essenziale inoltre comprendere le dimensioni multiculturali e socioeconomiche delle società europee e il modo in cui l'identità culturale nazionale interagisce con l'identità europea. La base comune di questa competenza comprende la capacità di comunicare in modo costruttivo in ambienti diversi, di mostrare tolleranza, di esprimere e di comprendere diversi punti di vista, di negoziare con la capacità di creare fiducia e di essere in consonanza con gli altri. Le persone dovrebbero essere in grado di venire a capo di stress e frustrazioni e di esprimere questi ultimi in modo costruttivo e dovrebbero anche distinguere tra la sfera personale e quella professionale. La competenza si basa sull'attitudine alla collaborazione, l'assertività e l'integrità. Le persone dovrebbero provare interesse per lo sviluppo socioeconomico e la comunicazione interculturale, e dovrebbero apprezzare la diversità e rispettare gli altri ed essere pronte a superare i pregiudizi e a cercare compromessi.

B - La competenza civica si basa sulla conoscenza dei concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili, anche nella forma in cui essi sono formulati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nelle dichiarazioni internazionali e nella forma in cui sono applicati da diverse istituzioni a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale. Essa comprende la conoscenza delle vicende contemporanee nonché dei principali eventi e tendenze nella storia nazionale, europea e mondiale. Si dovrebbe inoltre sviluppare la consapevolezza degli obiettivi, dei valori e delle politiche dei movimenti sociali e politici. È altresì essenziale la conoscenza dell'integrazione europea, nonché delle strutture, dei principali obiettivi e dei valori dell'UE, come pure una consapevolezza delle diversità e delle identità culturali in Europa. Le abilità in materia di competenza civica riguardano la capacità di impegnarsi in modo efficace con gli altri nella sfera pubblica nonché di mostrare solidarietà e interesse per risolvere i problemi che riguardano la collettività locale e la comunità allargata. Ciò comporta una riflessione critica e creativa e la partecipazione costruttiva alle attività della collettività o del vicinato, come anche la presa di decisioni a tutti i livelli, da quello locale a quello nazionale ed europeo, in particolare mediante il voto. Il pieno rispetto dei diritti umani, tra cui anche quello dell'uguaglianza quale base per la democrazia, la

consapevolezza e la comprensione delle differenze tra sistemi di valori di diversi gruppi religiosi o etnici pongono le basi per un atteggiamento positivo. Ciò significa manifestare sia un senso di appartenenza al luogo in cui si vive, al proprio paese, all'UE e all'Europa in generale e al mondo, sia la disponibilità a partecipare al processo decisionale democratico a tutti i livelli. Vi rientra anche il fatto di dimostrare senso di responsabilità, nonché comprensione e rispetto per i valori condivisi, necessari ad assicurare la coesione della comunità, come il rispetto dei principi democratici. La partecipazione costruttiva comporta anche attività civili, il sostegno alla diversità sociale, alla coesione e allo sviluppo sostenibile e una disponibilità a rispettare i valori e la sfera privata degli altri.

7. Senso di iniziativa e di imprenditorialità

Definizione:

Il senso di iniziativa e l'imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro, ad avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un'attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo.

Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza:

La conoscenza necessaria a tal fine comprende l'abilità di identificare le opportunità disponibili per attività personali, professionali e/o economiche, comprese questioni più ampie che fanno da contesto al modo in cui le persone vivono e lavorano, come ad esempio una conoscenza generale del funzionamento dell'economia, delle opportunità e sfide che si trovano ad affrontare i datori di lavoro o un'organizzazione. Le persone dovrebbero essere anche consapevoli della posizione etica delle imprese e del modo in cui esse possono avere un effetto benefico, ad esempio mediante il commercio equo e solidale o costituendo un'impresa sociale. Le abilità concernono una gestione progettuale proattiva (che comprende ad esempio la capacità di pianificazione, di organizzazione, di gestione, di leadership e di delega, di analisi, di comunicazione, di rendicontazione, di valutazione e di registrazione), la capacità di rappresentanza e negoziazione efficaci e la capacità di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all'interno di gruppi. Occorre anche la capacità di discernimento e di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e di soppesare e assumersi rischi all'occorrenza. Un'attitudine imprenditoriale è caratterizzata da spirito di iniziativa, capacità di anticipare gli eventi, indipendenza e innovazione nella vita privata e sociale come anche sul lavoro. In ciò rientrano la motivazione e la determinazione a raggiungere obiettivi, siano essi personali, o comuni con altri, anche sul lavoro.

LEGGE N. 1 DELL'11 GENNAIO 2007

"Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università"

Art. 1. (Ammissione all'esame di Stato, commissione e sede di esame).

1. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 2. - **(Ammissione)**. - 1. All'esame di Stato sono ammessi: **a)** gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici, secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione; **b)** alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera **a)**, gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute nelle quali continuano a funzionare corsi di studio, fino al loro completamento, ai sensi dell'articolo 1-**bis**, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

2. All'esame di Stato sono ammessi, altresì, con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni delle scuole statali e paritarie e gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute di cui al comma 1, lettera **b**), che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.

Art. 3. - **(Contenuto ed esito dell'esame)**. - 1. L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e' finalizzato all'accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell'ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonche' delle capacità critiche del candidato.

2. L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta e' intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonche' le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica o scrittografica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio. Negli istituti tecnici, negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici le modalità di svolgimento tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di lavoro; la terza prova e' espressione dell'autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ed e' strettamente correlata al piano dell'offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa e' a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova e' strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) provvede, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi del comma 3, alla predisposizione di modelli da porre a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini della elaborazione della terza prova. L'Istituto provvede, altresì, alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità.

3. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta, scelti dal Ministro, sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza prova scritta e' predisposto dalla commissione d'esame con modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta, nonche' le modalità con le quali la commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.

4. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.

5. La lingua d'esame e' la lingua ufficiale di insegnamento.

6. A conclusione dell'esame di Stato e' assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che e' il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame e' di 60/100. L'esito delle prove scritte e' pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame un giorno prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione di esame può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 70

punti. A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione può essere attribuita la lode dalla commissione.

7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

9. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

Art. 4. - **(Commissione e sede di esame)** - 1. La commissione di esame di Stato e' composta da non più di sei commissari, dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all'istituto, più il presidente, esterno. Le materie di esame affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione. La commissione e' nominata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, sulla base di criteri determinati a livello nazionale.

2. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre. In ogni caso, e' assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato e' abbinata a una commissione di istituto statale o paritario.

8. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.

9. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati.

DECRETO MINISTERIALE N. 42 DEL 22 MAGGIO 2007

"Modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore"

Art. 1

Attribuzione del credito scolastico

1. Ai candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell'anno scolastico 2006/2007 e 2007/2008, relativamente all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge.
2. I nuovi punteggi di credito scolastico indicati nelle tabelle allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno. Nell'anno scolastico 2007/2008 l'applicazione si estenderà agli alunni delle penultime classi e nell'anno scolastico 2008/2009 riguarderà anche quelli delle ultime classi.
3. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato sono valutati positivamente nello scrutinio finale gli alunni che conseguono la media del "sei".
4. Per tutti i candidati esterni, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la Commissione di esame, fermo restando il punteggio massimo di 25 punti, può aumentare il punteggio in caso di possesso di credito formativo. Per esigenze di omogeneità di punteggio conseguibile dai candidati esterni ed interni, tale integrazione può essere di 1 punto.

Art. 2

Recupero dei debiti formativi

1. Il nuovo regime normativo dei debiti formativi di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 2007, n. 1, si applica a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 nei riguardi degli studenti frequentanti la terzultima classe, secondo le modalità definite nel successivo art. 3.
2. Ai candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, degli anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008, relativamente ai debiti formativi, continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 3

Modalità di recupero dei debiti formativi

1. Nel caso di promozione deliberata ai sensi dell'art. 193-bis, comma 3, del Testo Unico, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il dirigente scolastico comunica, per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di classe, nonché un dettagliato resoconto sulle carenze dell'alunno, indicando anche i voti proposti dai docenti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l'alunno non ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente, il dirigente scolastico fa presente alla famiglia che, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato, gli alunni debbono comunque saldare i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici.
2. Di norma, l'alunno salda il debito formativo nel corso dell'anno scolastico immediatamente successivo a quello in cui il debito medesimo è stato contratto. Tenuto conto della natura delle carenze residue o di particolari situazioni che abbiano comunque impedito il completamento del recupero intrapreso, il Consiglio di classe, nello scrutinio finale del penultimo anno, può decidere di concedere all'alunno la possibilità di estinguere il debito, o la parte residua di debito, nel corso dell'ultimo anno. Il Consiglio di classe deve motivare la decisione assunta di promuovere alla classe terminale l'alunno che non abbia saldato il debito formativo contratto nella terzultima classe, specialmente nel caso in cui l'alunno medesimo sia promosso con debito formativo relativo anche alla penultima classe.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nei confronti degli alunni della terzultima classe promossi con debito formativo nello scrutinio finale dell'anno scolastico 2006/2007 e vengono estese agli studenti promossi con debito formativo nello scrutinio finale dell'anno scolastico 2007/2008.
4. Nello scrutinio del primo trimestre o del primo quadrimestre dell'anno terminale il Consiglio di classe esamina la posizione degli alunni con riferimento al saldo dei debiti formativi, ivi compresi quelli contratti nel 1. terzultimo anno ed eventualmente non saldati entro il penultimo anno. Constatata la presenza di debiti formativi non saldati, il Consiglio di classe predispone, per gli alunni interessati, prove specifiche volte a verificare il superamento delle lacune pregresse riscontrate. Del calendario di effettuazione delle prove il dirigente scolastico informa per iscritto gli alunni e le rispettive famiglie. I risultati delle prove devono essere comunicati agli interessati e alle loro famiglie prima del 15 marzo.
5. Nei confronti degli alunni che abbiano saldato nell'ultimo anno di corso i debiti formativi contratti nel terzultimo anno non si procede alla eventuale integrazione del credito scolastico relativo al terzultimo anno.
6. Il Collegio dei docenti ed i singoli Consigli di classe all'inizio dell'anno scolastico programmano criteri, tempi e modalità per l'attivazione degli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, definendo altresì modalità di informativa alla famiglia da parte dei Consigli di classe in ordine all'andamento e agli esiti delle attività di recupero.
7. Il recupero dei debiti formativi, negli istituti tecnici e professionali, per le discipline aventi dimensione pratica o laboratoriale, può avvenire anche all'interno di "laboratori didattici" attivati in collaborazione con le imprese, il mondo del lavoro e gli Enti locali.

8. Al fine di prevenire l'insuccesso scolastico e di ridurre gli interventi di recupero, il Collegio dei docenti ed i singoli Consigli di classe, in sede di programmazione educativa e didattica, predispongono attività di sostegno da svolgersi nel corso dello stesso anno scolastico nel quale l'alunno evidenzia carenze di preparazione in una o più discipline.
9. I Consigli di classe, a conclusione degli interventi di recupero, procedono ad accertare se i debiti rilevati siano stati saldati. Di tale accertamento è data idonea e tempestiva informazione sia agli alunni che alle famiglie.

Art. 4

Articolazione degli interventi di recupero dei debiti formativi

1. Nella organizzazione degli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi può essere adottata anche un'articolazione diversa da quella per classe, che tenga però conto degli obiettivi formativi che devono essere raggiunti dai singoli alunni.
2. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia didattica ed organizzativa, possono attivare gli interventi di cui al comma 1 anche a partire dal termine delle lezioni dell'anno scolastico nel quale il debito è stato rilevato.
3. Le istituzioni scolastiche possono individuare anche modalità diverse ed innovative di attività di recupero, che prevedano collaborazioni esterne, al fine di garantire nelle scelte la centralità dei bisogni formativi dello studente.

Art. 5

Risorse finanziarie

1. Il Consiglio di istituto, su proposta del Collegio dei docenti, con propria delibera, approva annualmente un piano di fattibilità degli interventi di recupero, anche sulla base della consistenza delle risorse a tal fine disponibili nel fondo di istituto, comprese le erogazioni liberali di cui all'art. 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge n. 40 del 6 aprile 2007 ed altre eventuali risorse provenienti dalle collaborazioni di cui al comma 3 del precedente articolo.
2. I criteri per la utilizzazione del personale docente e non docente da impiegare nelle attività di recupero sono definiti in sede di contrattazione di istituto.

LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2007, N. 2

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)”

Art. 27

Disposizioni a favore dell'istruzione

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, e dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 31 del 1998, è istituita, presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, la Direzione generale della pubblica istruzione;

la relativa spesa fa carico alle risorse stanziare nell'UPB S01.02.001.

2. A favore dell'istruzione sono autorizzati i seguenti interventi:

a) la spesa di euro 80.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, da destinare alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado per favorire il turismo scolastico in Sardegna (UPB S02.01.001 - cap. SC02.0005);

b) la spesa di euro 10.000.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per un programma di interventi contro la dispersione scolastica a favore delle scuole di ogni ordine e grado della Sardegna (UPB S02.01.006 - cap. SC02.0101);

c) la spesa di euro 19.000.000, nell'anno 2007, da destinare alle scuole autonome di ogni ordine e grado della Sardegna per il finanziamento di interventi a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica ed in particolare per interventi contro la dispersione scolastica, della lingua e della cultura sarda e per favorire la qualità dell'insegnamento. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, definisce i criteri e le priorità per l'attuazione degli interventi (UPB S02.01.001 - cap. SC02.0013);

g) la spesa di euro 1.000.000, nell'anno 2007, di cui il 50 per cento da investire nell'azione 2.2, attraverso i canali della televisione digitale terrestre, nell'area oggetto dello switch off già realizzato il 1° marzo 2007, per la prosecuzione del programma "Sardegna Speaks English" finalizzato alla conoscenza della lingua inglese, ad integrazione delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi previsti dalla misura 3.8 del POR Sardegna 2000-2006 (UPB S02.01.014 - SC02.0361);

DECRETO MINISTERIALE N. 139 DEL 22 AGOSTO 2007

"Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione"

Articolo

1

Adempimento dell'obbligo di istruzione

1. L'istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in prima attuazione, per gli anni scolastici 2007/08 e 2008/09 anche con riferimento ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del richiamato articolo.

2. L'adempimento dell'obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età, con il conseguimento dei quali si assolve il diritto/dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

3. L'obbligo di istruzione di cui al presente articolo decorre a partire dall'anno scolastico 2007/2008 per coloro che hanno conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo nell'anno scolastico 2006/2007.

4. Ai fini di cui al comma 1, sono fatte salve le particolari disposizioni previste per la Provincia di Bolzano dalla legge 27 dicembre 2006, n.296, articolo 1, comma 623.

Articolo 2

Acquisizione di saperi e competenze

1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, i saperi e le competenze, articolati in conoscenze e abilità, con l'indicazione degli assi culturali di riferimento, sono descritti nell'allegato documento tecnico, che fa parte integrante del presente regolamento e si applicano secondo le modalità ivi previste.

2. I saperi e le competenze di cui al comma 1 assicurano l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio. Per il loro recepimento nei curricula dei primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore di ordine classico, scientifico, magistrale, tecnico, professionale e artistico previsti dai vigenti ordinamenti, le istituzioni scolastiche possono avvalersi degli strumenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con particolare riferimento all'articolo 4, comma 2, nonché dell'utilizzazione della quota di flessibilità oraria del 20% ai sensi del decreto del Ministro della Pubblica istruzione 13 giugno 2006, n. 47.

3. Le modalità di attuazione delle indicazioni relative ai saperi e alle competenze di cui al comma 1 nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 624, sono stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata ivi prevista, anche ai fini della ripartizione delle risorse statali destinate ai predetti percorsi.

Articolo 3

Interventi a sostegno dell'adempimento dell'obbligo di istruzione

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte degli alunni diversamente abili, si fa riferimento al piano educativo individualizzato nella progettazione delle attività didattiche educative.

2. Per coloro che non hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo e che hanno compiuto il sedicesimo anno di età è prevista la possibilità di conseguire tale titolo anche nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 632.

3. Per l'anno scolastico 2007/2008 e, comunque sino alla completa attuazione di quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 632, gli interventi di cui al comma 2 possono essere realizzati presso i Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti.

Articolo 4

Certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione

1. La certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui al presente regolamento è rilasciata a domanda. Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età è rilasciata d'ufficio.

2. Nelle linee guida di cui all'articolo 5 sono contenute indicazioni in merito ai criteri generali per la certificazione dei saperi e delle competenze di cui all'articolo 2, comma 1, ai fini dei passaggi a percorsi di diverso ordine, indirizzo e tipologia nonché per il riconoscimento dei crediti formativi, anche come strumento per facilitare la permanenza, nei percorsi di istruzione e formazione.

3. Con decreto del Ministro della Pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono adottati i modelli di certificazione dei saperi e delle competenze di cui all'articolo 2, comma 1, acquisite dagli studenti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

DPR N. 235 DEL 21 NOVEMBRE 2007

"Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

Art. 1.

Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Disciplina). - 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni."

Art. 2.

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Impugnazioni). - 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è

assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici."

Art. 3.

Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola

1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è inserito il seguente:

"Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità). - 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità."

DOCUMENTO TECNICO ALLEGATO AL DECRETO 22 AGOSTO 2007, N. 139

Il contesto e il metodo.

Con la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, l'Unione europea ha invitato gli Stati membri a sviluppare, nell'ambito delle loro politiche educative, strategie per assicurare che: l'istruzione e la formazione iniziali offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare le competenze chiave a un livello tale che li preparino alla vita adulta e costituiscano la base per ulteriori occasioni di apprendimento, come pure per la vita lavorativa; si tenga debitamente conto di quei giovani che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità; gli adulti siano in grado di sviluppare e aggiornare le loro competenze chiave in tutto il corso della vita, con un'attenzione particolare per i gruppi di destinatari riconosciuti prioritari nel contesto nazionale, regionale e/o locale. Le competenze chiave indicate dalla raccomandazione sono le seguenti: comunicazione nella madre lingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica, competenze di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale. In questo contesto, l'articolo 1, comma 622, della legge del 27

dicembre 2006, n. 296, stabilisce che: l'istruzione impartita per almeno dieci anni e' obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età; l'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricoli relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore. L'elevamento dell'obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. L'elevamento dell'obbligo di istruzione offre anche strumenti per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e formativa, che rappresenta uno dei problemi ancora presente drammaticamente nel nostro Paese, soprattutto per i giovani di 14/18 anni. I saperi e le competenze per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione sono riferiti ai quattro assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale), contenuti nell'allegato 1). Essi costituiscono "il tessuto" per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all'acquisizione delle competenze chiave che preparino i giovani alla vita adulta e che costituiscano la base per consolidare e accrescere saperi e competenze in un processo di apprendimento permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa. I saperi sono articolati in abilità/capacità e conoscenze, con riferimento al sistema di descrizione previsto per l'adozione del Quadro europeo dei Titoli e delle Qualifiche (EQF) (1). La competenza digitale, contenuta nell'asse dei linguaggi, e' comune a tutti gli assi, sia per favorire l'accesso ai saperi sia per rafforzare le potenzialità espressive individuali. (1) Si fa riferimento alla proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2006. Il Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli contiene le seguenti definizioni: "Conoscenze": indicano il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono l'insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche; "Abilità": indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) pratiche (che implicano l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti); "Competenze": indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. Le competenze chiave proposte nell'allegato 2) sono il risultato che si può conseguire - all'interno di un unico processo di insegnamento/apprendimento - attraverso la reciproca integrazione e interdipendenza tra i saperi e le competenze contenuti negli assi culturali. L'integrazione tra gli assi culturali rappresenta uno strumento per l'innovazione metodologica e didattica; offre la possibilità alle istituzioni scolastiche, anche attraverso la quota di flessibilità del 20%, di progettare percorsi di apprendimento coerenti con le aspirazioni dei giovani e del loro diritto ad un orientamento consapevole, per una partecipazione efficace e costruttiva alla vita sociale e professionale. L'obbligo di istruzione si caratterizza, dunque, per la congruenza dei saperi e delle competenze acquisite, che assicurano l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio. L'accesso ai saperi fondamentali e' reso possibile e facilitato da atteggiamenti positivi verso l'apprendimento. La motivazione, la curiosità, l'attitudine alla collaborazione sono gli aspetti comportamentali che integrano le conoscenze, valorizzano gli stili cognitivi individuali per la piena realizzazione della persona, facilitano la possibilità di conoscere le proprie attitudini e potenzialità anche in funzione orientativa. A riguardo, possono offrire contributi molto importanti - con riferimento a tutti gli assi culturali - metodologie didattiche capaci di valorizzare l'attività di laboratorio e l'apprendimento centrato sull'esperienza. L'obbligo di istruzione si realizza, a partire dall'anno scolastico 2007/2008, in una prima fase di attuazione, che assume carattere di generale sperimentazione. In questo modo può svilupparsi un progressivo e condiviso processo di innovazione, che prevede il coinvolgimento attivo delle istituzioni scolastiche e delle autonomie territoriali. A questo fine, l'innovazione e' accompagnata da linee guida e dalla predisposizione di un piano d'intervento, sostenuto dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione. Il metodo che si intende seguire ha lo scopo di promuovere la partecipazione delle istituzioni educative e formative autonome, nella loro progettualità e nel loro rapporto con le comunità locali, in un'ampia fase di attuazione nella quale l'innovazione si può affermare e consolidare attraverso la metodologia della ricerca/azione. La promozione di un dibattito culturale ampio e articolato, la ricognizione

e la diffusione di positive esperienze già avviate dalle istituzioni scolastiche in questo ambito, la sperimentazione di modelli di certificazione delle competenze corrispondenti a percorsi di apprendimento largamente condivisi, il costante monitoraggio delle innovazioni realizzate e la loro valutazione di sistema potranno consentire la piena messa a regime dell'obbligo di istruzione nel quadro della riforma del primo e secondo ciclo.

DLGS 9 APRILE 2008, N. 81

integrato e coretto con il DLgs 3 agosto 2009, n. 106

TITOLO I – PRINCIPI COMUNI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- 1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.**

CAPO III – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

SEZIONE I – MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Articolo 15 - Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;**
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;**
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;**
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;**
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;**
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;**
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;**
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;**
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;**
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;**
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;**
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;**
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;**
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;**

- q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;**
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;**
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;**
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;**
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;**
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;**
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.**

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Articolo 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.**
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;**
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;**
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;**
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;**
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;**
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;**
- g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;**
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;**
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;**

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il documento è consultato esclusivamente in azienda;

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1 bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3 bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del presente decreto, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Articolo 19 Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra

condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Articolo 20 Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

SEZIONE III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Articolo 31 Servizio di prevenzione e protezione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.

2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.

4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.

5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.

6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;

b) nelle centrali termoelettriche;

c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;

f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;

g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.

8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

Articolo 33 Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

Articolo 34 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell' Allegato II dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

1 bis. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'azienda o all'unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all'articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2 bis;

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.

2 bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1 bis deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.

3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

SEZIONE IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Articolo 36 Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;

b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;

c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;

d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a,) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Articolo 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

7 I dirigenti ed i preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

c) valutazione dei rischi;

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

7 bis. La formazione di cui al precedente comma può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

SEZIONE VI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Articolo 43 Disposizioni generali

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:

a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;

b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);

c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili. e bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva. Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Articolo 44 Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

Articolo 45 Primo soccorso

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.

Articolo 46 Prevenzione incendi

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;

2) misure precauzionali di esercizio;

3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;

4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza.

6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.

7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

TITOLO II – LUOGHI DI LAVORO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 64 Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;

b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;

c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;

e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

TITOLO III – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

CAPO I – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Articolo 71 Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;

b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;

c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse

d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell' Allegato VI.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;

2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;

3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);

b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3 non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica informazione, formazione ed addestramento adeguati;

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1. Ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

2. a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.

11 Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all' Allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

14. Con decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche all' Allegato VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

DECRETO-LEGGE N. 137 DEL 1 SETTEMBRE 2008

"Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università".

Art. 1.

Cittadinanza e Costituzione

1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2.

Valutazione del comportamento degli studenti

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e' espressa in decimi.

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.

Art. 3.

Valutazione del rendimento scolastico degli studenti

3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

Art. 5.

Adozione dei libri di testo

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere del collegio dei docenti concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.

DECRETO MINISTERIALE N. 5 DEL 16 GENNAIO 2009

Articolo 1

“Finalità della valutazione del comportamento degli studenti”

1. La valutazione del comportamento degli studenti di cui all'art. 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, risponde alle seguenti prioritarie finalità: -accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; -verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica; -diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all'interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri; -dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10. 2. La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, da parte degli studenti.

Articolo 2

Caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento

1. La valutazione del comportamento degli studenti nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado è espressa in decimi.

2. La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della normativa vigente e, a partire dall'anno scolastico 2008-2009, concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente.

3. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 comma 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi.

4. La votazione insufficiente di cui al comma 3 del presente articolo può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, secondo i criteri e le indicazioni di cui al successivo articolo 4.

Articolo 3

Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento

1. Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto dell'insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell'anno.

2. La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l'attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell'anno, in relazione alle finalità di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Articolo 4

Criteri ed indicazioni per l'attribuzione di una votazione insufficiente

1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall'articolo 3, la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di istituto prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).

2. L'attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:

a) nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente;

b) successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all'articolo 1 del presente Decreto.

3. Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell'allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale.

4. In considerazione del rilevante valore formativo di ogni valutazione scolastica e pertanto anche di quella relativa al comportamento, le scuole sono tenute a curare con particolare attenzione sia l'elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità, sia l'informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla condotta dei propri figli.

Articolo 5

Autonomia scolastica

1. Ciascuna istituzione scolastica autonoma, nel rispetto dei principi e dei criteri di carattere generale previsti dal presente Decreto e dalla normativa vigente, può determinare, in sede di redazione del Piano dell'Offerta formativa, ulteriori criteri e iniziative finalizzate alla prevenzione, tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.

DPR N. 122 DEL 22 GIUGNO 2009

"Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169"

Art. 1. Oggetto del regolamento - finalità e caratteri della valutazione

1. Il presente regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la valutazione degli alunni, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, ed enuclea le modalità applicative della disciplina regolante la materia secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, di seguito indicato: «decreto-legge».

2. La valutazione e' espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.

4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

5. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.

6. Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché al termine del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.

7. Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie.

8. La valutazione nel primo ciclo dell'istruzione e' effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nonché dalle disposizioni del presente regolamento.

9. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Art. 4. Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado

1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti e' effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o

insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

2. La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni e' espressa in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge. Il voto numerico e' riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.

3. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile

1994, n. 297, ed e' comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.

5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno e' riferita a ciascun anno scolastico.

6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una

o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline e' comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.

Art. 5. Assolvimento dell'obbligo di istruzione

1. L'obbligo di istruzione e' assolto secondo quanto previsto dal regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, nel quadro del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15

aprile 2005, n. 76, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Art. 6. Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione

1. Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di

discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato.

2. Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo gli alunni che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica.

3. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalità previste dall'articolo 5, commi 1-bis e 4, del testo unico di cui al

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti di sostegno, nonché gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest'ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni.

4. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 7. Valutazione del comportamento

1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del

decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e

delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti:

a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive

modificazioni;

b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.

4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione

vigente, anche in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana.

Art. 8. Certificazione delle competenze

1. Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, accompagnate anche da valutazione in decimi, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge.

2. Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione vengono utilizzate come parametro di riferimento, ai fini del rilascio della

certificazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, le conoscenze, le

abilità e le competenze di cui all'allegato del medesimo decreto.

3. La certificazione finale ed intermedia, già individuata dall'accordo del 28 ottobre 2004 sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riconoscimento dei crediti formativi e delle

competenze in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale, e' definita dall'articolo 20 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

4. La certificazione relativa agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e' disciplinata dall'articolo 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni.

5. Le certificazioni delle competenze concernenti i diversi gradi e ordini dell'istruzione sono determinate anche sulla base delle

indicazioni espresse dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI) e delle principali rilevazioni

internazionali.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono adottati i modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell'istruzione e si provvede ad armonizzare i modelli stessi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge ed a quelle del presente regolamento.

Art. 9. Valutazione degli alunni con disabilità

1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore e' riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed e' espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.

5. Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalità previste dall'articolo 318 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

6. All'alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, e' rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi

all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame.

Art. 10. Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)

1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Art. 11. Valutazione degli alunni in ospedale

1. Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di

cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale.

2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.

Art. 14. Norme transitorie, finali e abrogazioni

3. Per gli alunni di cui all'articolo 6, comma 2, le disposizioni relative al concorso della valutazione del comportamento alla valutazione complessiva si applicano, a regime, dall'anno scolastico 2010/2011. Per l'anno scolastico 2008/2009 il voto di comportamento viene valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di corso; per l'anno scolastico 2009/2010 tale voto viene considerato anche con riferimento alla classe precedente il penultimo anno di corso.

4. I riferimenti alla valutazione del comportamento contenuti nel decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 maggio 2007, n. 42, sono abrogati.

7. A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno

studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga e' prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

DECRETO MINISTERIALE N. 99 DEL 16 DICEMBRE 2009

Art. 1 Attribuzione del credito scolastico

1. Nell'anno scolastico 2009/2010, la nuova ripartizione dei punteggi del credito scolastico, indicata nelle tabelle allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, si applica nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno.

2. Nell'anno scolastico 2010/2011, l'applicazione si estenderà agli studenti della penultima classe e nell'anno scolastico 2011/2012 riguarderà anche quelli dell'ultima classe.

Art. 2 Attribuzione della lode

1. Con l'attribuzione della lode, prevista dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1 art. 1, capoverso art. 3, comma 6, la commissione di esame attesta il conseguimento di risultati di eccellenza negli ultimi tre anni del percorso scolastico e nelle prove d'esame.

Art. 3 Criteri per l'attribuzione della lode

1. La commissione, all'unanimità, può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni.

2. La lode può essere attribuita ai candidati di cui al comma 1 a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.

3. Ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo, al penultimo e all'ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.

4. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella A, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno.

5. La commissione può attribuire la lode ai candidati di cui al D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2 che conseguano il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni.

6. La lode può essere attribuita ai candidati di cui al comma 5 a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi ai due anni antecedenti il penultimo solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.

7. Ai fini dell'attribuzione della lode ai candidati di cui al comma 5, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo e al penultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.

Art. 4 Norme transitorie

1. Relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2009/2010, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi all'ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2009/2010, ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo all'ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.

2. Relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2010/2011, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alla penultima e all'ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2010/2011, ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al penultimo e all'ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.

3. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, relativamente ai candidati che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2009/2010, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma

4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323. Il voto di comportamento viene valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di corso. Sempre relativamente ai candidati anticipatari per merito che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2009/2010, ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al penultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.

4. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, relativamente ai candidati che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2010/2011, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alla terzultima e alla penultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai candidati anticipatari per merito che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2010/2011, ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo e al penultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.

5. Ai fini della attribuzione del credito scolastico, nei confronti dei candidati anticipatari per merito di cui al comma 3 si applica la tabella A allegata al D.M. n. 42/2007; nei confronti dei candidati anticipatari per merito di cui al comma 4 si applica la tabella A allegata al presente decreto.

6. Ai fini dell'attribuzione della lode, i candidati anticipatari per merito che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2011-2012 (a regime), oltre alle condizioni di cui al comma 4, devono avere riportato il voto di otto o superiore in ciascuna disciplina, ivi compresa la valutazione del comportamento, anche nei due anni antecedenti il penultimo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 MARZO 2010, N. 89

Art. 2

Identità dei licei

1. I licei sono finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore e costituiscono parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni. I licei adottano il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione di cui all'allegato A del suddetto decreto legislativo.

2. I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creatività, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.

3. I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che completa il percorso disciplinare. I percorsi realizzano il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei di cui all'Allegato A al presente regolamento con riferimento ai piani di studio di cui agli Allegati B, C, D, E, F e G ed agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 13, comma 10, lettera a).

4. Il primo biennio è finalizzato all'iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità e a una prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale di cui all'articolo 3, nonché all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, di cui al regolamento adottato con decreto

del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. Le finalità del primo biennio, volte a garantire il raggiungimento di una soglia equivalente di conoscenze, abilità e competenze al termine dell'obbligo di istruzione nell'intero sistema formativo, nella salvaguardia dell'identità di ogni specifico percorso, sono perseguite anche attraverso la verifica e l'eventuale integrazione delle conoscenze, abilità e competenze raggiunte al termine del primo ciclo di istruzione, utilizzando le modalità di cui all'articolo 10, comma 4, del presente regolamento.

5. Il secondo biennio e' finalizzato all'approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità e alla maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale.

6. Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente delineato nell'Allegato A, il completo raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento, di cui all'articolo 13, comma 10, lettera a), e si consolida il percorso di orientamento agli studi successivi e all'inserimento nel mondo del lavoro di cui al comma 7.

7. Nell'ambito dei percorsi liceali le istituzioni scolastiche stabiliscono, a partire dal secondo biennio, anche d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore [...].

Art. 3

Art. 5

Liceo classico

1. Il percorso del liceo classico e' indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l'acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni tra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie.

2. L'orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di 891 ore nel primo biennio, che mantiene la denominazione di ginnasio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 1023 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 31 ore medie settimanali. 3. Il piano degli studi del liceo classico e' definito dall'Allegato C al presente regolamento.

Art. 8

Liceo scientifico

1. Il percorso del liceo scientifico e' indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.

2. Nel rispetto della programmazione regionale dell'offerta formativa, può essere attivata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'opzione «scienze applicate» che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all'informatica e alle loro applicazioni.

3. L'orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali.

4. Il piano degli studi del liceo scientifico e della relativa opzione «scienze applicate» e' definito dall'allegato F al presente regolamento.